

236.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI E DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Missioni</b> . . . . .	13957	BALLARIN . . . . . 13970, 13974, 13986, 13987
<b>Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa:</b>		BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i> . . . . . 13976
PRESIDENTE . . . . .	13957, 13958	BORROMEO D'ADDA . . . . . 13966
STELLA . . . . .	13958	CASSANO . . . . . 13988
<b>Disegni di legge (Approvazione in Commissione)</b> . . . . .	14004	CATTANEO PETRINI GIANNINA . . . . . 13974, 13988
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		CRISTOFORI . . . . . 13993
Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali (2817) . . . . .	13958	DEL PENNINO . . . . . 13971, 13982, 13986, 13999
PRESIDENTE . . . . .	13958, 13977, 13979, 13982, 13983, 13985, 13986, 13987, 13993	DE VIDOVICH . . . . . 13977, 13979
ANSELMI TINA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	13958, 13976, 13986, 13987, 13993	DI GIULIO . . . . . 13995
BAGHINO . . . . .	13992	GIOVANARDI . . . . . 13996
		GRAMEGNA . . . . . 13973, 13979, 13987, 13993
		LIGORI . . . . . 13993
		MANCINI VINCENZO, <i>Relatore</i> 13983, 13986, 13987
		PELLICANI GIOVANNI . . . . . 13966
		POCHETTI . . . . . 13967, 13980, 13983
		ROBERTI . . . . . 13993, 13997
		SCOTTI . . . . . 13986, 13987
		SGARBI BOMPANI LUCIANA . . . . . 13974, 13988
		SPITELLA . . . . . 14000
		TASSI . . . . . 13968, 13988
		TREMAGLIA . . . . . 13978, 13980, 13983
		ZAFFANELLA . . . . . 13965, 13993
		ZANIBELLI, <i>Presidente della Commissione</i> . . . . . 13986, 13991

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:</b>	
Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima (2835)	14002	Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali (2817);	
PRESIDENTE . . . . .	14002, 14003	Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima (2835);	
BAGHINO . . . . .	14004	Adesione all'accordo de L'Aja del 6 giugno 1947, relativo alla creazione di un ufficio internazionale dei brevetti, riveduto a L'Aja il 16 febbraio 1961 e sua esecuzione ed approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale dei brevetti per l'istituzione di un'agenzia dell'Istituto in Italia, concluso a Roma il 17 aprile 1972 (1857);	
BODRITO, <i>Relatore</i> . . . . .	14002, 14003	Ratifica ed esecuzione della convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmato a Parigi il 6 ottobre 1971, e dell'accordo di sede concluso con l'Istituto stesso in Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo scambio di note effettuato a Roma il 17 febbraio 1973 (2413);	
CALDORO, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> . . . . .	14002, 14003, 14004	Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio del grano e della convenzione per l'aiuto alimentare, adottate a Washington il 29 marzo 1971 ( <i>approvato dal Senato</i> ) (2537) . . . . .	14005
FOSCARINI . . . . .	14004	<b>Ordine del giorno della seduta di domani . . . . .</b>	<b>14009</b>
PISANU . . . . .	14004		
<b>Proposte di legge:</b>			
( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	13957		
( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .	14004		
<b>Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio)</b> . . . . .	<b>14001</b>		
<b>Interrogazioni, interpellanza e mozione (Annunzio):</b>			
PRESIDENTE . . . . .	14009		
MAGNANI NOYA MARIA . . . . .	14009		
<b>Commissione affari esteri (Modifica nella costituzione)</b> . . . . .	<b>13957</b>		
<b>Per la formazione dell'ordine del giorno:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	14009		
PAVONE . . . . .	14009		
<b>Per un lutto del deputato Sedati:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	13957		
<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)</b>	<b>13957</b>		
<b>Votazioni segrete</b> . . . . .	<b>13980, 13983, 13989</b>		

La seduta comincia alle 16.

GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

#### Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Mancini Giacomo e Vetrone sono in missione per incarico del loro ufficio.

#### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

IOZZELLI: « Estensione agli incaricati d'insegnamento presso istituti e scuole dell'esercito a livello scuole secondarie di primo e secondo grado delle disposizioni riguardanti i docenti delle scuole statali dello stesso ordine di studi » (2875);

OLIVI: « Disciplina del procedimento giudiziario di repressione della condotta antisindacale » (2876);

SALVI ed altri: « Istituzione dell'Ateneo di Stato a Brescia » (2877);

GIOMO ed altri: « Modifica dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, concernente norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche » (2878);

DE MEO: « Riapertura dei termini per il riconoscimento dei servizi preruolo prestati dai professori universitari » (2879).

Saranno stampate e distribuite.

#### Modifica nella costituzione di una Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di oggi la III Commissione (Affari esteri) ha proceduto alla elezione del Presidente. È risultato eletto il deputato Russo Carlo.

#### Per un lutto del deputato Sedati.

PRESIDENTE. Informo la Camera che l'onorevole Sedati è stato colpito da grave lutto: la perdita del padre.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari la Presidenza ha già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio che ora rinnova anche a nome dell'Assemblea.

#### Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere proposto nella precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

Senatori PIERACCINI ed altri: « Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica » (approvato dal Senato) (2825) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione a cedere al comune di Alba (Cuneo) un compendio appartenente al patrimonio dello Stato sito in quel comune e costituito da porzione della ex caserma " Govone " e confinanti ex capannoni " Piaggio ", in permuta di terreni di proprietà di detta civica amministrazione della superficie com-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

plessiva di circa metri quadrati 47.450 con un conguaglio di lire 250 milioni a favore dell'erario » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (2845) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*Alla VII Commissione (Difesa):*

Senatori MARCORA ed altri: « Disposizioni per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza » (approvato dalla IV Commissione del Senato) (2841) (con parere della IV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*Alla VIII Commissione (Istruzione):*

« Istituzione di un posto in soprannumero di professore universitario di ruolo da assegnare alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'università di Roma » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (2803) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*Alla IX Commissione (Lavori pubblici):*

« Autorizzazione al Ministero della difesa a costruire od acquistare alloggi di tipo economico per il personale militare » (approvato dalla IX Commissione della Camera e modificato dal Senato) (1006-B) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*Alla X Commissione (Trasporti):*

« Ulteriore aumento delle partecipazioni azionarie dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in aggiunta a quello disposto

con legge 10 dicembre 1969, n. 969 » (approvato dal Senato) (2794) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*Alla XI Commissione (Agricoltura):*

Senatori MARCORA ed altri: « Provvedimenti urgenti per la zootecnia » (approvato dalla IX Commissione del Senato) (2819) (con parere della I, della IV, della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

STELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STELLA. Onorevole Presidente, chiedo la procedura di urgenza per la proposta di legge n. 2819, testé assegnata alla XI Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Onorevole Stella, la invito a corredare questa proposta del numero di firme prescritto dal primo comma dell'articolo 69 del regolamento, affinché possa essere iscritta all'ordine del giorno e sottoposta all'esame dell'Assemblea.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali (2817).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali e ha replicato l'onorevole relatore.

Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onore-

vole Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione del dibattito svoltosi in Commissione ed in aula ai fini della conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, vorrei molto brevemente formulare alcune considerazioni che valgano non tanto quale replica ai colleghi intervenuti nella discussione — replica d'altra parte non più essenziale dopo l'intervento di ieri del ministro del lavoro — quanto per una valutazione di sintesi dei risultati conseguiti.

Per quanto concerne, in particolare, la replica ai vari intervenuti, l'onorevole relatore ha già risposto ponendo in luce gli elementi acquisiti sia in ordine alle proposte di miglioramento sulle quali è stato possibile realizzare un punto di convergenza in seno al Comitato dei nove, sia in merito agli emendamenti presentati dal Governo.

A questo riguardo, quindi, onorevoli colleghi, non ho nulla da aggiungere. Voglio comunque sottolineare l'apporto concreto e positivo che alla formulazione definitiva del provvedimento che la Camera si accinge a votare è derivato dall'ampia e approfondita discussione svoltasi in quest'aula sul disegno di legge n. 2695 e dall'ultima fase del dibattito riguardante la conversione in legge del provvedimento d'urgenza adottato dal Governo il 2 marzo corrente.

Questi risultati riconfermano quanto scarso fondamento abbiano le valutazioni di chi ha interesse a presentare il Parlamento come un organo che recepisce passivamente i contenuti dei disegni di legge quando sugli stessi si siano realizzate intese con le forze sindacali direttamente interessate.

Non posso quindi non associarmi a quanti hanno sottolineato che il rispetto della sovranità del Parlamento non viene assolutamente intaccato dalla prassi della consultazione sindacale, che consente al Governo di recepire le istanze espresse da associazioni che hanno trovato esplicito riconoscimento nella Carta costituzionale.

Il risultato conseguito con la ratifica del decreto-legge, modificato con l'apporto di tutti i settori della Camera, rappresenta un dato politico di notevole rilievo, particolarmente apprezzabile nel delicato e difficile momento che il paese attraversa. Debbo dare atto che la Camera — e non poteva essere diversamente — ha offerto una duplice prova di sensibilità, da un lato per aver concentrato il dibattito sui punti essenziali, in modo da non ritardare la conversione del provvedimento tanto atteso dai lavoratori e dai pensionati, e,

dall'altro, per non aver appesantito la discussione attraverso un'indiscriminata richiesta di miglioramenti che la presente congiuntura non consente di sostenere.

Nell'intervento di ieri l'onorevole ministro ha puntualizzato la posizione del Governo sulle varie questioni aperte e sulle soluzioni proposte. Non credo quindi necessario aggiungere in merito altre considerazioni. Vorrei soltanto qui ricordare che su un problema di particolare rilievo, quello riguardante la tassabilità degli assegni familiari, il Governo — nel momento in cui ha deciso di corrispondere, a partire dall'anno in corso, un contributo annuale, pari a 80 miliardi di lire, alla cassa assegni familiari — ha riconosciuto di condividere le preoccupazioni avanzate dai vari settori della Camera circa i riflessi negativi che si sono venuti a determinare sulla cassa per effetto dell'aumento del 10 per cento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori e dei pensionati sottoposti a ritenuta alla fonte.

Si tratta di un intervento concreto e che non ha, ovviamente, carattere di definitività.

Sulla materia degli assegni familiari, come pure sugli altri problemi dei trattamenti pensionistici, il discorso rimane aperto; ed esprimo l'augurio che si creino al più presto le condizioni che rendano possibili ulteriori miglioramenti ed interventi. La disponibilità del Governo in questa direzione non può essere messa in dubbio, ed è stata in quest'aula riconfermata sia dal Presidente del Consiglio, sia dal ministro del lavoro.

Onorevoli colleghi, nell'esprimere la certezza che la Camera non mancherà di convertire in legge il decreto-legge con le modifiche ed i miglioramenti proposti dalla Commissione e dal Governo, non posso non esprimere il ringraziamento per quanti sono intervenuti nel dibattito, contribuendo al varo di un provvedimento i cui contenuti sono validi ed apprezzabili in relazione ai rigorosi limiti che la congiuntura economica ha imposto all'azione governativa. Il Parlamento, nel momento della sintesi politica, darà il suo assenso ai contenuti del decreto-legge.

Molti problemi rimangono ovviamente aperti, ma il Governo assicura la sua disponibilità a riprendere, non appena ciò sarà possibile, il discorso che oggi non si è potuto esaurientemente concludere. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, recante norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali ».

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 2 del decreto-legge.

GUARRA, *Segretario*, legge:

(*Lavoratori autonomi*).

« A decorrere dal 1° gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono elevati a lire 34.800.

Nella misura dei trattamenti minimi stabiliti nel comma precedente sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1974, dal decreto citato, nonché gli aumenti derivanti dall'applicazione della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti s'intendono riferiti agli articoli del decreto-legge. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

*Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:*

ART. 2-bis.

(*Trattamenti minimi*).

Il trattamento minimo sulla pensione diretta è garantito anche quando il suo titolare percepisca contemporaneamente una pensione di reversibilità a carico di ogni altro trattamento pensionistico sostitutivo o che abbia dato luogo ad esclusione o ad esonero dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

2. 01.

La Commissione.

ART. 2-ter.

(*Utilizzazione dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi*).

Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti,

mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.

Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa.

La pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi è revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali hanno diritto a liquidare la pensione di reversibilità nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

2. 02.

La Commissione.

ART. 2-quater.

(*Trattamento di reversibilità - Riapertura dei termini*).

Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal 1° gennaio del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

2. 03.

La Commissione.

ART. 2-quinquies.

(*Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia e di invalidità*).

È riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della

facoltà di opzione di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

In sede di riliquidazione, conseguente all'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, sono recuperati i ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1° maggio 1968 limitatamente al periodo compreso fra il 1° maggio 1968 e il 30 aprile 1969.

Per le domande già definite, il rimborso delle quote di pensione successive al 30 aprile 1969, sospese ai sensi del citato articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, viene effettuato a domanda degli interessati.

E altresì riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

La riliquidazione di cui al presente articolo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, prodotta ai sensi del presente articolo.

**2. 04. La Commissione.**

#### ART. 2-sexies.

*(Riscatto a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina).*

Le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la legge 17 maggio 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore senza alcuna scadenza dalla data da cui avrà effetto la presente legge.

La facoltà di riscatto ex legge 1° febbraio 1962, n. 35, è estesa ai superstiti dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina in qualsiasi epoca deceduti, con gli stessi criteri previsti dalla legge 1° febbraio 1962, n. 35, e sue proroghe. La documentazione idonea a dimostrare il rapporto di lavoro del defunto e la residenza dello stesso dovranno essere presentate dai superstiti con dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

**2. 05. La Commissione.**

#### ART. 2-septies.

*(Contributi asili-nido).*

L'obbligo del versamento del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, deve intendersi riferito anche ai datori di lavoro i cui dipendenti sono iscritti a trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero che ne abbiano comportato l'esclusione o l'esonero e deve intendersi escluso per i datori di lavoro che occupano personale addetto ai servizi domestici e familiari e per lo Stato e per gli enti locali territoriali.

Il gettito dell'addizionale contributiva di cui al comma precedente è versato dalle gestioni previdenziali interessate direttamente al bilancio dello Stato nei termini e con le modalità di cui all'articolo 9, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

**2. 06. La Commissione.**

#### ART. 2-octies.

*(Riscatto di periodi di lavoro all'estero).*

Nei casi previsti dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1969, n. 1338, è ridotto del cinquanta per cento.

**2. 07. La Commissione.**

#### ART. 2-novies.

*(Riscatto laurea).*

Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1969, n. 1338. L'onere del riscatto è ridotto del cinquanta per cento.

L'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.

**2. 08. La Commissione.**

#### ART. 2-decies.

*(Prima liquidazione a titolo di anticipazione sulle prestazioni pensionistiche).*

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di calcolo delle pensioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autoriz-

zato a corrispondere, in favore di coloro nei cui confronti sia stato accertato il diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, un trattamento pensionistico di prima liquidazione a titolo di anticipazione sulla prestazione definitiva spettante.

Il trattamento di prima liquidazione è determinato:

a) in un importo pari al trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della prestazione, sempreché ne ricorrano le condizioni, ove il lavoratore faccia valere negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati — con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratifica annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo — una retribuzione media inferiore al limite minimo della nona classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione di anzianità, della quattordicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della trentesima classe delle tabelle stesse per la pensione di invalidità;

b) in un trattamento pari alla somma che si ottiene applicando alla retribuzione media degli ultimi dodici mesi di cui alla precedente lettera a) diminuita del 15 per cento — con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratificazione annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo — la percentuale di commisurazione di cui alle tabelle B e C allegate alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in corrispondenza alla anzianità di contribuzione, ove il lavoratore faccia valere, negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati una retribuzione media — al netto delle gratificazioni o conguagli di cui sopra — superiore al limite massimo dell'ottava classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione di anzianità, della tredicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della ventinovesima classe delle tabelle medesime per la pensione di invalidità.

Sulle pensioni di prima liquidazione dovranno essere corrisposte le maggiorazioni per carichi familiari di cui all'articolo 21 del-

la legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, per il coniuge, per i figli minori conviventi e per i figli inabili, per i quali il relativo diritto sia accertabile sulla base degli atti e, ove trattisi di minori, il diritto stesso non venga meno, per compimento dell'età, entro un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di decorrenza della pensione.

Le somme che in sede di liquidazione definitiva dovessero risultare erogate in eccedenza, saranno recuperate sugli importi effettivamente spettanti, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 69, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. 09.

La Commissione.

#### ART. 2-undecies.

(Dichiarazione concernente i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo assicurativo).

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare, a richiesta del lavoratore o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una dichiarazione dalla quale risultino i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo di assicurazione sociale per i quali non sia intervenuta la prescrizione decennale di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e le retribuzioni corrisposte negli ultimi dodici mesi.

Tale dichiarazione, rilasciata su apposito modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, produce effetti anche rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-ter della legge 11 agosto 1972, n. 485, nonché dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive integrazioni.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni pensionistiche nei confronti dei lavoratori agricoli, le commissioni locali per la manodopera in agricoltura sono autorizzate a rilasciare dichiarazioni attestanti l'attività lavorativa svolta nei periodi per i quali non sono ancora operanti gli elenchi nominativi. Tali dichiarazioni producono effetti anche rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-ter della legge 11 agosto 1972, n. 485.

2. 010.

La Commissione.

#### ART. 2-duodecies.

(Liquidazione della pensione).

Gli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora nel corso dell'istruttoria di una domanda di pensione di invalidità

accertino che il lavoratore interessato è in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità, dovranno direttamente procedere alla liquidazione di tali prestazioni.

2. 011.

La Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 3 del decreto-legge.

GUARRA, *Segretario*, legge:

(*Pensione sociale*).

« A decorrere dal 1° gennaio 1974, i primi tre commi dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituiti dai seguenti:

” Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a lire 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di lire 25.850 ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.

Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.

Non hanno diritto alla pensione sociale:

1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;

2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.

La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi lire 336.050 annue.

Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a lire 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

L'importo della pensione sociale di cui al primo comma è comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione auto-

matica delle pensioni di cui al precedente articolo 19.

I limiti di lire 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dal 1975 in misura pari agli aumenti derivanti dalla perequazione automatica di cui al precedente articolo 19 ”.

Il sesto comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dai seguenti:

” La domanda per ottenere la pensione è presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.

La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti ” ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

(*Assicurazione facoltativa*).

Ai titolari di rendita liquidata o da liquidare nell'assicurazione facoltativa, di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è concessa, a domanda, un'integrazione in misura pari alla differenza tra l'importo della rendita e quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'integrazione di cui al comma precedente è corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del diritto alla pensione sociale, sempreché i titolari di rendita si trovino nelle condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sociale medesima ed abbiano instaurato il rapporto assicurativo anteriormente al 1° marzo 1974.

A favore dei titolari di rendita di cui al primo comma si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 2-bis della legge 11 agosto 1972, n. 485.

Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'integrazione di cui al primo comma sono assunti dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

3. 01. **La Commissione.**

Si dia lettura dell'articolo 4 del decreto-legge.

GUARRA, *Segretario*, legge:

*(Maggiorazioni delle pensioni).*

« Con effetto dal 1° gennaio 1974, ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonché ai beneficiari degli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, competono per le persone di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e all'articolo 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, in luogo delle quote di maggiorazione, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Gli assegni familiari corrisposti ai sensi del precedente comma sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

Restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

**PRESIDENTE.** La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Maggiorazioni delle pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti).*

A decorrere dal 1° gennaio 1974 la misura delle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari a carico, erogate dalle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, non può essere inferiore a lire 4.580 mensili.

4. 01. **La Commissione.**

Si dia lettura dell'articolo 5 del decreto-legge.

GUARRA, *Segretario*, legge:

*(Ciechi civili).*

« La pensione, non reversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è aumentata:

da lire 32.000 a lire 38.000 mensili per i ciechi assoluti;

da lire 18.000 a lire 25.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

La pensione, non reversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge è determinata nelle seguenti misure:

lire 22.000 mensili per i ciechi assoluti;

lire 18.000 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è aumentato da lire 18.000 a lire 22.000.

L'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è elevata da lire 10.000 a lire 22.000 mensili.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974 ».

**PRESIDENTE.** La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: e per i ciechi civili assoluti viene corrisposta al titolo della cecità.*

5. 1. **La Commissione.**

Ricordo che, con la sua replica di ieri, l'onorevole relatore ha anche inteso illustrare tutti gli emendamenti della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 6 del decreto-legge.

GUARRA, *Segretario*, legge:

*(Condizioni economiche per le provvidenze ai ciechi civili).*

« La pensione non reversibile e l'assegno a vita di cui al precedente articolo 5 spettano ai ciechi civili, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili

all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 1.320.000 annue.

Le condizioni economiche di cui al precedente comma valgono anche per la concessione dell'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dall'articolo 4 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

L'indennità di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non riveribile, prevista dall'articolo 7 della citata legge, spetta, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 1.920.000 annue ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dell'articolo 6, sostituire le parole: di cui all'articolo 4, con le seguenti: di cui agli articoli 4 e 7.*

6. 1. **Zaffanella, Borra, Ligori.**

L'onorevole Zaffanella ha facoltà di svolgerlo.

**ZAFFANELLA.** Signor Presidente, questo emendamento tende ad evitare una eventuale interpretazione restrittiva nella assegnazione delle indennità per i ciechi: abbiamo pertanto ritenuto opportuno aggiungere, oltre a quello all'articolo 4, un riferimento anche all'articolo 7.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 14 del decreto-legge.

**GUARRA, Segretario, legge:**

*(Assegni familiari).*

« A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974, le misure degli assegni familiari previste dalle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, sono così modificate:

Tabella A):

per ciascun figlio lire 1.860 settimanali;  
per il coniuge lire 1.860 settimanali;

Tabella B) e C):

per ciascun figlio lire 8.060 mensili;  
per il coniuge lire 8.060 mensili.

Gli importi di cui al precedente comma e quelli per gli altri familiari a carico, nonché le maggiorazioni della pensione sostitutive degli assegni familiari, sono aumentati del 10 per cento nei confronti di coloro che sono assoggettati a ritenuta alla fonte ».

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

« All'articolo 14 aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ai fini della spesa di cui al comma precedente è autorizzata, a partire dall'anno 1974, l'erogazione, a carico del bilancio dello Stato, di un contributo annuo di lire 80 miliardi a favore della Cassa unica per gli assegni familiari.

14. 1. **Governo.**

« Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente articolo 14-bis:

La misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dalla legge 30 giugno 1971, n. 509, per ciascun figlio e persone equiparate a carico è elevata a lire 79.000 annue a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge 30 giugno 1971, n. 509, è fissato in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 60 miliardi per l'anno 1976 ed in lire 72 miliardi annui a partire dall'anno 1977.

14. 01. **Governo.**

Ricordo che, con la sua replica di ieri, l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale ha anche inteso illustrare tutti gli emendamenti del Governo.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 14 con i seguenti:*

Gli assegni familiari ed i trattamenti di famiglia comunque denominati e le prestazioni a carico delle assicurazioni contro la disoccupazione e la tubercolosi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

La spesa di cui al comma precedente è posta, a partire dall'anno 1974, a carico del bilancio dello Stato; viene erogato, a questo scopo, un contributo annuo di lire 80 miliardi a favore della Cassa unica per gli assegni familiari.

**14. 02. Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, de Vidovich, Tassi, Galasso, Santagati.**

**BORROMEO D'ADDA.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BORROMEO D'ADDA.** Il nostro emendamento riguarda il problema della tassazione degli assegni familiari, su cui già in Commissione e in aula si era registrata una concordanza di opinioni tra tutte le forze politiche.

Ho qui il resoconto stenografico della seduta del 20 febbraio riguardante la discussione del disegno di legge n. 2695, dove si legge che è stata espressa generale concordanza sulla esigenza di condurre chiari principi di riforma del sistema degli assegni familiari. Il relatore di maggioranza, in quella occasione osservava che era stata sottolineata la necessità di sancire espressamente nel provvedimento la non assoggettabilità ad imposta delle somme percepite per assegni familiari, esprimendosi dissenso circa l'espedito di elevare la misura degli assegni fino a concorrenza dell'aggravio derivante dall'assoggettamento ad imposta, in quanto il tutto in sostanza, si sarebbe ridotto a prevedere a carico della cassa assegni familiari un prelievo a favore dell'erario, corrisposto per il tramite dei lavoratori, contraddicendo così ai principi ed alle necessità che sono state indicate nel dibattito.

Questi concetti erano del resto contenuti anche nella relazione per la maggioranza, alla pagina 16.

Analogha proposta è stata avanzata dal gruppo comunista, per bocca dell'onorevole Gramegna, il quale ha detto: « Proporremo la non tassabilità degli assegni familiari, così come si propone la non tassabilità di alcune fasce di pensioni ».

Identica espressione è stata usata da altri oratori, sia democristiani — come l'onorevole Ines Boffardi — e sia di altri gruppi. In tal senso, inoltre si è pronunciata alla unanimità anche la Commissione lavoro.

Ora abbiamo l'occasione di tradurre in pratica questo intendimento, visto che una larghissima maggioranza — come ritengo sia logico che il Parlamento faccia — è disponibile per l'approvazione di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 14 con i seguenti:*

Gli assegni familiari, le quote di aggiunte di famiglia e le maggiorazioni per carichi familiari non concorrono alla formazione del reddito imponibile agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

La disposizione contemplata dal precedente comma ha efficacia a far data dal 1° gennaio 1974.

**14. 03. Gramegna, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli, Noberasco, Pochetti, Sgarbi, Bompiani Luciana, Zoppetti, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Vespignani, Cirillo.**

**PELLICANI GIOVANNI.** Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PELLICANI GIOVANNI.** L'emendamento che sottoponiamo all'attenzione della Camera riproduce la nostra proposta di legge n. 2688. Con esso si propone di non sottoporre a tassazione gli assegni familiari, così come, del resto, avveniva prima dell'introduzione della riforma tributaria; e così come dovrebbe ugualmente avvenire oggi, ove si interpretasse correttamente il decreto delegato per la tassazione delle persone fisiche.

Noi riteniamo infatti, convenendo in ciò con illustri studiosi che si sono occupati dell'argomento, che la circolare ministeriale n. 1, ove si dispone la tassazione gli assegni familiari, costituisca una forzatura della normativa vigente poiché il disposto della legge prevede che la tassazione avvenga per quegli emolumenti ed assegni percepiti in dipendenza del lavoro prestato, mentre è noto che gli assegni familiari vengono percepiti non già in rapporto al lavoro prestato, ma in rapporto al carico familiare.

Ma al di là di queste considerazioni, che forse ci porterebbero lontano, anche se vanno

richiamate alla attenzione dei colleghi, vorremmo sottolineare il fatto che il Governo si ostina a mantenere una posizione negativa di fronte ad un orientamento unanime della Camera. La Commissione lavoro si era espressa nella sua totalità per la non tassabilità degli assegni familiari. Ancora pochi giorni fa abbiamo udito dal capogruppo del partito socialista, onorevole Mariotti, in occasione del suo intervento nel dibattito sulla fiducia al Governo, sottolineare la necessità di assumere rapidamente delle misure per sgravare i redditi dei lavoratori dipendenti, mentre abbiamo delle labili assicurazioni da parte del Governo per l'aumento di poche migliaia di lire (appena 12 mila lire) della detrazione per le spese di produzione che non consentirà di fare fronte nemmeno agli ultimi aumenti sanciti o che stanno per essere sanciti in questi ultimi giorni. Di fatto ci troviamo di fronte ad un inasprimento fiscale nei confronti dei lavoratori che non sarà corretto da quell'aumento del 10 per cento dell'assegno familiare proposto dal Governo, che da una parte rappresenta — come ha sottolineato la stessa Commissione — un espediente, e dall'altro non potrà riparo all'aggravio fiscale, perché la tassazione per molti lavoratori non sarà pari al 10 per cento, ma sarà del 13, del 16 per cento. Arriveremo pertanto ad una situazione in cui i lavoratori che hanno un alto carico familiare saranno tassati in misura maggiore, proprio perché da calcoli fatti, che risparmi ai colleghi, in ragione del carico familiare l'aliquota potrà scattare dal 13, al 16 ed anche al 19 per cento e verrà ad annullarsi il beneficio delle stesse detrazioni per i carichi familiari.

Riteniamo quindi che la posizione del Governo debba essere corretta, che ci si debba uniformare all'orientamento manifestato da tutta la Camera e che debbano essere respinte quelle motivazioni cosiddette di principio pretestuosamente avanzate dal Governo e da alcuni esponenti della maggioranza, secondo le quali se si accettasse questa « deroga » si aprirebbe un varco attraverso cui passerebbero poi altre esenzioni per altre categorie o per altri soggetti (le pressioni delle altre categorie potranno essere accolte solo se questa sarà la volontà della maggioranza e soprattutto del Governo). Dall'altra parte respingiamo anche le obiezioni relative alla copertura avanzate dal Governo, perché questa entrata non era affatto prevista dal bilancio dello Stato. Infatti, quando abbiamo discusso il bilancio di previsione, in modo particolare nella relazione del relatore Pandolfi (il Governo non lo aveva fatto) sono stati disaggregati i dati della en-

trata. Da questa disaggregazione non risulta affatto una entrata per la tassazione degli assegni familiari, dato che l'entrata è rappresentata unicamente dai redditi di lavoro e dalla previsione della loro tassazione.

Per altro verso non possiamo non richiamare la gravità del fatto che con il procedimento proposto dal Governo si viene a gravare sulla Cassa assegni familiari con un onere cospicuo, che in parte il Governo propone ora di diminuire, che resta comunque cospicuo, e viene sottratto quindi alla disponibilità dei lavoratori. La linea che secondo noi, ma non solo secondo noi, visto che in tal modo si sono pronunciati tutti i settori della Camera (anche se ora molti settori non si apprestano a confermare nei fatti tale orientamento), dovrebbe essere accolta è quella che si esprime attraverso l'approvazione del nostro emendamento, che rappresenta anche la posizione del mondo del lavoro, delle organizzazioni sindacali e della maggioranza delle forze politiche rappresentate in questo Parlamento.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

La misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dalla legge 30 giugno 1971, n. 509, per ciascun figlio e persone equiparate a carico è elevata:

a lire 65.000 annue dal 1° gennaio 1974;  
a lire 75.000 annue dal 1° gennaio 1975;  
a lire 85.000 annue dal 1° gennaio 1976;  
a lire 96.720 annue dal 1° gennaio 1977.

**14. 04. Pochetti, Gramegna, Bastianelli, Esposto, Di Marino.**

**POCHETTI.** Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

La misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dalla legge 30 giugno 1971, n. 509, per

ciascun figlio e persone equiparate a carico è elevata:

- a lire 65.000 annue dal 1° gennaio 1974;
- a lire 75.000 annue dal 1° gennaio 1975;
- a lire 85.000 annue dal 1° gennaio 1976;
- a lire 96.720 annue dal 1° gennaio 1977.

14. 05. Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, Tassi, de Vidovich.

TASSI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mondo del lavoro attraversa un periodo alquanto disagiato. L'aumento del costo della vita è purtroppo ormai noto a tutti, però sembra che il mondo della campagna debba essere sempre quello che deve rimanere più negletto nei provvedimenti emanati da quest'aula.

Dopo lunghe nostre richieste, e richieste di altre parti politiche, il Governo ha accettato l'articolo 14-bis, con la solita promessa per l'avvenire, non realizzando assolutamente niente per quanto attiene alla grave situazione attuale che i lavoratori devono affrontare e la dura realtà di tutti i giorni.

Si parla, quindi, dell'introduzione di un aumento degli assegni familiari dal 1° gennaio 1975, mentre la realtà di tutti i giorni cozza con le difficoltà economiche delle famiglie.

Ecco perché noi abbiamo chiesto che gli aumenti e i vantaggi a favore dei lavoratori della terra, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, siano immediati, con una somma di lire 65.000 annue dal 1° gennaio 1974, con una somma di lire 75.000 annue dal gennaio 1975, con una somma di 85.000 lire annue dal gennaio 1976 e di lire 96.720 dal gennaio 1977.

Riteniamo con questo emendamento di fornire un piccolo contributo per la soluzione dei problemi dei lavoratori della campagna. Non dobbiamo dimenticare che la crisi attuale è in buona parte determinata dal fatto che, per tanti anni, particolarmente i governi di centro-sinistra hanno sempre considerato la agricoltura come un settore secondario, se non addirittura, come ha affermato lo stesso onorevole La Malfa in qualche occasione, tollerato e mal tollerato.

Il mondo della campagna oggi, come avviene quando si fanno le cose contro natura, comporta una notevole spesa sotto il profilo del nostro approvvigionamento alimentare, e le difficoltà in cui si trovano le aziende agricole comportano anche una insufficiente produzione per l'alimentazione nazionale.

Sarebbe quindi opportuno, direi prioritario, come si usa dire oggi, intervenire a favore dei lavoratori delle campagne, per far sì che la produzione agricola possa riprendere e rendere al massimo delle sue possibilità.

Si parla tanto di piani, di interventi e di incentivi, ma a tutt'oggi non abbiamo visto ancora nulla. Abbiamo la prima occasione per dare un po' di fiducia a coloro che sono legati alla terra più dalla passione che non dalla convenienza economica; ritengo quindi che la Camera dovrà approvare questo emendamento, di portata identica a quella di emendamenti presentati da altre parti politiche, e che pertanto dovrebbe trovare larghissima convergenza, certamente nei deputati che in questa Camera rappresentano la Coldiretti.

PRESIDENTE. L'articolo 16 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Incompatibilità degli assegni familiari con altri trattamenti di famiglia).*

Gli assegni familiari relativi a pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le quote di maggiorazione per carichi familiari delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi previsti per le persone di cui agli articoli 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, e 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, spettano una sola volta per uno stesso beneficiario e non sono compatibili con gli assegni familiari e con altri trattamenti di famiglia comunque denominati, a chiunque spettanti in forza di legge, per lo stesso beneficiario.

Qualora sussista il diritto a trattamenti diversi è data facoltà di opzione per il trattamento di importo più favorevole.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti della prescrizione vigente in materia di assegni familiari.

Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani, titolari dell'assegno di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Qualora sussista per lo stesso familiare il diritto a trattamenti diversi, ferma restando

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

l'erogazione della maggiorazione della pensione, spetta anche l'assegno familiare o il diverso trattamento di famiglia limitatamente alla differenza risultante tra la precedente prestazione e l'importo dell'assegno familiare.

16. 1. **La Commissione.**

*Dopo l'articolo 16 aggiungere i seguenti:*

**ART. 16-bis.**

*(Prescrizione degli assegni familiari).*

L'articolo 23 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

« Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.

Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Ispettorato del lavoro. La prescrizione è interrotta altresì dalla intimazione dell'Ispettorato del lavoro ».

Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è elevato a cinque anni.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 23 del testo unico sugli assegni familiari, nel testo modificato dal presente articolo, nonché le disposizioni di cui al quarto capoverso del presente articolo, si applicano anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. 01. **La Commissione.**

**ART. 16-ter.**

*(Valutazione dei periodi di aspettativa ai fini degli assegni familiari).*

I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o

della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati.

16. 02. **La Commissione.**

L'articolo 17 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Lavori dipendenti).*

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato nella misura del 20,10 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,45 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,65 per cento a carico del lavoratore.

Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo è fissato nella misura del 7,10 per cento delle retribuzioni, determinate con le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Tale contributo è ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.

La misura del contributo di cui ai precedenti commi è comprensiva dell'aliquota addizionale contributiva dello 0,10 per cento dovuta dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per il finanziamento degli asili nido comunali e dello 0,20 per cento, il cui gettito, in base all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 934, è devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il secondo comma con i seguenti:*

Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo è fissato nella misura del 7,10 per cento delle retribuzioni, determinate con le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonché ai pescatori delle acque in-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

terne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sempreché non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Tale contributo è ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.

17. 3.

**La Commissione.**

*Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo 17-bis:*

*(Lavoratori dello spettacolo).*

Per far fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di pensione previsti dal presente decreto-legge, i contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento.

L'assegno provvisorio integrativo non spetta ai lavoratori dello spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

17. 01.

**La Commissione.**

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, dai lavoratori del settore agricolo e delle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che sono escluse dai benefici di cui all'articolo 14 della legge 15 marzo 1973, n. 27, è fissato nella misura del 7,10 per cento delle retribuzioni, determinate con le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Tale contributo è ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.

17. 2. **Ballarin, Guglielmino, Cerra, Conte, Foscarini, Scipioni, Bastianelli, Astolfi Maruzza, Menichino, Skerk, Faenzi.**

L'onorevole Ballarin ha facoltà di svolgerlo.

**BALLARIN.** Lo ritiro, signor Presidente, e vorrei spiegarne i motivi.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ballarin, sarebbe più opportuno che lei lo facesse al momento della votazione.

**BALLARIN.** D'accordo, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** L'articolo 18 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Artigiani e commercianti).*

Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e dagli esercenti attività commerciale ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, nella misura di lire 2.400 mensili.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*« All'articolo 18, alle parole: nella misura di lire 2.400 mensili, sostituire le seguenti: nella misura di lire 2.500 mensili ».*

18. 1.

**Governo.**

L'articolo 19 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Lavoratori agricoli).*

Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti, nonché dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, nella misura di lire 82 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni.

Con la stessa decorrenza il contributo base dovuto per le donne e i ragazzi, per ogni giornata di iscrizione nella gestione predetta, è fissato nella stessa misura prevista per gli uomini.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*« Al primo comma dell'articolo 19 sostituire le parole: nella misura di lire 82 per giornata, con le seguenti: nella misura di lire 85 per ogni giornata ».*

19. 1.

**Governo.**

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole: nella misura di lire 82 per ogni giornata, con le seguenti: nella misura di lire 98 per ogni giornata.*

19. 2. **Del Pennino, Biasini, Compagna.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerlo.

DEL PENNINO. Signor Presidente, il nostro emendamento tende ad elevare da 82 a 98 lire per giornata il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, in relazione a quanto introdotto all'articolo 4-bis con l'emendamento 4.01 della Commissione, che maggiora le quote per i familiari a carico dei pensionati della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Noi riteniamo che il tipo di provvidenza prevista all'articolo 4-bis non possa essere coperta con un ulteriore aggravio da parte dello Stato, ma, così come avviene per la gestione degli artigiani e dei commercianti, la copertura debba essere garantita attraverso il ricorso al contributo delle categorie. Quindi non ci rendiamo conto dell'opportunità di adottare una formula diversa rispetto a quella inizialmente indicata dallo stesso Governo, che prevedeva a carico delle categorie la copertura di questi miglioramenti mentre l'attuale emendamento del Governo 19.1 riversa sullo Stato l'onere di questi miglioramenti.

PRESIDENTE. L'articolo 20 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica assegni familiari).*

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro di cui alle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è fissata nelle seguenti misure della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153:

1) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novem-

bre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole, salvo quelli indicati nel successivo punto 3);

3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, numero 1136, e successive modificazioni ed integrazioni;

4) 5 per cento per le cooperative, qualunque sia l'attività esercitata, allorché le stesse risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

5) 7,50 per cento a carico di tutti gli altri datori di lavoro.

Per i datori di lavoro titolari di aziende industriali ed artigiane tessili, fino alla scadenza prevista dall'articolo 20, primo comma, della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota del contributo è fissata nella misura del 4,85 per cento.

Le aliquote contributive di cui sopra possono essere variate, in relazione alle esigenze finanziarie delle gestioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, all'accertamento e alla riscossione dei contributi dovuti per tutti gli operai dipendenti dai datori di lavoro, indicati nei punti 2) e 3) del primo comma del presente articolo, si provvede mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.

Per gli operai di cui al comma precedente l'aliquota contributiva per la Cassa unica per gli assegni familiari è calcolata sulla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, sono abrogati il secondo comma dell'articolo 20 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, e l'articolo 67 del testo unico delle norme sugli assegni familiari nella parte che risulta incompatibile con il presente articolo e le somme che stabiliscono un limite massimo di retribuzione ai fini del calcolo dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari e alla Cassa integrazione guadagni.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 20, sostituire i punti 3) e 4) coi seguenti:*

3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modifiche e integrazioni. Tale aliquota si applica altresì alle cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale - sezione agricola - ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonché ai pescatori delle acque interne di cui alla legge 13 maggio 1958, n. 250.

4) 5 per cento per le rimanenti cooperative e loro consorzi, qualunque sia l'attività esercitata, allorché le stesse risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni.

20. 1.

**La Commissione.**

L'articolo 21 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Minimali).*

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, il limite minimo di retribuzione giornaliera ivi compresa la misura minima giornaliera di tutti i salari medi convenzionali, è elevato per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, a lire 1.500 giornaliere.

Restano ferme, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

Sono abrogate, con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974, tutte le norme incompatibili con quanto disposto nel primo comma del presente articolo, nonché le prime due classi di contribuzione delle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 21 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria della assicurazione generale obbligatoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1432.

21. 1.

**La Commissione.**

L'articolo 22 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Interventi finanziari dello Stato e delle gestioni previdenziali).*

«L'Istituto nazionale della previdenza sociale farà fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto:

relativamente agli articoli 1, 2, 3 e 13 mediante:

a) il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi disposti con gli articoli 17, 18 e 19;

b) le disponibilità derivanti dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti con il trasferimento alla Cassa unica per gli assegni familiari degli oneri corrisposti ai titolari di pensione per i familiari a carico;

c) le disponibilità derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per effetto delle norme di cui all'articolo 23;

d) le disponibilità accertate nella gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

e) l'apporto aggiuntivo dello Stato di cui al successivo articolo 25;

relativamente agli articoli 4 e 14 con il maggior gettito contributivo derivante dalla applicazione dell'articolo 20 del presente decreto ».

È stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

*«All'articolo 22, secondo alinea, sostituire le parole: relativamente agli articoli 1, 2, 3*

e 13, con le seguenti: relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4-bis e 13; e al terzo alinea, aggiungere dopo le parole: dell'articolo 20 del presente decreto, le seguenti: e col contributo dello Stato previsto dallo stesso articolo 14 » (22. 1).

22. 1.

**Governo.**

L'articolo 25 del decreto-legge è del seguente tenore:

(*Fonti di copertura*).

« All'onere di 151 miliardi derivanti al bilancio dello Stato per l'anno 1974 dall'applicazione dell'articolo 24 ed a quello di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 5, 7 e 9 del presente decreto si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

**ART. 25-bis.**

Le pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale inferiori a lire 1.950.000 annue sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per le pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale superiori a lire 1.950.000 annue, ma inferiori a lire 4 milioni annue, la detrazione d'imposta prevista dal terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevata a lire 159.000.

La quota esente e le detrazioni d'imposta di cui ai commi precedenti saranno modificate ogni biennio con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, conformemente al variare dell'indice ISTAT del costo della vita.

25. 01. **Gramegna, Raffaelli, Nicolai Cesarino, Pochetti, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti, Vespignani, Cesaroni, Pellicani Giovanni.**

L'onorevole Gramegna ha facoltà di svolgerlo.

**GRAMEGNA.** Signor Presidente, la questione che poniamo all'attenzione della Camera si riferisce alla detassazione delle pensioni di livello inferiore a 1.950.000 lire annue. Per quanto riguarda le pensioni che sono ad un livello leggermente superiore, col nostro emendamento vengono fissati alcuni orientamenti generali per le quote esenti.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

**ART. 25-bis.**

L'articolo 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, è sostituito dal seguente:

« I marittimi già imbarcati sulle navi di oltre 10 tonnellate di stazza lorda definite minori dall'articolo 136 del codice di navigazione, munite di licenza e aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 1287 dello stesso codice, possono chiedere, se iscritti, anche per effetto della presente legge, alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, il riscatto presso la Gestione marittimi dei periodi di navigazione effettuati su dette navi anteriormente alla data citata, purché coperti da assicurazione generale obbligatoria.

Il riscatto è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dalla copia del foglio matricolare attestante i periodi di servizio prestati di cui si chiede il riconoscimento.

La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, al 7,50 per cento, se anteriori al 1° settembre 1967, e all'1,50 per cento, se posteriori al 31 agosto 1967, della retribuzione di cui alla tabella allegata alla presente legge, corrispondente alla qualifica rivestita, al genere della nave e della navigazione, riferibili al marittimo alla data della presentazione della domanda, ed il versamento deve essere effettuato, a pena di decadenza dalla facoltà di riscatto, entro sei mesi dalla data in cui la Cassa nazionale per la previdenza marinara ne ha comunicato l'importo all'interessato.

L'avvenuto riscatto dei periodi di navigazione di cui al primo comma del presente articolo determina l'iscrizione obbligatoria degli interessati alla Gestione marittimi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli altri marittimi che non possono far valere periodi di navigazione riscattati ai sensi del presente articolo e che risultino imbarcati sulle navi indicate dal primo comma alla data di entrata in vigore della presente legge o che si imbarchino successivamente a tale data, sono iscritti obbligatoriamente alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara con decorrenza dalla data indicata ovvero da quella dell'imbarco.

Nel caso in cui i marittimi che beneficiano dei diritti di cui ai commi precedenti fossero già pensionati con l'Assicurazione generale obbligatoria, si provvederà alla ricostruzione della loro posizione assicurativa e alla riliquidazione della pensione.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo ».

**25. 02. Ballarin, Guglielmino, Cerra, Conte, Foscarini, Scipioni, Bastianelli, Astolfi Maruzza, Menichino, Skerk, Faenzi.**

L'onorevole Ballarin ha facoltà di svolgerlo.

**BALLARIN.** Lo diamo per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

**ART. 25-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1974 è abrogato il quinto comma dell'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

**25. 03. Cattaneo Petrini Giannina, Martini Maria Eletta, Miotti Carli Amalia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Boffardi Ines.**

L'onorevole Giannina Cattaneo Petrini ha facoltà di svolgerlo.

**CATTANEO PETRINI GIANNINA.** Signor Presidente, desidero sottolineare che con questo emendamento si intende parificare di fatto la personalità della donna che lavora alla personalità dell'uomo che lavora. Nel momento

in cui noi stabiliamo con il diritto di famiglia (che non è stato contestato su questo punto nemmeno al Senato) che alla comunità familiare concorrono parimenti uomini e donne e che, sul piano economico, essa si fonda sul lavoro di entrambi, appare strano che mentre i due redditi vengono cumulati (e la riforma tributaria stabilisce che il reddito della moglie debba essere denunciato e cumulato a quello del marito, con i relativi scatti di aliquota, che renderanno certamente all'erario diverse centinaia di milioni), non si riconosca poi la possibilità di abrogare il quinto comma dell'articolo 22 della legge n. 903, che limitava il diritto alla pensione di reversibilità soltanto al vedovo riconosciuto totalmente inabile ai sensi dell'articolo 10 della legge stessa.

Noi chiediamo che le norme recate dal quinto comma dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, vengano abrogate e che il diritto di reversibilità della pensione sia riconosciuto, con piena parità per l'uomo e per la donna.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

**ART. 25-bis.**

All'entrata in vigore della presente legge il diritto alla reversibilità della pensione spetta al marito alle stesse condizioni della moglie.

**25. 04. Sgarbi Bompani Luciana, Gramegna, Pochetti.**

L'onorevole Luciana Sgarbi Bompani ha facoltà di svolgerlo.

**SGARBI BOMPANI LUCIANA.** Signor Presidente, sottolineo anch'io la fondatezza del principio già affermato dall'onorevole Cattaneo Petrini. È dal 1969, e precisamente da quando approvammo la legge n. 153 per il riordinamento del sistema pensionistico, che abbiamo sollevato in quest'aula il problema cui intende dare risposta il nostro emendamento, e fin da allora, ricordo, si delineò un ampio schieramento favorevole al principio da noi affermato. Fino ad oggi, però, non abbiamo fatto che risollevarlo la questione, la cui soluzione era indicata, fra l'altro, nella proposta di legge Longo. Il principio che la moglie è sempre convivente a carico, e quindi, come tale, ha sempre diritto alla reversibilità, è un principio che legittima certamente

la condizione di inferiorità della donna. È un principio però che si ritorce anche a danno dell'altro coniuge in quanto mai il vedovo — se non quando è a carico della moglie — ha diritto alla reversibilità. Questa discriminazione di trattamento è stata riconosciuta anche dalla Corte dei conti la quale, con pronuncia del 1970, afferma chiaramente che in questa disparità di trattamento, connessa alla differenza di sesso tra due soggetti forniti di eguali mezzi economici propri, può profilarsi un contrasto con il principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, sancito dall'articolo 3 della Costituzione. La Corte dei conti ritiene quindi che concorrano le condizioni richieste per sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Convengo pertanto con l'onorevole Gianina Cattaneo Petrini: questo principio è ancora più anacronistico oggi, dal momento che questa Camera — esclusa l'estrema destra — ha votato per ben due volte un nuovo diritto di famiglia. Riteniamo quindi che sussistano le condizioni, in questo momento, perché la Camera possa recepire a larga maggioranza il principio affermato dal nostro emendamento.

La stessa onorevole Tina Anselmi, in un suo intervento in questa sede, sottolineò la giustezza del principio. Ella non sedeva ancora, allora, sui banchi del Governo; ma speriamo che non abbia cambiato opinione in seguito al suo mutamento di collocazione in quest'aula... Crediamo quindi che sia possibile ottenere oggi l'accoglimento del principio testé delineato.

Signor Presidente, desidero però sottolineare una diversità del nostro emendamento rispetto a quello delle onorevoli colleghe di parte democristiana, nel senso che noi riteniamo che questo principio del diritto alla reversibilità, per il coniuge maschio, per il vedovo, deve sussistere alle stesse condizioni che per la moglie, in tutta la legislazione relativa. Viceversa, nell'emendamento delle colleghe di parte democristiana, si fa riferimento solo, se non erro, all'assicurazione generale obbligatoria, quindi non a tutte le casse sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Soprattutto, voglio riferirmi alla legge n. 46 del 1958, che regola questo diritto per le dipendenti statali. Sappiamo che questa delle lavoratrici statali e parastatali è una delle categorie che più di qualsiasi altra, e certamente non a caso, maturando diritti ad una pensione più elevata rispetto alle altre lavoratrici, ha condotto questa battaglia di prin-

cipio per l'estensione del diritto alla pensione di reversibilità al coniuge.

Sottolineo questa differenza, appunto, ed aggiungo che, in risposta a un nostro emendamento in sede di Commissione, ci era stato detto che, in relazione all'assicurazione sociale, il costo sarebbe stato dell'ordine di circa 3 miliardi e, conseguentemente, vi era disponibilità del Governo a riguardo. Ritengo che le colleghe abbiano colto questa disponibilità, che però non abbiamo ancora visto concretata in questo decreto. Naturalmente, noi non saremmo contrari, qualora lo fosse:

Si tratterà di un subemendamento al mio emendamento, certamente di carattere più estensivo rispetto al contenuto del decreto. In ogni caso, sarà un modo per affermare per la prima volta un principio nuovo, evitando nel contempo un atto di discriminazione nei confronti di una larga parte delle donne lavoratrici, che in tutti questi anni si sono battute proprio per l'affermazione di questo principio. *(Applausi all'estrema sinistra)*.

**PRESIDENTE.** Onorevole Luciana Sgarbi Bompani, le faccio presente che gli emendamenti si riferiscono tutti quanti al testo del decreto-legge concernente il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali, e pertanto non possono avere un significato che vada al di là del contenuto del decreto-legge.

Sono naturalmente ben felice che ella abbia fatto una dichiarazione di principio in favore di alcune categorie di donne lavoratrici. Tendo tuttavia a precisare che la Presidenza accetta l'emendamento da lei presentato solo nel senso che esso inerisce al decreto-legge.

**POCHETTI.** Ma, oltre l'INPS e all'assicurazione generale obbligatoria, anche altri istituti previdenziali, come l'ENPAS, sono in discussione.

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti sono ovviamente riferiti a tutti gli istituti considerati nel testo del decreto-legge.

Prima di dare la parola al relatore per il parere della Commissione sugli emendamenti presentati, si dia lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio su alcuni emendamenti.

**D'ALESSIO, Segretario,** legge: « La Commissione bilancio ha esaminato, in data odierna, gli ulteriori emendamenti presentati, nella seduta di ieri, in Assemblea e da quest'ul-

tima trasmessi per il parere sulle conseguenze finanziarie.

La Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole:

sull'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 19, proposto dai deputati Del Pennino ed altri, limitatamente all'aumento da lire 82 a lire 94 giornaliero del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

sull'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 17, proposto dai deputati Ballarin ed altri; al riguardo la Commissione segnala la necessità di sostituire le parole: " che sono escluse dai benefici di cui all'articolo 14 della legge 15 marzo 1973, n. 27 ", con le altre: " a condizione che siano escluse dai benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 ";

sull'articolo aggiuntivo concernente la pensione di reversibilità, proposto dai deputati Giannina Cattaneo Petrini ed altri.

La Commissione ha deliberato, invece, a maggioranza, di esprimere parere contrario sugli articoli aggiuntivi proposti rispettivamente dai deputati Ballarin ed altri (marittimi già imbarcati sulle navi di oltre 10 tonnellate di stazza lorda) e Gramegna ed altri (esenzione delle pensioni INPS dall'imposta sul reddito delle persone fisiche) ».

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati ?

**BIANCHI FORTUNATO, Relatore.** Esprimo parere favorevole — oltre che naturalmente agli emendamenti presentati dalla Commissione — all'emendamento Zaffanella 6. 1, mentre mi dichiaro contrario — per le ragioni già indicate nella relazione e nel mio intervento di replica — agli emendamenti Tremaglia 14. 02, Gramegna 14. 03, Pochetti 14. 04 e Tremaglia 14. 05. Per quanto riguarda l'emendamento 19. 2, ritengo che il Governo acceda al parere della Commissione bilancio, elevando il contributo a 94 lire, così come è stato deciso dalla Commissione bilancio. Perciò in questo senso la Commissione esprime parere favorevole sugli emendamenti 19. 1 e 19. 2, parere contrario sugli emendamenti 25. 01 e 25. 02.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, l'emendamento 19. 2 parla di lire 98 per ogni giornata, mentre se non sbaglio lei ha parlato di 94 lire.

**BIANCHI FORTUNATO, Relatore.** Avendo la Commissione bilancio espresso parere favorevole alla misura di lire 94 per ogni giornata di lavoro e non a quella di lire 98 e nemmeno all'altra di lire 85, la maggioranza della Commissione accede al parere della Commissione bilancio, di elevare, di fissare in 94 lire a giornata la misura del contributo dovuto dalla categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni per la cassa assegni familiari.

Per quanto si riferisce infine agli emendamenti 25. 03 e 25. 04 il relatore ovviamente dà atto alle colleghe, Cattaneo Petrini e Sgarbi di aver richiamato l'attenzione dell'Assemblea su un tema veramente complesso, che a più riprese la stessa Commissione lavoro ha preso in considerazione. Ovviamente il relatore non può non convenire che esiste questo problema e che esso meriti una giusta soluzione. Sta di fatto che tutto il contesto del decreto-legge al nostro esame mira unicamente a rimediare a certe situazioni di particolare disagio proprie dei trattamenti minimi, inferiori cioè alle esigenze vitali, che hanno motivato questo decreto-legge, come pure il disegno di legge numero 2695. Per questo il relatore pregherebbe le colleghe di voler ritirare i loro due emendamenti, rinviando la soluzione di questo problema alla ripresa della discussione del disegno di legge n. 2695, il che potrebbe avvenire anche nella giornata di domani. Ritengo, fra l'altro, che fissando delle decorrenze perentorie (1° gennaio 1974) automaticamente noi opereremmo uno sbarramento tra coloro che hanno i requisiti prescritti al 31 dicembre 1973 e quelli che invece possono averli acquisiti dal 1° gennaio 1974 in poi.

Onorevoli colleghi, fra l'altro anche questo problema per il momento non rientra — qui parlo come relatore per la maggioranza — fra i punti che la maggioranza di questo Governo hanno considerato come passibili di immediata approvazione. E anche per questo preciso motivo che prego l'onorevole Cattaneo Petrini e la onorevole Sgarbi di meditare sulla opportunità di ritirare gli emendamenti, con l'impegno ovviamente di un maggiore approfondimento allorché dovessimo riprendere l'iter del disegno di legge n. 2695, la sede più appropriata — a mio avviso — per una disciplina precisa e completa che risolva il problema contemplato dei due emendamenti.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**ANSELMI TINA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Esprimo

parere favorevole sull'emendamento Zaffanella 6. 1 e sull'emendamento 5. 1 della Commissione; contrario sugli emendamenti Tremaglia 14. 02, Gramegna 14. 03, Pochetti 14. 04, Tremaglia 14. 05. Esprimo parere favorevole all'emendamento della Commissione 17. 3, e sugli emendamenti del Governo 19. 1 e 19. 2, con la correzione apportata in conformità al parere della Commissione bilancio.

Esprimo parere contrario agli emendamenti Gramegna 25. 01, Ballarin 25. 02. Per quanto riguarda gli emendamenti Cattaneo Petrini Giannina 25. 03 e Sgarbi Bompani Luciana 25. 04, intendo ribadire il consenso del Governo al loro contenuto, in quanto tali emendamenti, come hanno osservato le proponenti, si ricollegano ad un principio di parità affermato dalla Carta costituzionale e che è stato recepito anche da questa Camera in sede di dibattito sul provvedimento riguardante il diritto di famiglia. Poiché, però, esiste un parere contrario del Ministero del tesoro, devo associarmi alla richiesta del relatore affinché non venga pregiudicata la materia e venga invece riproposta in altra sede.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 01, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 02, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 03, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 04, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

DE VIDOVICH. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento della Commissione 2. 05.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VIDOVICH. Signor Presidente, desidero fare una breve dichiarazione di voto per richiamare l'attenzione sull'emendamento della Commissione 2. 05 che è in tutto analogo ad un emendamento che il gruppo del MSI-

destra nazionale aveva presentato nel corso del dibattito in materia pensionistica svoltosi nell'agosto 1972 e che, purtroppo, era stato respinto. Ciò ha una sua importanza ed una sua attualità anche per il fatto che, contrariamente a quanto viene stabilito nell'emendamento, il riscatto a favore dei lavoratori non si limita alla Venezia-Giulia e alla Venezia Tridentina, ma riguarda anche quei lavoratori provenienti dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, per i quali esisteva un limite temporale per richiedere determinati provvedimenti a carattere pensionistico rispetto ai quali avevano indubbio diritto.

L'emendamento al nostro esame, dunque, sana questa situazione che ha un suo riflesso attuale poiché, purtroppo - e noi ci auguriamo che non abbia a verificarsi - si sta proflando un nuovo esodo dalla zona B. I lavoratori che dovessero venire in Italia a seguito a questi ultimi avvenimenti - ripeto, noi auspichiamo che ciò non avvenga - si troverebbero, in assenza della norma stabilita dall'emendamento al nostro esame, nella impossibilità di vedersi riconoscere dei diritti acquisiti, unicamente per la mancanza di una tempestiva presentazione di domanda.

Analogo provvedimento riguardante la apertura dei termini per la qualifica di profugo, la quale ha anche effetti pensionistici, non è stato incluso nel testo dell'emendamento. È stata, infatti approvata dalla Camera, appena un paio di mesi addietro, una legge tendente a riaprire tali termini; purtroppo, una interpretazione del Ministero dell'interno ha escluso che i profughi possano presentare domanda per ottenere il riconoscimento di detta qualifica. Tutto ciò, nonostante che gli atti parlamentari siano chiari in proposito. Noi non riteniamo, a questo punto, che sia necessario un intervento legislativo; ma facciamo un pubblico richiamo, in quest'aula, al ministro degli interni affinché corregga la circolare che esclude coloro che hanno i requisiti formali e sostanziali per godere dei benefici della qualifica di profugo dalla possibilità di avere quest'ultima, solo perché non è stata tempestivamente presentata una domanda. Tutto ciò, nonostante che sia stata approvata una legge che dispone nel senso da me indicato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 2. 0. 5, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 2. 0. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo della Commissione 2. 0. 7.

TREMAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, questo articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione — e che quindi è stato formulato con il concorso dei componenti del « Comitato dei nove » — rappresenta indubbiamente un passo avanti. Desidero, per altro, sottolineare una situazione che la Camera non può oltre disconoscere e disattendere, legata al gravissimo problema cui si riferisce la norma in esame. L'articolo aggiuntivo in questione stabilisce che nei casi previsti dall'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1969, n. 1338, è ridotto del 50 per cento. È bene che la Camera ricordi cosa affermava l'articolo 51 della legge n. 153. Per quanto concerneva gli italiani all'estero, tale norma precisava che la facoltà di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge n. 1338, era estesa a tutti i cittadini italiani che avessero prestato lavoro subordinato all'estero, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.

Ma bisogna andare a riguardare lo spirito della legge n. 1338, che esattamente così si esprime: « Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato ». Diceva, la legge n. 1338: « Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente ».

Salvo il risarcimento del danno, dunque, egregi colleghi e rappresentanti del Governo! Qui ci troviamo di fronte ad uno spirito completamente diverso e, soprattutto, a situazioni diverse. Quando parliamo di diritto di riscatto per quanto riguarda i lavoratori italiani all'estero, ecco che il principio del risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro non c'è, proprio perché noi sappiamo che il lavoratore italiano all'estero questa tutela non può esigere, né può esercitare un diritto consimile. Ecco perché non è giusto il concetto del riscatto; non è giusto perché il lavoratore italiano all'estero, che non è tutelato da convenzioni internazionali viene a pagare, così, due volte, e con questa riduzione una volta e mezza.

Come dicevo, abbiamo fatto un passo avanti; ma noi ci eravamo permessi, già in occasione della discussione del disegno di legge n. 2695, di proporre una soluzione diversa, che qui voglio sottolineare proprio in ragione del nostro impegno e per denunciare le responsabilità di coloro che non hanno voluto accogliere tale nostra proposta. Noi proponevamo che, per i cittadini italiani che avessero svolto lavoro subordinato all'estero, in paesi ove tale prestazione non è coperta da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, o dove comunque non esiste alcuna convenzione con lo Stato italiano o regolamenti di sicurezza sociale previsti dalla Comunità economica europea o dall'Organizzazione internazionale del lavoro, fossero accreditati ai fini pensionistici i contributi figurativi corrispondenti al periodo dell'attività lavorativa prestata all'estero.

Ecco, egregi colleghi, noi siamo arrivati a discutere, anche in quest'aula, anche precedentemente, la posizione degli italiani all'estero in relazione a situazioni di questo genere; abbiamo discusso degli italiani all'estero per la pensione sociale, che non è stata ad essi riconosciuta. Dobbiamo registrare delle situazioni pesantissime, e cioè, la mancanza di sicurezza sociale, di assistenza scolastica, di tutela dei lavoratori italiani all'estero, tanto è vero che poi si verificano aberranti e vergognosi episodi, come quello della recente sentenza svizzera, di Zurigo, che rappresenta un atto veramente ignobile e dimostra come la nostra gente sia mandata allo sbaraglio, senza alcuna protezione e senza che lo Stato intervenga in sua difesa (questo Stato, e soprattutto questo Governo di centro-sinistra).

Detto questo, voteremo a favore dell'articolo aggiuntivo 2. 07, pur con tutte le riserve che abbiamo formulato, perché esso rappre-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

senta pur sempre un passo avanti. Ci auguriamo, per tutti i motivi espressi anche in quest'aula e in questo momento, che il Governo e la Camera vorranno agire in futuro, ma a breve scadenza, perché sia resa giustizia agli italiani all'estero. (*Applausi a destra*).

GRAMEGNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo 2. 07.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Signor Presidente, già in sede di discussione sul disegno di legge n. 2695 presentammo un nostro emendamento — l'emendamento 2.04. — il quale aveva lo scopo di far valere i periodi di lavoro prestato all'estero come contributi figurativi a carico dello Stato in favore degli emigranti. Nel corso di quella discussione non ci furono argomentazioni contrarie alla richiesta avanzata dal nostro gruppo, ma sull'emendamento non si giunse al voto; tuttavia, come ho già accennato, ci sembrò che l'orientamento della maggioranza dell'Assemblea fosse favorevole all'emendamento stesso. Riteniamo ora che l'argomento debba essere affrontato nella sua interezza al fine di garantire ai lavoratori italiani all'estero la possibilità del diritto alla pensione, comprendendovi anche il periodo di lavoro prestato fuori del territorio nazionale. In attesa che si affronti l'argomento e si giunga al voto quando completeremo la discussione del disegno di legge n. 2695, voteremo l'emendamento propositoci dalla Commissione, riservandoci di continuare la battaglia a favore degli emigranti italiani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2. 07 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2. 08 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento della Commissione 2.09.

DE VIDOVIČ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VIDOVIČ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro gruppo voterà a favore di questo articolo aggiuntivo, anche se non è per nulla soddisfatto del modo in cui la materia è stata trattata.

Questo lungo articolo aggiuntivo dovrebbe consentire di provvedere ad una sistemazione provvisoria, ad un inizio di soluzione — direi — del problema delle lungaggini burocratiche dell'INPS che finora non è stato ancora possibile eliminare. Mercè questa soluzione provvisoria, i lavoratori, ora costretti ad attendere lunghi periodi di tempo, potranno percepire una pensione provvisoria, limitata al minimo, anzi al minimo dei minimi, in modo da poter sopravvivere.

E, questo, come dicevo, soltanto l'inizio di una soluzione, visto che da anni in questa Camera si vanno prospettando soluzioni che all'atto pratico si rivelano causa di una situazione peggiore di quella che si intendeva correggere.

Come ho già annunciato, voteremo a favore dell'emendamento, riservandoci tuttavia in altro momento, e con la possibilità di svolgere un discorso più ampio, di rivedere l'intero articolo al fine di raggiungere una soluzione che consenta ai lavoratori, anche tramite la meccanizzazione dei servizi dell'INPS, di ricevere subito la pensione loro spettante e non già degli acconti sommari ed estremamente limitati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 09, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 0. 10, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 0. 11, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 3. 01, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 01, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

Pongo in votazione l'emendamento 5. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Zaffanella 6. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*E approvato*).

Passiamo all'emendamento del Governo 14. 1, accettato dalla Commissione.

TREMAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMAGLIA. Signor Presidente ho chiesto di parlare per proporre che, prima dell'emendamento del Governo 14. 1, sia posto in votazione il mio emendamento 14. 02, perché più lontano dal testo. Tra il mio emendamento e l'emendamento 14. 1, proposto dal Governo, c'è infatti differenza sostanziale. Il testo da noi proposto, a nostro parere, è più lontano dalla formulazione originaria che non l'emendamento del Governo. Per questo motivo, tra l'altro, dovrebbe essere votato per primo. Esso, infatti, tende a porre la spesa a carico dello Stato, mentre l'emendamento del Governo parla esclusivamente di un contributo, senza stabilire il principio che la spesa è a carico dello Stato.

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Signor Presidente, desidererei comprendere meglio come avverrà questa votazione.

L'emendamento 14. 1, presentato dal Governo, parte dal presupposto che gli assegni familiari siano tassati così come stabilisce il Governo e che quindi alla Cassa unica per gli assegni familiari, attraverso una partita di giro, siano restituiti 80 dei 150 miliardi (noi diciamo) che vengono sottratti.

A nostro modo di vedere, allora, il primo emendamento che va posto in votazione è quello Gramegna 14. 03, al fine di stabilire la non tassabilità degli assegni familiari. Infatti, ove lo stesso fosse approvato, tutti gli altri emendamenti dovrebbero ritenersi preclusi.

TREMAGLIA. Signor Presidente, mi sembra che quanto ha detto l'onorevole Pochetti

sia esatto e che dovremmo votare prima l'emendamento 14. 03, unitamente però alla prima parte dell'emendamento 14. 02, visto che con entrambi si chiede la detassazione degli assegni familiari.

PRESIDENTE. Anche la Presidenza ritiene valida questa osservazione. Avverto quindi che si procederà anzitutto alla votazione dell'emendamento Gramegna 14. 03, unitamente al primo comma dell'emendamento Tremaglia 14. 02, ad esso analogo; quindi sarà votata la residua parte dell'emendamento Tremaglia 14. 02; infine l'emendamento del Governo 14. 1.

Avverto altresì che sull'emendamento Gramegna 14. 03 è pervenuta alla Presidenza richiesta di votazione per scrutinio segreto dai deputati Pochetti ed altri, nel prescritto numero.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Gramegna 14. 03, unitamente al primo comma dell'emendamento Tremaglia 14. 02, di analogo contenuto.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	423
Maggioranza . . . . .	212
Voti favorevoli . . . .	206
Voti contrari . . . . .	217

(*La Camera respinge*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Antoniozzi
Abelli	Armani
Accreman	Armato
Aiardi	Arnaud
Aldrovandi	Artali
Aliverti	Ascari Raccagni
Allegri	Assante
Allocca	Astolfi Maruzza
Aloi	Azzaro
Amendola	Baccalini
Andreoni	Baghino
Angelini	Balasso
Anselmi Tina	Baldassari

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

Baldassi	Cabras	Del Duca	Girardin
Baldi	Caiaati	De Leonardis	Giudiceandrea
Ballardini	Caiazza	Delfino	Gramegna
Ballarin	Caldoro	Del Pennino	Grassi Bertazzi
Bandiera	Calvetti	De Maria	Guadalupi
Barba	Canestrari	De Marzio	Guarra
Barbi	Capponi Bentivegna	de Meo	Guglielmino
Bardelli	Carla	De Sabbata	Gui
Bardotti	Capra	de Vidovich	Ianniello
Bargellini	Cardia	Di Giannantonio	Ingrao
Bartolini	Carenini	Di Gioia	Iozzelli
Bassi	Carri	Di Giulio	Iperico
Bastianelli	Carta	Di Puccio	Ippolito
Battaglia	Caruso	Donat-Cattin	Isgrò
Battino-Vittorelli	Casapieri Quagliotti	Donelli	Jacazzi
Beccaria	Carmen	Drago	Korach
Belci	Cassanmagnago	Dulbecco	La Bella
Bellotti	Cerretti Maria Luisa	Erminero	La Loggia
Belluscio	Cassano	Esposito	Lamanna
Benedetti Gianfilippo	Castelli	Fabbri	La Marca
Benedetti Tullio	Castiglione	Fabbri Seroni	Lapenta
Berlinguer Enrico	Cataldo	Adriana	La Torre
Berlinguer Giovanni	Catanzariti	Faenzi	Lattanzio
Berloffa	Cattaneo Petrini	Fagone	Lauricella
Bernini	Giannina	Federici	Lenoci
Bertè	Cavaliere	Felici	Lettieri
Biamonte	Ceravolo	Ferretti	Ligori
Bianchi Alfredo	Cerra	Ferri Mario	Lima
Bianchi Fortunato	Cerri	Ferri Mauro	Lindner
Bianco	Cervone	Fibbi Giulietta	Lizzero
Bini	Cesaroni	Finelli	Lobianco
Bisignani	Chiarante	Fioret	Lodi Adriana
Boдрato	Chiovini Cecilia	Fioriello	Lo Porto
Bodrito	Ciacci	Flamigni	Lucifredi
Boffardi Ines	Ciai Trivelli Anna	Foscarini	Luraschi
Bogi	Maria	Fracanzani	Maçaluso Emanuele
Boldrin	Cirillo	Franchi	Maggioni
Boldrini	Cittadini	Froio	Magnani Noya Maria
Bologna	Ciuffini	Furia	Malfatti
Bonalumi	Coccia	Fusaro	Mancinelli
Bonifazi	Cocco Maria	Galasso	Mancini Vincenzo
Bonomi	Compagna	Galli	Mancuso
Borghì	Conte	Galloni	Marchetti
Borra	Corà	Galluzzi	Marchio
Borromeo D'Adda	Corghi	Gambolato	Mariotti
Bortolani	Costamagna	Garbi	Marocco
Bortot	Cotecchia	Gargani	Martelli
Botta	Cristofori	Gasco	Martini Maria Eletta
Bottarelli	Cuminetti	Gaspari	Marzotto Caotorta
Bottari	Cusumano	Gastone	Maschiella
Brandi	D'Alema	Gava	Masullo
Bressani	D'Alessio	Giadresco	Matta
Brini	Dal Maso	Giannantoni	Mattarelli
Bubbico	Damico	Giannini	Matteini
Bucciarelli Ducci	D'Auria	Gioia	Mazzarrino
Busetto	de Carneri	Giordano	Mazzola
Buzzi	de' Cocci	Giovanardi	Mazzotta
Buzzoni	Degan	Giovannini	Mendola Giuseppa

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

Menichino  
 Merli  
 Messeni Nemagna  
 Meucci  
 Miceli  
 Micheli Pietro  
 Mignani  
 Milani  
 Miotti Carli Amalia  
 Mirate  
 Miroglio  
 Molè  
 Monti Renato  
 Morini  
 Moro Dino  
 Nahoum  
 Napolitano  
 Natali  
 Natta  
 Negrari  
 Niccolai Cesarino  
 Niccolai Giuseppe  
 Nicolazzi  
 Noberasco  
 Nucci  
 Olivi  
 Orlando  
 Orsini  
 Palumbo  
 Pandolfi  
 Pani  
 Pascariello  
 Pavone  
 Peggio  
 Pegoraro  
 Pellegatta Maria  
 Pellicani Giovanni  
 Pellizzari  
 Pennacchini  
 Perantuono  
 Pezzati  
 Picchioni  
 Piccinelli  
 Picciotto  
 Piccoli  
 Piccone  
 Pirolò  
 Pisanu  
 Pisicchio  
 Pisoni  
 Pistillo  
 Pochetti  
 Poli  
 Postal  
 Prearo  
 Pucci  
 Pumilia  
 Radi

Raffaelli  
 Raicich  
 Rampa  
 Raucci  
 Rausa  
 Rauti  
 Reichlin  
 Rende  
 Revelli  
 Riccio Pietro  
 Riela  
 Riga Grazia  
 Roberti  
 Rognoni  
 Rosati  
 Ruffini  
 Russo Carlo  
 Russo Ferdinando  
 Russo Vincenzo  
 Sabbatini  
 Saccucci  
 Salizzoni  
 Salvatore  
 Salvatori  
 Salvi  
 Sangalli  
 Santagati  
 Santuz  
 Sanza  
 Sartor  
 Sboarina  
 Sbriziolo De Felice  
 Eirone  
 Scarlato  
 Schiavon  
 Scipioni  
 Scotti  
 Scutari  
 Segre  
 Servadei  
 Sgarbi Bompani  
 Luciana  
 Sgarlata  
 Signorile  
 Simonacci  
 Sinesio  
 Sisto  
 Skerk  
 Sobrero  
 Spagnoli  
 Speranza  
 Spinelli  
 Spitella  
 Stefanelli  
 Stella  
 Storchi  
 Strazzi  
 Talassi Giorgi Renata

Tamini  
 Tani  
 Tantalo  
 Tassi  
 Tedeschi  
 Terranova  
 Terraroli  
 Tesi  
 Tesini  
 Tessari  
 Tocco  
 Todros  
 Tortorella Aldo  
 Traina  
 Traversa  
 Tremaglia  
 Tripodi Girolamo  
 Triva  
 Truzzi  
 Turchi  
 Urso Giacinto

Urso Salvatore  
 Vaghi  
 Valensise  
 Valori  
 Vania  
 Venegoni  
 Venturini  
 Venturoli  
 Vespignani  
 Vetere  
 Vetrano  
 Vincenzi  
 Vitali  
 Zaccagnini  
 Zaffanella  
 Zamberletti  
 Zanibelli  
 Zolla  
 Zoppetti  
 Zurlo

*Sono in missione:*

Pedini  
 Rizzi

Vetrone

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Tremaglia 14. 02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 14. 1.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo 14. 01 del Governo.

**DEL PENNINO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DEL PENNINO.** Desidero annunciare, signor Presidente, che il gruppo repubblicano si asterrà nella votazione sull'articolo aggiuntivo del Governo 14. 01, che eleva gli assegni familiari per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, da 55 a 79 mila lire all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 1975, con una maggiore spesa per lo Stato di 88 miliardi nel quadriennio 1974-77.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

Tale emendamento, infatti, aumenta l'onere in misura che va al di là dei limiti di compatibilità considerati accettabili, nel quadro di una politica di bilancio, dal precedente Governo. Rappresenta, inoltre, un modo di affrontare il problema dei trattamenti previdenziali dei lavoratori autonomi sulla base di un esame settoriale delle singole richieste, senza adeguato ricorso al contributo delle categorie, che appare frutto di una impostazione destinata ad aggravare la situazione delle gestioni previdenziali e a non consentire una organica risoluzione del problema.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 14. 01.

*(E approvato).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo Pochetti 14. 04, di contenuto identico all'articolo aggiuntivo Tremaglia 14. 05.

**POCHETTI.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**POCHETTI.** Signor Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto, tendente soprattutto a richiamare l'attenzione degli onorevoli deputati sugli emendamenti che dovranno essere tra breve votati.

Si tratta di emendamenti già approvati all'unanimità dal Comitato dei nove e relativi ad una programmata unificazione degli assegni familiari per i lavoratori autonomi e in modo particolare per i coltivatori diretti.

Con l'emendamento che era stato preparato e approvato dal Comitato dei nove gli assegni familiari dei lavoratori autonomi sarebbero stati portati a lire 65 mila annue dal 1° gennaio 1974, a lire 75 mila annue dal 1° gennaio 1975, a lire 85 mila annue dal 1° gennaio 1976, a lire 96.720 annue dal 1° gennaio 1977. Sulla base del presupposto che gli assegni familiari dei lavoratori dipendenti potessero rimanere fermi per questi anni, si sarebbe avuta la parificazione degli assegni familiari tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti.

È da tener conto che la legge n. 153 prescriveva che entro il dicembre 1975 si sarebbe dovuto arrivare all'unificazione dei trattamenti di pensione dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti. Naturalmente tale unificazione dovrà passare anche attraverso l'unificazione dell'età pensionabile e quella dei

trattamenti di famiglia. Quindi la parificazione degli assegni familiari è un passo verso quel trattamento unificato, già programmato dalla legge n. 153.

Ritengo che una buona parte di deputati della democrazia cristiana, soprattutto coloro che rappresentano gli interessi dei coltivatori diretti, e i deputati del partito socialista e del partito socialdemocratico debbano accedere di buon grado alla proposta insita negli emendamenti da noi presentati. Finalmente in tal modo si potrà rendere giustizia ai coltivatori diretti. *(Applausi all'estrema sinistra).*

**MANCINI VINCENZO, Relatore.** Chiedo di parlare, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MANCINI VINCENZO, Relatore.** A nome della Commissione, desidero far presente, relativamente agli articoli aggiuntivi 14. 04 e 14. 05, che la seconda progressione degli aumenti, prevista in lire 75 mila annue a decorrere dal 1° gennaio 1975, dovrebbe essere depennata, in quanto risulta preclusa alla votazione dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 14. 01 proposto dal Governo, che prevede a partire dal 1975 l'elevazione a lire 79 mila degli assegni familiari.

**PRESIDENTE.** L'osservazione della Commissione è pertinente. Gli onorevoli firmatari degli emendamenti 14. 04 e 14. 05 sono d'accordo?

**POCHETTI.** Sì, signor Presidente.

**TREMAGLIA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Avverto che sull'articolo aggiuntivo Pochetti 14. 04 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Pochetti ed altri, nel prescritto numero.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione segreta sugli articoli aggiuntivi Pochetti 14. 04 e Tremaglia 14. 05.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	406
Maggioranza . . . . .	204
Voti favorevoli . . . .	197
Voti contrari . . . . .	209

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bertè
Abelli	Biagioni
Accreman	Biamonte
Aiardi	Bianchi Alfredo
Aldrovandi	Bianchi Fortunato
Alfano	Bianco
Aliverti	Bini
Allegri	Bisignani
Allocca	Bodrato
Aloi	Bodrito
Andreoni	Boffardi Ines
Angelini	Bogi
Anselmi Tina	Boldrin
Antoniozzi	Boldrini
Armani	Bologna
Armato	Bonalumi
Arnaud	Bonifazi
Ascari Raccagni	Bonomi
Assante	Borghesi
Astolfi Maruzza	Borra
Azzaro	Borromeo D'Adda
Baccalini	Bortot
Baghino	Botta
Balasso	Bottarelli
Baldassari	Bottari
Baldassi	Bova
Baldi	Brandi
Ballarin	Bressani
Bandiera	Brini
Barba	Bucciarelli Ducci
Barbi	Buzzi
Bardelli	Buzzoni
Bardotti	Cabras
Bartolini	Caiati
Bassi	Caiazza
Bastianelli	Calabrò
Battino-Vittorelli	Caldoro
Beccaria	Calveti
Belci	Canestrari
Bellotti	Capponi Bentivegna
Belluscio	Carla
Bemporad	Capra
Benedetti Gianfilippo	Cardia
Benedetti Tullio	Carenini
Berlinguer Enrico	Carri
Berlinguer Giovanni	Carta
Berloffa	Caruso
Bernini	

Casapieri Quagliotti	Donat-Cattin
Carmen	Donelli
Cassanmagnago	Drago
Cerretti Maria Luisa	Dulbecco
Cassano	Erminero
Castelli	Esposito
Cataldo	Fabbri
Catanzariti	Faenzi
Cattaneo Petrini	Fagone
Giannina	Federici
Cavaliere	Felici
Ceravolo	Ferrari-Agradi
Cerra	Ferretti
Cerri	Ferri Mario
Cervone	Ferri Mauro
Cesaroni	Fibbi Giulietta
Chiarante	Finelli
Chiovini Cecilia	Fiolet
Ciacchi	Fioriello
Ciaffi	Flamigni
Ciai Trivelli Anna	Foscarini
Maria	Fracanzani
Cirillo	Franchi
Cittadini	Froio
Ciuffini	Furia
Coccia	Fusaro
Cocco Maria	Galasso
Compagna	Galli
Conte	Galloni
Corà	Galluzzi
Corghi	Gambolato
Corti	Garbi
Costamagna	Gasco
Cotecchia	Gaspari
Cristofori	Gastone
Cuminetti	Giadresco
Cusumano	Giannantoni
D'Alema	Giannini
D'Alessio	Gioia
Dal Maso	Giordano
Damico	Giovanardi
D'Auria	Giovannini
de Carneri	Giudiceandrea
de' Cocci	Gramegna
Degan	Grassi Bertazzi
Del Duca	Guadalupi
De Leonardis	Guarra
Delfino	Guglielmino
Del Pennino	Ianniello
De Maria	Ingrao
De Marzio	Iozzelli
de Meo	Iperico
De Sabhata	Isgrò
de Vidovich	Jacazzi
Di Giannantonio	Korach
Di Gioia	La Bella
Di Giulio	Laforgia
Di Puccio	Lamanna

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

La Marca	Negrari	Salizzoni	Tedeschi
Lapenta	Niccolai Cesarino	Salvatore	Terranova
Lattanzio	Noberasco	Salvatori	Terraroli
Lettieri	Nucci	Salvi	Tesi
Ligori	Olivi	Sangalli	Tesini
Lima	Orlandi	Santagati	Tessari
Lindner	Orsini	Santuz	Todros
Lizzero	Pandolfi	Sartor	Tortorella Aldo
Lobianco	Pani	Sboarina	Traina
Lodi Adriana	Pascariello	Sbriziolo De Felice	Traversa
Lo Porto	Pavone	Eirene	Tremaglia
Lucchesi	Peggio	Scarlato	Tripodi Girolamo
Lucifredi	Pegoraro	Schiavon	Triva
Luraschi	Pellegatta Maria	Scipioni	Truzzi
Macaluso Emanuele	Pellicani Giovanni	Scotti	Turchi
Maggioni	Pellizzari	Scutari	Urso Giacinto
Magnani Noya Maria	Pennacchini	Segre	Urso Salvatore
Mancinelli	Perantuono	Servadei	Vaghi
Mancini Vincenzo	Perrone	Sgarbi Bompani	Valensise
Mancuso	Pezzati	Luciana	Valori
Marchetti	Piccinelli	Sgarlata	Vania
Marchio	Picciotto	Sinesio	Venegoni
Marino	Piccoli	Sisto	Venturini
Mariotti	Piccone	Skerk	Venturoli
Marocco	Pirolò	Sobrero	Vespignani
Marras	Pisanu	Spagnoli	Vetere
Martelli	Pisoni	Speranza	Vetrano
Martini Maria Eletta	Pistillo	Spinelli	Vincelli
Marzotto Caotorta	Pochetti	Spitella	Vincenzi
Maschiella	Poli	Stefanelli	Vitali
Masciadri	Postal	Stella	Zaccagnini
Matta	Prearo	Strazzi	Zaffanella
Mattarelli	Pucci	Sullo	Zamberletti
Matteini	Pumilia	Talassi Giorgi Renata	Zanibelli
Matteotti	Radi	Tamini	Zanini
Mazzarrino	Raffaelli	Tani	Zolla
Mazzola	Raicich	Tantalo	Zoppetti
Mazzotta	Rampa	Tassi	Zurlo
Mendola Giuseppa	Raucci		
Menichino	Rausa		
Merli	Rauti		
Messeni Nemagna	Reggiani		
Meucci	Reichlin		
Miceli	Rende		
Micheli Pietro	Revelli		
Mignani	Riccio Pietro		
Milani	Riela		
Miotti Carli Amalia	Riga Grazia		
Mirate	Righetti		
Miroglio	Roberti		
Molè	Rognoni		
Monti Renato	Rosati		
Morini	Ruffini		
Moro Dino	Russo Carlo		
Nahoum	Russo Ferdinando		
Napolitano	Russo Vincenzo		
Natali	Sabbatini		
Natta	Saccucci		

*Sono in missione:*

Pedini	Vetrone
Rizzi	

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 16. 1, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 16. 01, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 16. 02, accettato dal Governo.

(È approvato).

È stato ritirato l'emendamento 17. 2 dell'onorevole Ballarin, il quale ha preannunciato una dichiarazione.

L'onorevole Ballarin ha facoltà di parlare.

BALLARIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché la Commissione, rielaborando gli articoli 17 e 20, ha accolto sostanzialmente i nostri emendamenti, noi li ritiriamo. Vorrei tuttavia mettere in risalto che — oltre ai vantaggi economici sensibili per i pescatori, che altrimenti sarebbero stati gli unici lavoratori italiani a ricevere un danno dal provvedimento in discussione, per l'aumento delle tabelle retributive — grande rilevanza ha il fatto che finalmente in una legge italiana la pesca è stata agganciata all'agricoltura, così come vuole la Comunità economica europea.

Restano irrisolti altri problemi, che riguardano i pescatori della piccola pesca, soggetti alla legge n. 250 del 1958, che non hanno ancora l'indennità di disoccupazione, non godono dell'indennità di malattia, percepiscono assegni familiari ridotti, non sono assistiti da una cassa integrazione guadagni. Pertanto, ritirando gli emendamenti, noi ci impegneremo nel futuro perché anche questi problemi siano risolti.

PRESIDENTE. È stato presentato dagli onorevoli Scotti ed altri, nel prescritto numero, il seguente subemendamento all'emendamento della Commissione 17. 3:

*Al secondo comma dell'emendamento 17. 3, dopo le parole: nonché ai pescatori, sopprimere le parole: delle acque interne.*

L'onorevole Scotti ha facoltà di illustrarlo.

SCOTTI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su tale subemendamento?

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. E il Governo?

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo subemendamento all'emendamento 17. 3 della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 17. 3 della Commissione, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 17. 01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 18. 1, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 19. 2 dell'onorevole Del Pennino ed altri.

ZANIBELLI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, c'è un equivoco che può essere subito chiarito. Il Governo ieri, nel corso della seduta della Commissione, aveva proposto di portare il contributo da 82 a 85 lire. In contrapposizione con questa indicazione del Governo, l'onorevole Del Pennino aveva proposto, invece, che rimanesse fermo il contributo nella misura di lire 98. Questa mattina la Commissione bilancio, come risulta dal parere che lei ha potuto conoscere e che è stato letto dal segretario, ha proposto che il contributo passi da 82 a 94 lire. La Commissione è d'accordo con il Governo che la misura rimanga fissata a 94 lire. Non ci resta quindi che ascoltare l'opinione dell'onorevole del Pennino.

DEL PENNINO. Accolgo il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 19. 2, nel testo così

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

modificato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento 19. 1 del Governo è assorbito dal precedente.

È stato presentato dagli onorevoli Scotti ed altri, nel prescritto numero, il seguente subemendamento all'emendamento 20. 1 della Commissione:

« Al punto 3) dell'emendamento 20. 1, dopo le parole: 2 ottobre 1968, n. 1639, aggiungere le parole: nonché ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 ».

L'onorevole Scotti ha facoltà d'illustrarlo.

SCOTTI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo subemendamento ?

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Scotti ed altri accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 20. 1 della Commissione nel testo così modificato, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 21. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 22. 1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 25. 1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo Gramigna 25. 01.

GRAMIGNA. Lo ritiriamo, signor Presidente, e chiediamo di motivarne le ragioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMIGNA. Signor Presidente, desideriamo dichiarare che dopo il risultato sulla votazione relativa all'articolo aggiuntivo 14. 03, con il quale la maggioranza parlamentare ha votato contro la detassazione degli assegni familiari, delle quote aggiunte di famiglia, noi ritiriamo l'emendamento relativo alla detassazione delle pensioni, essendo stata presentata alla Camera dal gruppo comunista una proposta di legge *ad hoc*, con l'impegno, per altro, di continuare la battaglia per detassare le pensioni nel nostro paese.

PRESIDENTE. Onorevole Ballarin, mantiene il suo articolo aggiuntivo 25. 02, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BALLARIN. Signor Presidente, lo ritiriamo e chiediamo di spiegarne i motivi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALLARIN. L'articolo 8 della legge n. 27 del 1973, relativo alle pensioni dei marinai, accoglie una decennale rivendicazione dei pescatori italiani, che erano stati privati per tanto tempo del diritto di essere iscritti alla Cassa previdenza marinara. Ai marittimi è consentito di riscattare il periodo pregresso di imbarco in navi minori; però l'articolo risulta inapplicabile e, in ogni caso, dà avvio ad una inconcepibile discriminazione: innanzitutto nelle navi minori non vi sono marittimi di seconda categoria, e il citato articolo 8, invece, li indica. Inoltre — e questo è il lato più grave della questione — nelle stesse navi minori sono imbarcati marittimi di prima e di terza categoria e, se l'articolo non venisse modificato, si avrebbe una discriminazione: i marittimi di prima categoria sarebbero iscritti alla Cassa di previdenza marinara e i marittimi di terza categoria alla Assicurazione generale obbligatoria; non so con quanta chiarezza per gli istituti previdenziali.

Poiché nei prossimi giorni discuteremo il disegno e le proposte di legge relativi alle modifiche dei trattamenti pensionistici, in quella sede riproporrò il nostro articolo aggiuntivo 25. 02 che ora ritiriamo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Giannina Cattaneo Petrini, mantiene il suo articolo aggiuntivo 25. 03, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**CATTANEO PETRINI GIANNINA.** Signor Presidente, prendo atto che il sottosegretario per il lavoro si è dichiarato assolutamente e pienamente favorevole al contenuto dell'emendamento e conto sulla lealtà del relatore, che ha assicurato per i prossimi giorni l'inserimento del contenuto dell'emendamento da me proposto nel disegno di legge n. 2695, che dal punto di vista formale sarebbe più indicato a recepire i valori espressi nell'emendamento stesso.

Soltanto sotto questo punto di vista aderisco alla proposta di ritirare l'emendamento, e invito il Governo a valutare oggettivamente, sul piano costituzionale, economico e sociale, il contenuto dell'emendamento stesso; invito altresì il Ministero del tesoro a valutare, sul piano dell'apporto economico, quello che entrerà nelle casse dello Stato, in seguito alla riforma tributaria, cumulando i redditi dei due coniugi, e a vedere se non vi sia, in quelle pieghe, oltre a quanto disposto per il condono e per la riforma tributaria, quanto necessario per sancire un diritto costituzionale.

**SGARBI BOMPANI LUCIANA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SGARBI BOMPANI LUCIANA.** Facciamo nostro, signor Presidente, l'articolo aggiuntivo Cattaneo Petrini Giannina 25. 03, anche perché non comprendiamo, non manifestando oggi il Governo la volontà di accogliere tale articolo aggiuntivo, come possa modificare tale volontà a distanza di due giorni. L'argomento addotto al riguardo non ci sembra molto valido. Ritiriamo, naturalmente, il nostro articolo aggiuntivo 25. 04 anche per le considerazioni che lei, signor Presidente, ha fatto.

**TASSI.** Anche noi, signor Presidente, facciamo nostro l'emendamento Cattaneo Petrini Giannina 25. 03.

**PRESIDENTE.** Avverto che sull'articolo aggiuntivo Cattaneo Petrini Giannina 25. 03 è pervenuta alla Presidenza richiesta di votazione per scrutinio segreto dai deputati Pochetti ed altri, nel prescritto numero.

**CASSANO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CASSANO.** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, l'articolo aggiuntivo Cattaneo Petrini Giannina 25. 03 risponde esattamente ad una esigenza rappresentata dal gruppo del MSI-destra nazionale, il quale non aveva presentato emendamenti analoghi in quanto riteneva che in questa sede non fosse possibile presentare articoli aggiuntivi. Giacché, però, questo è stato fatto, non possiamo rinunciare alla discussione, e tanto meno alla votazione, di questi articoli aggiuntivi, in quanto mi pare che non più tardi di pochi giorni addietro, allorché abbiamo discusso il disegno di legge n. 2695, la sostanza di questi emendamenti fosse condivisa da tutte le parti del Parlamento. Ed oggi mi pare veramente strano che la democrazia cristiana si dimostri latitante e che le sinistre si ritirino di fronte ad una ipotetica promessa che viene dal Governo. Noi non possiamo assumere un atteggiamento analogo, in quanto fin dal 13 aprile 1973 abbiamo presentato una proposta di legge per la parificazione delle pensioni di reversibilità. Ciò in riferimento all'articolo 3 della Costituzione che vuole l'assoluta parità dei cittadini, uomini o donne che essi siano. Non possiamo andare ancora avanti con leggi che pongono su un piede di disuguaglianza cittadini di una stessa nazione. Abbiamo già visto come la legge n. 336 sia stata applicata ai dipendenti dello Stato e non a quelli delle aziende private; per quanto riguarda la reversibilità delle pensioni, rileviamo che essa viene applicata ai lavoratori dello Stato e non ai dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Vorrei a questo punto richiamare il discorso che l'onorevole Tina Anselmi ebbe a fare in sede di discussione del provvedimento sulle pensioni. Ella, onorevole sottosegretario, con molta solennità, difese in quella occasione i diritti della donna e la parità di tutti i cittadini. Ciò risulta dagli atti della Camera, ed è stato riportato dai giornali. A meno che non sia nello stile della democrazia cristiana fare dei bei discorsi, sostenere delle belle tesi, affinché la stampa se ne faccia eco e i cittadini sappiano delle sue buone intenzioni, salvo poi sparire al momento concreto.

L'onorevole Tina Anselmi tace. Vuol ripetere, onorevole sottosegretario, vuol ripetere oggi quanto ha detto non più tardi di 15 giorni fa in questa stessa aula, impegnandosi solennemente perché anche questa ingiustizia a danno dei lavoratori italiani abbia a cessare? Ella, che è donna e che è sensibile ai

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

problemi della donna, vuol riprendere oggi qui la sua battaglia? Le donne si difendono concretamente, non soltanto con le belle parole. Si difendono con i fatti! Ci faccia oggi una dichiarazione di voto che confermi quanto ha avuto modo di dire in questo Parlamento, perché il popolo italiano lo sappia. Ella tace, e noi non possiamo credere alle promesse che vengono fatte per il futuro. Nella opposizione di destra o nella opposizione, strana, del partito comunista, non possiamo ravvisare che una mal riposta fiducia nel Governo e nella democrazia cristiana in particolare. Per queste considerazioni, facciamo nostro questo articolo aggiuntivo e ne chiediamo la votazione. (*Applausi a destra*).

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo aggiuntivo Cattaneo Petrini Giannina 25. 03, ritirato dalla proponente e fatto proprio dagli onorevoli Sgarbi Bompani Luciana e Tassi, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerari i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	407
Maggioranza . . . . .	204
Voti favorevoli . . . . .	215
Voti contrari . . . . .	192

(*La Camera approva — Applausi all'estrema sinistra e a destra*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Arnaud
Abelli	Ascari Raccagni
Accreman	Assante
Aiardi	Astolfi Maruzza
Aldrovandi	Azzaro
Alfano	Baccalini
Aliverti	Baghino
Allegri	Balasso
Allocca	Baldassari
Aloi	Baldassi
Andreoni	Baldi
Angelini	Ballarin
Anselmi Tina	Bandiera
Armani	Barba
Armato	Barbi

Barca	Calvetti
Bardelli	Canepa
Bardotti	Canestrari
Bartolini	Capponi Bentivegna
Bassi	Carla
Bastianelli	Capra
Battaglia	Cardia
Battino-Vittorelli	Carenini
Beccaria	Carri
Belci	Carta
Bellotti	Caruso
Bemporad	Casapieri Quagliotti
Benedetti Gianfilippo	Carmen
Benedetti Tullio	Cassanagnago
Bensi	Cerretti Maria Luisa
Berlinguer Enrico	Castelli
Berlinguer Giovanni	Cataldo
Berloffa	Catanzariti
Bernini	Cattaneo Petrini
Bertè	Giannina
Bertoldi	Ceccherini
Biagioni	Ceravolo
Bianchi Alfredo	Cerra
Bianchi Fortunato	Cerri
Bianco	Cervone
Bini	Cesaroni
Bisignani	Chiarante
Bodrato	Chiovini Cecilia
Bodrigo	Ciaci
Boffardi Ines	Ciaffi
Boldrin	Ciai Trivelli Anna
Bologna	Maria
Bonalumi	Ciccardini
Bonifazi	Cirillo
Bonomi	Cittadini
Borghesi	Giuffini
Borra	Coccia
Borromeo D'Adda	Cocco Maria
Bortolani	Conte
Bortot	Corà
Bosco	Corghì
Botta	Corti
Bottarelli	Costamagna
Bottari	Cotecchia
Bova	Cristofori
Bozzi	Cuminetti
Brandi	Cusumano
Bressani	D'Alema
Brini	D'Alessio
Bucciarelli Ducci	Dal Maso
Busetto	Damico
Buzzi	D'Auria
Buzzoni	de Carneri
Cabras	de' Cocci
Caiati	Degan
Caiazza	Del Duca
Calabrò	De Leonardis
Caldoro	Delfino

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

Del Pennino	Grassi Bertazzi	Mazzotta	Pucci
de Meo	Guadalupi	Mendola Giuseppa	Pumilia
De Sabbata	Guarra	Menichino	Radi
de Vidovich	Guglielmino	Merli	Raffaelli
Di Giannantonio	Ianniello	Messeni Nemagna	Raicich
Di Gioia	Ingrao	Meucci	Rampa
Di Giulio	Iozzelli	Miceli	Raucci
Di Puccio	Iperico	Micheli Pietro	Rausa
Di Vagno	Ippolito	Mignani	Rauti
Donat-Cattin	Isgrò	Milani	Reggiani
Donelli	Jacazzi	Miotti Carli Amalia	Reichlin
Drago	Korach	Mirate	Rende
Dulbecco	La Bella	Miroglio	Revelli
Erminero	La Loggia	Monti Renato	Riccio Pietro
Esposito	Lamanna	Morini	Riela
Evangelisti	La Marca	Mosca	Riga Grazia
Fabbri	Lapenta	Nahoum	Righetti
Fabbri Seroni	La Torre	Napolitano	Roberti
Adriana	Lattanzio	Natali	Rognoni
Faenzi	Lenoci	Natta	Rosati
Fagone	Lettieri	Negrari	Ruffini
Federici	Ligori	Niccolai Cesarino	Russo Carlo
Felici	Lima	Noberasco	Russo Ferdinando
Ferrari-Aggradi	Lindner	Nucci	Russo Vincenzo
Ferretti	Lizzero	Olivi	Sabbatini
Ferri Mario	Lobianco	Orlandi	Saccucci
Fibbi Giulietta	Lodi Adriana	Orsini	Salizzoni
Finelli	Lo Porto	Padula	Salvatori
Fioret	Lucchesi	Palumbo	Salvi
Fioriello	Lucifredi	Pandolfi	Sangalli
Flamigni	Lupis	Pani	Santagati
Fontana	Luraschi	Pascariello	Santuz
Foscarini	Macaluso Emanuele	Pavone	Sanza
Fracanzani	Maggioni	Peggio	Sartor
Franchi	Magnani Noya Maria	Pegoraro	Sboarina
Froio	Malfatti	Pellegatta Maria	Sbriziolo De Felice
Furia	Mammi	Pellicani Giovanni	Eirene
Galasso	Mancinelli	Pellicani Michele	Scarlato
Galli	Mancini Vincenzo	Pellizzari	Schiavon
Galloni	Manco	Pennacchini	Scipioni
Galluzzi	Mancuso	Perantuono	Scotti
Gambolato	Marchetti	Perrone	Scutari
Garbi	Marino	Petronio	Segre
Gargani	Mariotti	Pezzati	Servadei
Gasco	Marocco	Picchioni	Sgarbi Bompani
Gaspari	Marras	Piccinelli	Luciana
Gastone	Martelli	Picciotto	Sgarlata
Gava	Martini Maria Eletta	Piccoli	Sinesio
Giadresco	Marzotto Caotorta	Piccone	Sisto
Giannantoni	Maschiella	Pirolò	Skerk
Giannini	Masciadri	Pisanu	Sobrero
Gioia	Masullo	Pisicchio	Spagnoli
Giordano	Matta	Pisoni	Speranza
Giovanardi	Mattarelli	Pistillo	Spinelli
Giovannini	Matteini	Pochetti	Spitella
Girardin	Matteotti	Postal	Sponziello
Giudiceandrea	Mazzarrino	Prearo	Stefanelli
Gramegna	Mazzola	Principe	Stella

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

Storchi	Urso Giacinto
Strazzi	Urso Salvatore
Sullo	Vaghi
Talassi Giorgi Renata	Valori
Tamini	Vania
Tani	Venegoni
Tantalo	Venturini
Tassi	Venturoli
Tedeschi	Vespignani
Terranova	Vetere
Terraroli	Vetrano
Tesi	Vincelli
Tessari	Vincenzi
Todros	Vitali
Tortorella Aldo	Zaffanella
Traina	Zamberletti
Traversa	Zanibelli
Tremaglia	Zanini
Tripodi Girolamo	Zolla
Triva	Zoppetti
Truzzi	Zurlo

*Sono in missione:*

Pedini	Vetrone
Rizzi	

**Si riprende la discussione.**

ZANIBELLI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI, *Presidente della Commissione*. Onorevole Presidente, prima di passare alla votazione finale del provvedimento, desidero richiamare, a norma dell'articolo 90 del regolamento, l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità di qualche correzione di forma al testo approvato.

Noi abbiamo infatti votato l'emendamento della Commissione 5. 1, riferito all'articolo 5 del decreto-legge: ciò comporta la soppressione del secondo e del terzo comma dell'articolo 6 del decreto-legge. L'emendamento Zaffanella 6. 1, successivamente approvato dall'Assemblea, va conseguentemente riferito al quarto comma dell'articolo 5 del decreto-legge, e non già al secondo comma dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del disegno di legge, nell'ambito del quale sarà provveduto anche ad apportare al testo le correzioni proposte dal presidente della Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Avverto che il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

GUARRA, *Segretario*, legge:

La Camera,

in presenza del costante aumento del costo della vita e della diminuzione del potere di acquisto dei salari e delle pensioni;

udite le dichiarazioni rese in sede di dibattito sui provvedimenti relativi ai redditi bassi da parte del ministro del lavoro e della previdenza sociale,

impegna il Governo

a riprendere immediatamente i contatti con le organizzazioni sindacali allo scopo di definire le questioni relative:

1) al collegamento delle pensioni alla dinamica salariale;

2) alla elevazione di tutte le pensioni comprese tra i minimi previsti dal decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974 e le lire 100.000 mensili;

3) alla diminuzione dell'età pensionabile per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti) a 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

La Camera, impegna altresì il Governo a favorire l'accoglimento di richieste già avanzate in ordine alla istituzione di un sistema di scala mobile per la rivalutazione delle pensioni dei mutilati ed invalidi civili; dell'assegno mensile dei sordomuti, delle pensioni per i ciechi civili.

9/2817/1 **Gramegna, Pochetti, Esposito, Bastianelli, Di Marino, Biamonte, Baccalini, Aldrovandi, Di Giulio, Jacuzzi, Lodi Faustini, Fustini Adriana, Di Puccio, Miceli, Sgarbi, Bonpani Luciana, Faenzi, Noberasco, Zoppetti, Garbi.**

La Camera,

nell'approvare la conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali,

impegna il Governo:

1) ad equiparare dal 1° gennaio 1976 l'importo degli assegni familiari ai coltivatori

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

diretti, mezzadri, coloni a quello previsto per i lavoratori dipendenti;

2) ad equiparare, dalla stessa data, la misura delle quote di maggiorazione delle pensioni, per i familiari a carico, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali a quella degli assegni familiari de lavoratori dipendenti in attività di servizio.

9/2817/2 **Cristofori, Cuminetti, Bortolani, Prearo, Schiavon, Vetrone, Stella, Pisoni, Urso Salvatore, Bucciarelli Ducci, Micheli Pietro, Traversa, Balasso, Andreoni, Botari.**

La Camera,

in occasione della conversione in legge del decreto-legge sul miglioramento di alcuni trattamenti pensionistici,

considerata la grave situazione di iniquità verificatasi a danno delle benemerite categorie dei pensionati ed invalidi di guerra, i cui livelli di pensione non soltanto non sono agganciati alle variazioni del corso della vita, ma non sono state neppure proporzionate all'aumento del reddito nazionale, sicché appaiono addirittura irrisorie di fronte alla effettiva entità dei danni economici che le invalidità e mutilazioni per causa di guerra hanno provocato agli interessati;

preso atto del grave stato di disagio morale e di bisogno economico che le suddette categorie avvertono per la manifesta trascuratezza verso di loro dimostrata in luogo della gratitudine cui meritatamente essi ritengono di aver diritto;

preso atto, altresì, della manifestazione di protesta composta, decorosa e dignitosa, per quanto vana, che l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra sta svolgendo da vari giorni innanzi al Parlamento, per richiamare sulle proprie necessità la distratta attenzione dell'opinione pubblica e degli ambienti politici;

invita il Governo

a voler sollecitamente adottare — presentandole se necessario alla approvazione del Parlamento — le iniziative opportune per rimuovere tale manifesta situazione di ingiustizia e per andare incontro alle legittime aspirazioni della categoria, sulla scorta della piattaforma programmatica elaborata dall'ANMIG e da tempo presentata alle autorità di governo e ai gruppi parlamentari.

9/2817/3 **Roberti, Pazzaglia, Delfino, Tremaglia, Cassano, Borromeo D'Adda, de Vidovich, Franchi, Marchio, Saccucci, Baghino.**

La Camera,

in relazione alla conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali,

impegna il Governo

ad introdurre nella prossima discussione delle proposte di legge per la revisione e l'adeguamento delle pensioni di guerra la concessione dell'assistenza sanitaria ai titolari di pensioni di guerra dirette e indirette, purché rientrino nelle condizioni previste dell'articolo 3, comma primo, del citato decreto, e a condizione che l'assistenza stessa non spetti ad altro titolo.

9/2817/4 **Marchetti, Zaffanella, de Meo, Canestrari, Zamberletti, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Galli, Aliverti, Sisto, Borra.**

**PRESIDENTE.** Gli ordini del giorno Gramigna 9/2817/1 e Cristofori 9/2817/2 sono stati già illustrati nel corso della discussione precedente.

L'onorevole Baghino ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno Roberti 9/2817/3, del quale è cofirmatario.

**BAGHINO.** Signor Presidente, l'ordine del giorno che noi presentiamo in questa occasione riguarda particolarmente la situazione iniqua in cui si trovano i pensionati mutilati e invalidi di guerra. Tutti hanno avuto fretta a mostrarsi ai mutilati che stazionano davanti a Montecitorio per manifestar loro la propria solidarietà, ma nessuno ha preso in questa sede posizione ufficiale a sostegno delle promesse fatte fuori.

Il nostro gruppo ritiene che questo ordine del giorno possa essere approvato da tutta l'Assemblea, a testimonianza concreta della solidarietà con i mutilati e invalidi di guerra; i quali, tra l'altro, godono di una situazione pensionistica di secondaria importanza rispetto all'invalidità riconosciuta ai mutilati civili e per lavoro.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PERTINI**

**BAGHINO.** Le cifre al riguardo sono chiare: la differenza che ne risulta è enorme. Un mutilato invalido di guerra, che abbia perso durante il compimento del proprio dovere in combattimento il braccio destro, riceve una pensione mensile di 40 mila lire, mentre una rendita mensile INAIL per un invalido del

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

lavoro con la stessa menomazione è di 123.250 lire: la differenza in meno, a danno dei mutilati di guerra, è di oltre 82 mila lire.

Un altro indice: per la perdita di un occhio la pensione di guerra è di 22 mila lire, mentre il trattamento INAIL è di 28 mila lire.

Queste differenze dimostrano non soltanto che fino ad oggi non si è avuta la tanto conclamata sensibilità nei confronti dei mutilati di guerra, che hanno compiuto il loro dovere in combattimento, ma che addirittura essi vengono considerati al di sotto degli invalidi civili e degli invalidi del lavoro. Avrebbe dovuto essere stabilita, quanto meno, una perequazione, per l'esigenza che gli uni e gli altri hanno di vivere dignitosamente.

Ecco perché noi chiediamo che tutta l'Assemblea approvi questo ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Zaffanella ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno Marchetti 9/2817/4 di cui è cofirmatario.

**ZAFFANELLA.** Signor Presidente, lo consideriamo già illustrato.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

**ANSELMI TINA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Signor Presidente, il Governo non accetta l'ordine del giorno Gramegna 9/2817/1; accetta come raccomandazione gli ordini del giorno Cristofori 9/2817/2 e Roberti 9/2817/3.

Quanto all'ordine del giorno Marchetti 9/2817/4, vorrei pregare il presentatore di sostituire la parola « impegna » con la parola « invita ». In questo caso il Governo accetta l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Chiederò ora, se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

**ZAFFANELLA.** Signor Presidente, accetto di sostituire la parola « impegna » con la parola « invita », e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno Marchetti 9/2817/4.

**GRAMEGNA.** Signor Presidente, insisto per la votazione del mio ordine del giorno 9/2817/1.

**CRISTOFORI.** Non insisto, signor Presidente, per la votazione del mio ordine del giorno 9/2817/2.

**ROBERTI.** Chiediamo la votazione del nostro ordine del giorno 9/2817/3, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'ordine del giorno Gramegna 9/2817/1, non accettato dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Roberti 9/2817/1, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È respinto).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ligori. Ne ha facoltà.

**LIGORI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, i deputati del gruppo socialdemocratico voteranno a favore del disegno di legge governativo n. 2817, relativo alla conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

Il nostro voto favorevole, però, è motivato solo in parte dal giudizio positivo sul provvedimento che, a nostro avviso, se da un lato comprende norme positive per la parte economica nel suo complesso, dall'altro rimane tuttavia lacunoso, e per certi aspetti contraddittorio, soprattutto per quanto concerne gli indirizzi.

Il nostro consenso al disegno di legge così com'è si basa essenzialmente su due ragioni.

La prima discende dall'impegno politico più generale che ci vede sostenitori dell'attuale formula politica, che vogliamo rafforzare, per quanto ci è possibile, nell'interesse del paese e dei lavoratori. La seconda ragione parte dalla considerazione di non far tardare oltre l'erogazione dei miglioramenti economici che derivano dagli emendamenti proposti dalla maggioranza ed approvati dall'assemblea.

Sono miglioramenti invero modesti che, in parte già erosi dalla crescente perdita di potere d'acquisto della nostra moneta, rischierebbero di essere del tutto annullati se dovessero giungere agli interessati con ulteriore ritardo.

Se il disegno di legge che stiamo per approvare corrisponde quindi in parte alle aspettative dei pensionati, dei disoccupati, dei cittadini bisognosi ultrasessantenni, dei ciechi

civili, dei sordomuti e dei mutilati e invalidi civili per quanto attiene all'aumento di alcuni trattamenti economici, la mia parte non può sottacere ciò che il Governo poteva e non ha voluto fare in relazione ad alcune nostre richieste.

Si tratta, in breve, solo per citare le più importanti, del mancato accoglimento delle seguenti proposte: agganciamento automatico del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni medie dei lavoratori dell'industria; adeguamento al costo della vita degli assegni familiari in favore degli ascendenti a carico dei lavoratori dipendenti; riduzione dell'età pensionabile, anche in via progressiva, dei lavoratori autonomi, da 65 a 60 anni, come per gli altri settori; estensione del trattamento minimo previsto per i lavoratori dipendenti agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordomuti e agli handicappati; adeguamento automatico della misura dell'indennità giornaliera di disoccupazione ad un trentesimo della pensione minima; diritto alla reversibilità della pensione dell'assicurata in favore del marito superstite; facoltà di opzione per la riliquidazione della pensione in forma retributiva per i pensionati *ante* 1° maggio 1958.

Ma ciò che consideriamo più di ogni altra cosa come una mancanza da parte del Governo, è l'aver respinto la nostra proposta intesa a porre gli ispettori del lavoro e i funzionari degli uffici di vigilanza dell'INPS nelle condizioni di svolgere il loro mandato senza i limiti loro imposti dalla normativa della legge 18 dicembre 1973, n. 836, la quale, se è valida per altri settori della pubblica amministrazione, diventa assurda e lesiva degli interessi della collettività quando viene applicata a funzionari preposti alla vigilanza e alla riscossione di imposte, tasse e contributi in favore dello Stato. Si tratta della normativa, come gli onorevoli colleghi sanno, che non riconosce alcun rimborso spese al personale dello Stato comandato ad espletare i propri compiti entro il raggio di 12 chilometri dall'ufficio. E poiché la gran parte degli insediamenti industriali, onorevole ministro del lavoro, è nella fascia di 12 chilometri dalla cinta urbana, ma spesso non è raggiungibile nemmeno con i mezzi ordinari di pubblico trasporto, ne viene di conseguenza che se ieri l'attività di vigilanza e di controllo sulle aziende era scarsa a motivo della forte sperequazione tra il numero degli ispettori del lavoro (poco più di mille) e il numero delle imprese (1 milione e 800 mila), oggi tale attività viene a cessare del tutto.

Con la nostra proposta, signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedevamo di estendere agli ispettori del lavoro e ai funzionari dell'INPS preposti alla vigilanza, quanto già previsto e operante in favore del personale delle dogane, del personale dell'UTIF, degli ispettori metrici, della motorizzazione civile. Si trattava, come in effetti si tratta, di consentire al personale innanzi menzionato di svolgere un'efficace azione di vigilanza per arginare il più possibile l'allarmante fenomeno delle evasioni contributive che soltanto nel settore dell'INPS, da accertamenti effettuati dallo stesso istituto, superano i 100 miliardi all'anno. Ebbene, qui sta la contraddittorietà dell'atteggiamento del Governo: mentre si respingono per mancanza di fondi richieste riconosciute legittime in favore di categorie estremamente bisognose, che avrebbero comportato qualche miliardo di spesa in più, si respinge una proposta come quella da noi avanzata, intesa a recuperare, attraverso una migliore organizzazione dei servizi, centinaia di miliardi per evasioni contributive.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ciò che il nostro gruppo vuole, però, ancora una volta ribadire — pur nella logica della necessaria limitatezza dei miglioramenti economici apportati ai minimi di pensione, all'indennità di disoccupazione e agli assegni familiari — è la mancanza nel provvedimento di una chiara, precisa ed inequivocabile scelta di fondo che ponga fine all'attuale commistione tra mezzi finanziari destinati alla previdenza sociale e mezzi finanziari che sono invece assegnati all'assistenza. Ne viene di conseguenza che la mutualità dei lavoratori in attività di servizio, estendendosi ai cittadini bisognosi non lavoratori, finisce con l'aggravare la situazione previdenziale dei primi senza risolvere i problemi dei secondi.

Il gruppo socialdemocratico, pertanto, ribadisce ancora una volta l'esigenza di nuove scelte che conducano a nuovi indirizzi, finalizzati, da una parte, ad una vera riforma del sistema previdenziale, attraverso la mutualità intercategoriale dei lavoratori in attività di servizio, cui possono anche accompagnarsi forme integrative per i settori finanziariamente più capaci; dall'altra parte, tali indirizzi devono orientarsi invece verso l'assistenza sociale in favore di tutti i cittadini bisognosi, assistenza che deve essere finanziata dalla collettività attraverso il sistema fiscale.

È questa, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro del lavoro, la strada da seguire se si vuole avviare seriamente

nel nostro paese un moderno e compiuto sistema di sicurezza sociale. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Giulio. Ne ha facoltà.

**DI GIULIO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista si asterrà dal voto finale sulla legge di conversione del decreto-legge. La nostra astensione nasce sia da una valutazione generale del decreto stesso, sia dall'atteggiamento assunto dal Governo, in modo particolare nell'ultima fase del dibattito.

Per quanto riguarda la nostra valutazione generale del decreto-legge, essa è nota fin dal momento in cui si realizzò l'intesa tra Governo e sindacati. Noi considerammo, in quel momento, il provvedimento proposto come un provvedimento che, pur venendo incontro in modo immediato ad alcune esigenze dei pensionati, era insufficiente e conteneva gravi limiti in quanto non affrontava alcuni problemi di fondo: in modo particolare quello dell'aggancio pensioni-salari, che costituisce l'unica garanzia possibile per i pensionati, di fronte ad un processo inflazionistico che giorno per giorno riduce in modo grave il valore reale delle pensioni.

È vero che il Governo assunse allora con i sindacati — e ha ripetuto innumerevoli volte — l'impegno di pervenire, nel corso del 1974, a una nuova trattativa sull'aggancio per risolvere questa questione. Ma non possiamo ignorare che pochi minuti fa al nostro ordine del giorno che chiedeva l'impegno del Governo a riprendere immediatamente i contatti con le organizzazioni sindacali, allo scopo di definire le questioni relative al collegamento delle pensioni alla dinamica salariale, alla elevazione dei minimi, all'età pensionabile — questioni sulle quali, in modo particolare sulla prima, vi era stato un impegno del Governo — abbiamo avuto una brusca risposta; ed una risposta neppure motivata, in quanto il Governo respingeva l'ordine del giorno, mentre sarebbe sembrata logica una sua accettazione almeno come raccomandazione. E questo in contraddizione con le ripetute dichiarazioni che il ministro del lavoro ha fatto su questa materia in parecchie sedi. In sostanza, nel voto su questa questione, la maggioranza ha assunto una posizione che contraddice agli impegni che il Governo precedentemente aveva assunto ri-

petutamente al momento delle trattative con i sindacati.

**BERTOLDI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Lo ribadisco: l'accordo con i sindacati è di riprendere le trattative ad ottobre, non immediatamente.

**DI GIULIO.** Allora il Governo poteva accettare l'ordine del giorno qualora fosse stata tolta la parola « immediatamente », per sostituirla con le parole « ad ottobre ». Invece si è limitato a dire che respingeva l'ordine del giorno; e si è avuto un voto della maggioranza contro l'ordine del giorno per la ripresa delle trattative con i sindacati. Questo è ciò che è accaduto pochi minuti or sono.

È allora opportuno che il Governo sia più attento ai documenti che vengono presentati dai gruppi parlamentari e li legga con maggiore attenzione.

Allo stato attuale questa è la situazione, il che aggrava il nostro giudizio sui limiti della legge.

Debbo dire, però, che questo nostro giudizio che era già formulato al momento in cui il disegno di legge originario fu proposto, per quanto riguarda la parte oggi in esame (il disegno di legge generale conteneva un'altra parte che noi giudicavamo la più positiva, *ratione materiae*, e sulla quale riprenderemo il dibattito domani mattina e ne vedremo gli sviluppi) si è notevolmente appesantito in conseguenza dell'aggravarsi della situazione.

Non possiamo, infatti ignorare che la misura degli aumenti fu fissata nel mese di novembre e che oggi, a cinque mesi di distanza, ci troviamo di fronte ad una situazione economica che ha già profondamente eroso quei miglioramenti. Non si è trattato di cinque mesi « qualsiasi » nella vita economica italiana: il livello dei prezzi attuale è ben diverso da quello esistente all'inizio del mese di novembre; la dinamica dei prezzi è quella che conosciamo, e in questa situazione i miglioramenti che furono decisi allora si presentano, per i pensionati, profondamente svalutati.

In realtà si era deciso di concedere un certo aumento delle pensioni, e si concede oggi, dopo cinque mesi, un aumento sensibilmente ridotto.

Noi abbiamo cercato, in vari modi, di correggere questo stato di cose, ma non siamo riusciti ad ottenere un risultato soddisfacente nel corso del dibattito parlamentare.

Pertanto il decreto-legge, che pur riconosciamo aver portato vantaggi immediati ai pensionati, produce tuttavia risultati insuffi-

cienti qualora si pensi a quanto è avvenuto dal mese di novembre ad oggi, e non affronta, inoltre, quei problemi di fondo che lo stesso Governo ha sempre ritenuto fosse necessario affrontare e la cui importanza è stata riconosciuta ripetutamente da tutti i gruppi parlamentari.

In questa situazione il nostro voto di astensione ha un significato preciso. Esso intende dire che siamo decisi, in sede parlamentare, a riprendere tutta la questione, perché si giunga al più presto ad una soluzione positiva dei problemi che non sono stati ancora risolti e siamo decisi anche ad affrontare la questione, accennata nella fase finale del dibattito, relativa alle pensioni di guerra. Questa non è materia di spettanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ma poiché è stata formulata la questione, volevo precisare la nostra posizione.

La nostra astensione, oltre ad un impegno del nostro gruppo, vuole costituire una indicazione per i lavoratori e per i pensionati, perché riprendano la loro azione, la loro pressione, per fare in modo che gli impegni, che il Governo ha assunto per l'autunno (per l'autunno, onorevole Bertoldi), vengano rapidamente adempiuti e si possa giungere finalmente al riassetto generale del sistema pensionistico, di cui hanno bisogno i lavoratori e i pensionati. Questo è il senso, che noi intendiamo dare al voto di astensione. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo socialista annunzia il voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali. Nelle scorse settimane, l'onorevole Zaffanella ed io, intervenendo nella discussione generale sul disegno di legge n. 2695, abbiamo ampiamente manifestato la posizione del nostro gruppo. Il gruppo socialista esprime nel complesso un giudizio positivo sulla parte relativa ai miglioramenti delle prestazioni (sull'aumento dei minimi di pensione, degli assegni familiari, dell'indennità di disoccupazione), senza nascondersi l'esistenza di limiti evidenti, non tutti superabili in questo momento, date le difficoltà del quadro economico generale e della situazione finanziaria dello Stato. Noi riserviamo la soluzione di questi problemi ad

un momento successivo, senza rinunciare alla ricerca di una possibilità di accordo per alcuni miglioramenti urgenti e oggi possibili.

Tale era ed è la nostra posizione sulla parte economica del disegno di legge. Tuttavia il mio gruppo aveva attribuito un valore particolare alla parte normativa, di razionalizzazione e di riforma del provvedimento e, per questo motivo, l'aveva difeso nella sua unitarietà e globalità. Rimane per noi un risultato politico conseguito, come volontà della maggioranza e di gran parte del Parlamento, il fatto che la Camera abbia respinto la pregiudiziale della destra, volta a scorporare il provvedimento.

Purtroppo la crisi di Governo, sopravvenuta inaspettatamente, ha imposto l'interruzione dell'esame del disegno di legge. Si rischiava di ritardare l'erogazione dei miglioramenti economici previsti per i redditi più bassi e attesi nel paese da oltre otto milioni di lavoratori. Di fronte a tale situazione non rimaneva che il ricorso al decreto-legge per la parte relativa alle prestazioni e alla contribuzione, per assicurare la corresponsione immediata dei miglioramenti.

Diamo atto al ministro Bertoldi e al Governo della tempestività con la quale è stato emanato il decreto-legge volto a soddisfare immediatamente le categorie più bisognose del paese. Il provvedimento che ci accingiamo a votare riproduce i primi due titoli del precedente disegno di legge, con i miglioramenti già votati dalla Camera con l'approvazione dei primi sei articoli. Gli emendamenti approvati introducono importanti miglioramenti: si dispone l'aumento del livello di reddito dei due coniugi, necessario per avere diritto alla pensione sociale, elevando tale massimo a lire 1.320.000; si aumenta a 22 mila lire l'indennità per gli accompagnatori ai ciechi civili; si estende l'assistenza sanitaria a tutti gli invalidi civili, che fino ad oggi ne erano privi; si elevano le pensioni facoltative al livello delle pensioni sociali, con tutti i benefici previsti per tale categoria di pensionati; si consente il riscatto per i periodi di lavoro all'estero e per il periodo di laurea, riducendo del 50 per cento l'onere a carico degli aventi diritto; si aumentano le quote aggiuntive di famiglia per i pensionati dei fondi speciali per tutti i lavoratori autonomi a lire 4.580 mensili.

Si prevede, anche se solamente a far tempo dal 1° gennaio 1975, l'aumento degli assegni familiari per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Si riduce al 3,50 per cento il contributo alla CUAFF per le cooperative agricole e loro consorzi. La soluzione adottata in me-

rito alla cosiddetta « non tassabilità » degli assegni familiari, non ci soddisfa del tutto, in quanto avremmo voluto che gli assegni familiari non fossero soggetti a tassazione, o che fosse previsto l'aumento di pari importo delle quote di detrazione per i familiari a carico, raggiungendo così per altra via un risultato analogo. È questo un obiettivo che per noi rimane valido, e che va raggiunto quanto prima.

Con la proposta del Governo intesa ad aumentare del 10 per cento gli assegni familiari, si risolve comunque il punto principale da ogni parte sostenuto; quello cioè di non far gravare sui lavoratori il peso fiscale sugli assegni stessi; con l'erogazione da parte del Governo alla CUAFF di 80 miliardi si tende a rifondere alla medesima CUAFF l'onere derivante dalla maggiorazione prevista. Questa cifra dovrà essere rivista, a nostro parere, qualora risultasse inferiore all'onere reale che dovrà sopportare la CUAFF per l'aumento del 10 per cento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, importanti sono questi miglioramenti che il Parlamento ha arrecato al provvedimento; essi risolvono, pur parzialmente, le esigenze più pressanti che per la maggior parte erano state da noi avanzate nel corso della discussione sulle linee generali, in Commissione e in Assemblea. Nel momento in cui esprimiamo un giudizio positivo sul provvedimento in esame, intendiamo ribadire il nostro impegno, nonché l'esigenza di affrontare ed approvare con sollecitudine quella parte che non ha trovato posto in questo decreto, quella parte normativa e di riforma, con particolare riferimento alla riscossione unificata dei contributi, che per noi rimane un dato acquisito, una conquista dalla quale non si può retrocedere.

Accanto a questo nostro impegno, ribadiamo la nostra sollecitazione per la rapida adozione di provvedimenti da parte del Governo (che oggi è in piena funzione, dopo l'accordata fiducia), in modo che sia consentita la difesa del valore reale delle retribuzioni e delle pensioni; una lotta decisa al rincaro dei prezzi contro le speculazioni; una chiara politica economica che punti alla ripresa dell'occupazione e ad un forte sviluppo produttivo. Una politica di questo genere deve consentire, anche nel campo delle pensioni, della previdenza e della sanità, la ripresa del discorso riformatore che rimane, per noi socialisti, un momento rilevante dell'azione politica nel settore dello sviluppo economico e sociale del paese.

Con questa volontà e per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo socialista voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge al nostro esame. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Roberti. Ne ha facoltà.

**ROBERTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale non potrà votare a favore della conversione in legge del decreto-legge. Questo provvedimento che disciplina i miglioramenti pensionistici ha trovato — possiamo dire — un ostacolo in tutto il suo iter: tale ostacolo è rappresentato dall'onorevole ministro Bertoldi.

Quando, nel settembre scorso, il signor ministro Bertoldi si presentò al Parlamento, convocato dalla Commissione per riferire su quelle che erano le intenzioni del Governo in merito ai miglioramenti pensionistici, il ministro ci assicurò che, dopo una settimana, avrebbe presentato le conclusioni del Governo. Al contrario, venimmo a sapere che il ministro Bertoldi, lungi dal portare avanti quel discorso sui miglioramenti pensionistici per il quale aveva assunto un impegno in Commissione, ne aveva aperto un altro, relativo alla modifica della struttura dell'Istituto della previdenza sociale e alla possibilità di procedere alla riscossione unificata di tutti i contributi previdenziali, iperboliche somme di decine di migliaia di miliardi, che avrebbero dovuto essere raccolte ed amministrare dall'unico ente e dall'unica persona che, in quell'ente, sostanzialmente poteva essere scelta. Data la composizione dell'ente, era chiara l'indicazione di un componente di organizzazioni sindacali o di partiti di estrema sinistra.

Su questo problema della ristrutturazione si è aperto un dibattito di ordine tecnico e giuridico, noi pensiamo perfino di ordine morale, certamente di ordine politico, fra le varie componenti del Governo, fra gli enti previdenziali, fra gli istituti di assicurazione, fra le organizzazioni sindacali. Il problema fondamentale che era alla base dell'istanza di milioni di cittadini lavoratori, il problema fondamentale la cui soluzione era stata sollecitata al Governo da tutti i gruppi parlamentari, il problema fondamentale riguardo al quale il rappresentante del Governo, il ministro Bertoldi, aveva assunto in Parlamento l'impegno di procedere rapidamente alla definizione, cioè il miglioramento delle pensio-

ni, venne praticamente fermato ed accantonato. Esso dormì per vari mesi in attesa che, sotto la maschera di questo provvedimento relativo ai miglioramenti pensionistici, potesse farsi passare, con la giustificazione dell'urgenza di soddisfare le aspettative dei pensionati, quasi sotto banco, il gigantesco, diverso provvedimento di ristrutturazione nominale dell'Istituto di previdenza sociale, che in realtà equivale alla creazione di una gigantesca *holding* finanziaria che avrebbe assicurato a determinati gruppi politici e sindacali l'amministrazione, la detenzione e la gestione di una enorme massa di denaro, e quindi di un enorme centro di potere, e che avrebbe potuto determinare persino un completo squilibrio in tutta la situazione finanziaria e creditizia del nostro paese.

Chiunque, infatti, può ben rendersi conto del fatto che l'accentrare in un organismo, in una persona, l'amministrazione e la gestione di 12 mila miliardi all'anno può rappresentare il completo squilibrio di tutto il sistema cartellistico e creditizio, di tutto il sistema creditizio e finanziario, e quindi anche produttivo, della nazione italiana.

Di fronte a questa realtà abnorme, la CISONAL avanzò al Presidente del Consiglio una richiesta formale, perché — a parte quella che poteva essere la disputa sull'importante provvedimento di ristrutturazione che era in gestazione — si provvedesse mediante lo strumento della decretazione d'urgenza a varare i miglioramenti per i pensionati. Questa nostra richiesta non trovò accoglimento da parte del Governo, evidentemente perché si voleva giocare sempre sulla fame, sulla pressione, sul bisogno delle categorie dei pensionati, per far sì che la necessità del miglioramento delle pensioni inducesse a una rapida approvazione, e, quindi, a una fugace e superficiale discussione del gigantesco disegno di legge che prevedeva la creazione di questa *holding* finanziaria e quindi l'accaparramento di questa importante gestione finanziaria.

Si giunse alla presentazione di un unico disegno di legge, che contemplava nel suo titolo i miglioramenti pensionistici e questa ristrutturazione, la cui vera sostanza è stata ampiamente resa chiara durante la discussione sulle linee generali del provvedimento. In Commissione, prevedendo quali sarebbero state le inevitabili lungaggini di una discussione di tale mole e di tale importanza, noi chiedemmo — attraverso la voce dei nostri rappresentanti — che si procedesse allo stralcio della parte del disegno di legge che riguardava i miglioramenti pensionistici. La mag-

gioranza della Commissione ed il Governo si opposero, perché lo stralcio avrebbe portato ad un ritardo, ad un esame più meditato di quello che era il vero obiettivo governativo, quello cioè di far varare il provvedimento di ristrutturazione.

Quando il disegno di legge giunse all'esame dell'Assemblea, noi sollevammo una questione pregiudiziale, proponendo lo stralcio, e chiedemmo su questa nostra proposta una votazione qualificata. Il Governo, nella persona del ministro del lavoro, si oppose alla proposta di stralcio, affermando che qualificante, ai fini di tutta l'economia generale del disegno di legge, era non soltanto la parte che riguardava i miglioramenti pensionistici, ma anche quella che concerneva la strutturazione dell'INPS, essendo l'una parte in funzione dell'altra e alcuni provvedimenti in funzione degli altri.

Il Governo dunque si oppose e la Camera con votazione qualificata respinse la nostra proposta di stralcio. Solo in seguito, allorché si è verificata la crisi di Governo, una crisi di incerta soluzione, solo in tale circostanza, per lo stato di necessità determinato da un fatto estraneo, il Governo, nella persona del ministro del lavoro Bertoldi, annunciò alle Camere la decisione di procedere all'emanazione di un decreto-legge. Tale decreto ha regolato soltanto la parte riguardante i miglioramenti pensionistici.

A distanza di vari mesi dalla nostra richiesta di decretazione d'urgenza, il Governo ha così dovuto constatare la ineluttabilità di un provvedimento di tale fatta. Il decreto-legge emanato non ha però tenuto conto di molte legittime richieste delle categorie interessate; per questo motivo noi abbiamo presentato molti emendamenti, ma nessuno di essi è stato accolto per l'opposizione del Governo e della maggioranza parlamentare. Le nostre proposte riguardavano la decorrenza dei miglioramenti dal luglio 1973; il problema della contingenza che non doveva essere conglobata al minimo; l'introduzione di una percentuale in rapporto alla retribuzione per i minimi; l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, problema per il quale fin dal settembre il ministro affermò in Commissione che si sarebbe impegnato, minacciando addirittura le dimissioni, se questa sua richiesta non fosse stata accolta; la parificazione per i minimi di pensione dei lavoratori autonomi ai lavoratori dipendenti; l'aumento della pensione sociale ad un minimo di lire 30 mila; la pensione sociale ai titolari di pensioni di guerra, senza tener conto dell'im-

porto della pensione stessa; la pensione sociale ai lavoratori emigrati; il riconoscimento dei periodi di lavoro dipendente svolto all'estero ai fini dell'accreditamento dei contributi per il trattamento pensionistico; i maggiori aumenti per gli assegni mensili ai ciechi, ai mutilati civili, agli invalidi, ai sordomuti e il maggior aumento della indennità di accompagnamento; la perequazione automatica per le provvidenze pensionistiche ai ciechi, agli invalidi, ai sordomuti; la detassazione degli assegni familiari; il maggior aumento della indennità di disoccupazione; la riliquidazione delle pensioni liquidate anteriormente al 1° maggio 1968; l'abrogazione delle disposizioni riguardanti il cumulo delle pensioni, il trattamento pensionistico di reversibilità a favore dei vedovi, principio che è stato accolto, essendo stato approvato poco fa un emendamento che lo prevede contro il parere del Governo e della maggioranza; la richiesta, attraverso un ordine del giorno, di provvedere ai fini pensionistici alla estensione della « 336 » per gli ex combattenti dipendenti dalla industria privata, problema che resta aperto dopo anni...

**PRESIDENTE.** Onorevole Roberti, la prego di concludere la sua dichiarazione di voto.

**ROBERTI.** Concludo subito, signor Presidente. Dicevo che il problema della « 336 » resta aperto dopo anni; non si è infatti mai riunito il Comitato ristretto creato per esaminare questo angoscioso problema che determina una situazione di disparità che viola addirittura il disposto dell'articolo 3 della Costituzione nel quale è sancita l'uguaglianza dei cittadini quale presupposto della consociazione nazionale. Ebbene, tutti questi emendamenti sono stati respinti su richiesta del Governo e della maggioranza. Di fronte a questa realtà, noi non possiamo ulteriormente ritardare il varo del provvedimento, perché questo provocherebbe un ulteriore danno per categorie tanto ingiustamente colpite e che tanto ritardo hanno visto nella soluzione dei loro problemi per ragioni a loro non imputabili. Noi, d'altro canto, non possiamo dare la nostra approvazione al disegno di legge e quindi ci asterremo dalla votazione. A termini di regolamento, appena sarà possibile, noi presenteremo una proposta di legge organica disciplinante tutti gli aspetti della materia che erano affrontati dai nostri emendamenti che sono stati respinti. Ci auguriamo che il Governo e il Parlamento possano trovare in sé motivi di

maggior giustizia verso le categorie in questione. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

**DEL PENNINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo repubblicano al disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, ritengo di dover esprimere alcune brevi considerazioni sia sul contenuto del decreto-legge che ci accingiamo a convertire, sia, più in generale, sul significato di questi interventi nel settore previdenziale.

La parte più interessante del provvedimento originario, la parte più propriamente di riforma, non è oggetto della discussione di oggi ma dovrà essere approfondita nei prossimi giorni, quando inizieremo la discussione del disegno di legge n. 2695, per verificare la capacità e la volontà politica delle forze della maggioranza di portare avanti compiutamente un discorso di rinnovamento del nostro sistema previdenziale.

In questa sede dobbiamo limitarci a valutazioni sui miglioramenti delle prestazioni che vengono introdotti con il decreto-legge e su alcuni episodi che si sono verificati nel corso delle ultime giornate e delle ultime ore, che hanno modificato il testo originario del decreto-legge, e che credo non possano essere sottaciuti, ma debbono essere oggetto di valutazione politica. Il provvedimento in sé rappresenta una risposta ad una esigenza profondamente avvertita dal corpo sociale: risposta che si può ritenere sostanzialmente valida sotto il profilo, appunto, delle esigenze, compatibilmente con gli obiettivi condizionamenti esistenti. Le nuove misure di trattamento introdotte rappresentano quanto era oggi possibile, senza irreparabile pregiudizio per la situazione economica, e vanno quindi valutate non solo nei loro valori unitari, ma anche nel loro complesso. È una preoccupazione, questa circa la compatibilità dei miglioramenti introdotti con le esigenze di equilibrio del bilancio dello Stato, che ci ha costantemente animati durante tutto l'iter parlamentare del disegno di legge n. 2695 prima, e di quello di conversione del decreto-legge poi.

Alla luce di questa impostazione, non abbiamo potuto condividere la scelta di un ulteriore aggravio dell'onere a carico dello Stato fatta dal Governo, con l'aumento degli asse-

gni familiari per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Avevamo già evidenziato, nel corso della discussione generale sul disegno di legge n. 2695, l'insufficienza dei versamenti contributivi dei lavoratori autonomi, e come questa situazione non garantisca un equilibrio delle gestioni per prestazioni adeguate. Avevamo anche sottolineato la necessità di affrontare separatamente la posizione delle varie categorie di lavoratori autonomi, in presenza di gestioni che hanno andamenti molto diversi tra di loro: basti pensare che, a fronte dei 2.564 miliardi di disavanzo patrimoniale che raggiungerà nel 1976 la gestione coltivatori diretti, la gestione artigiani avrà un disavanzo di 378 miliardi e quella dei commercianti di 365 miliardi. Avevamo inoltre rilevato che, data la differente capacità contributiva delle varie categorie, è necessario rivedere le aliquote per quelle categorie che hanno maggiore capacità contributiva, e a queste garantire una serie di miglioramenti nelle prestazioni, poiché è opportuno, nei confronti degli autonomi, portare avanti il discorso dei trattamenti previdenziali negli stessi termini in cui è stato impostato per i lavoratori dipendenti, cioè sottolineando l'importanza del contributo delle forze sociali interessate. Viceversa, con l'articolo aggiuntivo 14. 01, tradotto nell'articolo 14-bis del decreto-legge, ci si è mossi secondo una logica esattamente opposta.

Si è agito, cioè, ancora sulla base di spinte corporative e settoriali, senza adeguato ricorso al contributo delle categorie, con una impostazione meramente assistenziale, destinata ad aggravare proprio la situazione delle gestioni più pesanti. E aumentando, poi, la sperequazione esistente tra la posizione dei coltivatori diretti e quella degli altri autonomi, artigiani e commercianti, che non percepiscono assegni familiari, si sono ridotte le possibilità di aprire con gli stessi il discorso sulla revisione del carico contributivo che deve ricadere su di loro per garantire migliori prestazioni. Si è, cioè, seguita una linea che ha posto in secondo piano le preoccupazioni sull'equilibrio delle gestioni che noi avevamo sottolineato nel corso della discussione generale. La situazione delle gestioni è stata aggravata ulteriormente con il voto poc'anzi espresso dalla Camera sull'emendamento dell'onorevole Cattaneo Petrini ed altri, il cui onere non è stato quantificato né dal Governo né dai proponenti, e non sappiamo in che misura graverà sui futuri esercizi dell'INPS. L'approvazione di questo emendamento ci preoccupa molto: non vorremmo significasse il riaffiorare, all'interno della maggioranza, di una linea tesa a rove-

sciare la politica economica seguita negli ultimi tempi, e l'affermarsi di una diversa linea di politica economica per cui la lotta all'inflazione dovrebbe essere oggi basata non tanto sul contenimento del deficit statale, quanto, caso mai, sull'aumento del costo ufficiale del denaro. Questa linea, che sarebbe, essa sì, deflazionistica, non contribuirebbe certo a bloccare il processo inflazionistico.

Nel momento in cui votiamo questo disegno di legge, dobbiamo pertanto esprimere le nostre preoccupazioni per aver visto riemergere in alcuni atteggiamenti nel corso di questo dibattito una certa insofferenza per una politica rigorosa della spesa pubblica. Ribadiamo, altresì, con estrema chiarezza che, nell'esame della parte normativa del disegno di legge n. 2695, che verrà domani in discussione, dovrà essere data prova da parte della maggioranza di una capacità, maggiore di quella manifestata nell'attuale dibattito, di tenersi fedele ad una logica coerente di riforma, senza cedere a pressioni ed esigenze settoriali. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spitella. Ne ha facoltà.

**SPITELLA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della democrazia cristiana darà voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame e lo farà con il convincimento che si tratta di un provvedimento di particolare rilevanza e di vasta portata sociale. Il disegno di legge originario, il cui esame era stato iniziato da questa Camera, come noto riguardava non soltanto il settore degli aumenti alle pensioni, agli assegni familiari e ai sussidi di disoccupazione ma prevedeva altresì una complessa serie di innovazioni intese a razionalizzare e riformare il sistema della riscossione delle contribuzioni ed altri aspetti della normativa ora vigente in materia di assistenza e previdenza. Le vicende politiche intervenute nel frattempo sono ben note. Noi abbiamo positivamente valutato l'iniziativa adottata dal precedente Governo al fine di dar corso immediatamente nelle more della soluzione della crisi ministeriale, agli aumenti dei trattamenti pensionistici. Questo non significa che siamo intenzionati a rinunciare all'esame ed all'approvazione della restante parte del disegno di legge n. 2695. Anzi auspichiamo che ciò avvenga con la massima rapidità, poiché crediamo nella necessità di

una razionalizzazione e unificazione del sistema di riscossione e nella opportunità di portare tutta una serie di modifiche all'attuale normativa previdenziale.

È per questo che esprimiamo l'avviso che l'esame della parte normativa contenuta nel disegno di legge n. 2695 debba procedere con la massima speditezza. Il decreto-legge affronta una serie di problemi che la Camera conosce ampiamente e che io non richiederò; mi permetterò soltanto di sottolineare la enorme portata finanziaria che il provvedimento assume, perché ritengo di poter dire che ormai la cifra di 1.400 miliardi per il 1974 debba considerarsi superata: ed è questo certamente lo sforzo più grandioso che la comunità nazionale compie nell'attuale momento, nelle condizioni generali che tutti noi conosciamo.

Certamente, il notevole aumento del costo della vita registratosi in questi ultimi mesi ha limitato la portata dello sforzo compiuto in favore delle categorie meno abbienti. Tuttavia, riteniamo che non si possa non riconoscere la vastità dello sforzo, la complessità dell'impegno e la validità di quanto intendiamo fare. Soprattutto, vorrei richiamare il carattere del provvedimento decisamente orientato verso le necessità delle categorie più disagiate e meno sostenute. Infatti, la sostanza del provvedimento prevede — come tutti i colleghi ben sanno — l'aumento dei minimi di pensione mentre non trascura le necessità dei disoccupati: esso si riferisce cioè ad alcune particolari categorie che sono tra le meno fortunate della nostra vita sociale.

Credo che un ulteriore motivo di conforto per la nostra decisione alla conversione del decreto-legge stia proprio nel fatto che esso recepisce quelle proposte di miglioramento che furono avanzate in occasione dell'esame, da parte della Camera, del disegno di legge presentato dal precedente Governo. Il provvedimento scaturito da un'intesa del Governo con i sindacati (intesa di cui non possiamo sottovalutare il valore), è stato sottoposto al vaglio della nostra Assemblea, che ne ha accettato la impostazione generale, ma che ha cercato, con l'accordo del Governo, di migliorarlo e di renderlo ulteriormente aperto a particolari esigenze, delle quali voglio qui ricordare in modo specifico quella che si riferisce ai ciechi civili e quella che si riferisce all'estensione dell'assistenza mutualistica agli invalidi civili, ad alcune categorie, cioè, tra le più disagiate e le più meritevoli di un

particolare intervento. Credo che un valore notevolissimo debba essere conferito anche ai miglioramenti che sono stati apportati con l'aumento degli assegni familiari per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri (il che rappresenta un ulteriore passo verso il raggiungimento di quell'obiettivo di giustizia e di equità che è rappresentato dalla parificazione del trattamento di tutte le categorie in questa particolare materia), come pure la maggiorazione delle aggiunte di famiglia alle altre categorie di lavoratori autonomi.

Mi pare di dover dire che anche la formula adottata in materia di tassazione degli assegni familiari rappresenti un elemento che va approvato. Essa, mentre non vulnera il principio generale dell'uguaglianza del trattamento fiscale di tutti gli introiti introdotto e sanzionato dalla riforma tributaria tuttavia, con l'ulteriore aumento e con l'integrazione da parte dello Stato dei fondi della cassa per gli assegni familiari, fa sì che l'aumento sia effettivo e non sia, poi, decurtato a causa della sopravvenienza dell'imposizione tributaria.

Per tutte queste considerazioni, il gruppo parlamentare della democrazia cristiana esprime convintamente la sua approvazione; e, nel momento in cui la dichiara, vuole esprimere un ringraziamento vivissimo al Presidente della Commissione lavoro e ai relatori, i quali si sono sottoposti ad un lavoro veramente encomiabile, offrendo tutta la loro perizia tecnica oltre che politica e arrecando alla Camera un contributo veramente prezioso in una materia così complessa e così delicata.

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo parlamentare democristiano voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.**

**PRESIDENTE.** Comunico che è stata presentata la seguente proposta di inchiesta parlamentare:

**REALE ORONZO** ed altri: « Inchiesta parlamentare su alcuni casi di liquidazione di indennizzi per danni di guerra » (2880).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima (2835).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente su questo disegno di legge.

Il relatore, onorevole Bodrito, ha facoltà di svolgere la relazione.

**BODRITO, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, in considerazione della semplicità del provvedimento al nostro esame credo che il compito del relatore possa esaurirsi nell'illustrazione di tre emendamenti che la Commissione propone ad alcuni articoli del decreto-legge.

All'articolo 5, la maggioranza della Commissione propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« La richiesta di rimborso delle tasse e dei diritti di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e all'articolo 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, che non avrebbero potuto essere riscossi per incompatibilità con il Trattato o con Regolamenti della CEE, salvo che non si sia verificata prescrizione ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile, deve essere presentata alla Intendenza di finanza competente ».

Questo emendamento ha due obiettivi. Il primo consiste nel rendere semplicemente più esplicito ciò che era già indicato nella dizione originaria del primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge; e renderlo più esplicito perché le richieste di rimborso di queste tasse, che sono state percepite in contrasto con le disposizioni del trattato del mercato comune, non riguardano solamente gli aspetti relativi al traffico delle merci tra i paesi del mercato comune, ma riguardano anche il traffico delle merci tra i paesi del mercato comune e i

paesi terzi. Infatti, i Trattati di Roma stabiliscono che anche nei confronti dei paesi terzi i paesi del MEC non possano imporre dazi doganali o altri balzelli o dazi doganali comunque assimilabili, poiché in questo modo ci sarebbe la possibilità di creare una posizione discriminatoria nei confronti di qualcuno dei paesi del mercato comune verso i paesi terzi. Infatti, tutta la materia è regolata dai diritti di prelievo. Il secondo obiettivo che questo emendamento si prefigge è quello di sveltire la procedura, consentendo agli interessati di presentare le domande alle intendenze di finanza competenti anziché concentrarle tutte presso l'intendenza di finanza di Roma.

Il secondo emendamento che la Commissione, a maggioranza, propone, è semplicemente correttivo di un errore che ritengo sia materiale; e consiste nel sostituire, al secondo comma, le parole: « Le disposizioni di cui all'articolo 36 » alle parole: « Le disposizioni di cui all'articolo 1 ».

Infine, sempre al secondo comma dell'articolo 6, la Commissione propone di aggiungere le parole: « per l'accertamento e », prima delle parole: « per la riscossione delle tasse di cui all'articolo 2 », poiché bisogna determinare anche a quanto ammontino queste tasse.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la marina mercantile.

**CALDORO, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.** Il Governo si associa alle dichiarazioni del relatore.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

**GUARRA, Segretario, legge:**

« È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, con la seguente modificazione:

*Il secondo comma dell'articolo 7 è sostituito con il seguente:*

Gli ultimi commi degli articoli 33, 34 e 35 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono abrogati. Il punto 9 dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è abrogato a decorrere

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma del precedente articolo 2 ».

**PRESIDENTE.** Avverto che gli emendamenti presentati si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole: chilogrammo intero, aggiungere la frase: In ogni caso la tassa non dovrà essere inferiore a lire 100.*

1. 1. **Marzotto Caotorta, Sangalli.**

*Al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole: che può rivalersene sullo speditore, aggiungere le seguenti: o sul destinatario.*

1. 2. **Marzotto Caotorta, Sangalli.**

*All'ultimo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: che saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e programmazione economica, con le seguenti: dagli stessi enti e società fissate nei limiti delle misure determinate e variate con decreto del Presidente della Repubblica di cui al secondo comma del presente articolo.*

1. 3. **Marzotto Caotorta, Sangalli.**

Poiché i presentatori di questi emendamenti non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Avverto che la Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo comma dell'articolo 5 con il seguente:*

La richiesta di rimborso delle tasse e dei diritti di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e all'articolo 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, che non avrebbero potuto essere riscossi per incompatibilità con il trattato o con regolamenti della CEE, salvo che non si sia verificata prescrizione ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile, deve essere presentata alla intendenza di finanza competente.

*Al secondo comma dell'articolo 6, sostituire le parole: articolo 1, con le seguenti: articolo 36.*

*Al secondo comma dell'articolo 6, dopo le parole: del presente decreto, inserire le seguenti: per l'accertamento e.*

Qual è il parere del relatore sugli emendamenti presentati ?

**BODRITO, Relatore.** La Commissione esprime parere favorevole sugli emendamenti Marzotto Caotorta 1. 1 e 1. 2, signor Presidente. Parere contrario invece sull'emendamento Marzotto Caotorta 2. 3, non perché non ne condivida il contenuto, ma perché esso solleva seri dubbi di ordine costituzionale.

Insistiamo, naturalmente, sugli emendamenti della Commissione.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**CALDORO, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.** Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione e concorda per il resto col relatore, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Marzotto Caotorta 1. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Marzotto Caotorta 1. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Poiché i presentatori dell'emendamento Marzotto Caotorta 1. 3 non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Pongo in votazione il primo emendamento della Commissione, di cui ho testé dato lettura, sostitutivo del primo comma dell'articolo 5.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il secondo emendamento della Commissione, di cui ho testé dato lettura, sostitutivo al secondo comma dell'articolo 6.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il terzo emendamento della Commissione, di cui ho testé dato lettura, aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 6.

*(È approvato).*

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

Avverto che è stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

**GUARRA, Segretario, legge:**

« La Camera

considerato che le tasse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 colpiscono più pesantemente le economie dei territori insulari, dove i trasporti aerei e marittimi non hanno altra alternativa,

impegna il Governo

ad effettuare una drastica riduzione della misura delle tasse previste, in sede di emanazione dei relativi decreti di attuazione ».

9/2835/1

**Pisanu, Pani.**

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

**CALDORO, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.** Il Governo lo accetta, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pisanu, insiste su questo ordine del giorno?

**PISANU.** Non insisto per la votazione, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

**BAGHINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro il disegno di legge in esame, perché di fatto si tratta della istituzione di una nuova tassa, che inciderà soprattutto sul traffico delle isole e particolarmente della Sardegna con il continente.

Per questi motivi, ed anche per alcune perplessità in relazione alla costituzionalità del provvedimento, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro di esso. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Foscarini. Ne ha facoltà.

**FOSCARINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista voterà contro questo disegno di legge per la semplice ra-

gione che siamo stati posti di fronte a problemi che dovrebbero interessare molto il Parlamento senza avere il tempo di approfondirli adeguatamente.

Convertendo in legge il decreto-legge in esame, restituiremo decine e decine di migliaia di lire già riscosse a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale. Questo decreto, si noti, porta la data del 13 marzo e da allora ad oggi è stata sospesa la esazione delle imposte erariali. In quest'aula si sente spesso parlare di bilancio rigoroso e di senso dello Stato, ma ora restituiremo somme enormi. È quindi evidente la necessità di affrontare il problema delle decisioni comunitarie, poiché, mentre noi stiamo trascurando questo settore, la Francia e la Germania investono somme enormi nei porti, facendo concorrenza ai porti italiani. Mi riferisco ai grandi porti di Amburgo, di Anversa e di Marsiglia, così come agli aeroporti (si pensi, per esempio, all'aeroporto De Gaulle di Parigi).

Si rende quindi necessario esaminare lo stato delle nostre infrastrutture e delle nostre gestioni portuali; in caso contrario andremo incontro ad enormi difficoltà. Spesso noi discutiamo giorni e giorni su argomenti che forse potrebbero essere sbrigati in meno tempo e poi, per questioni fondamentali come quelle relative ai trasporti, ci troviamo nella necessità di dover esaurire il dibattito nel giro di poche ore.

Sempre in riferimento alla situazione internazionale, ricorderò che, proprio in questi giorni, la Germania ha deciso di ridurre le tariffe ferroviarie per accentuare la concorrenza nei confronti dei nostri porti.

Il nostro gruppo sente quindi la responsabilità di richiamare l'attenzione della Camera sulla necessità di discutere al più presto in quest'aula la famosa legge dei 160 miliardi e la proposta di iniziativa parlamentare — non il disegno di legge — sulla gestione portuale.

Concludo raccomandando, a nome del gruppo comunista, che si giunga al più presto alla discussione di questi argomenti. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Approvazioni in Commissioni.

**PRESIDENTE.** Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede le-

gislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla IV Commissione (Giustizia):

Senatori ZUCCALÀ ed altri; MARTINAZZOLI, CENGARLE, DE CAROLIS; LUGNANO ed altri; disegno di legge d'iniziativa del ministro di grazia e giustizia: « Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni » (*testo unificato approvato dal Senato*) (2428), con modificazioni e con l'assorbimento delle proposte di legge BALZAMO ed altri: « Disciplina delle limitazioni alla inviolabilità delle comunicazioni telefoniche » (1482); ASSANTE ed altri: « Norme per la salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche » (1497); ANDERLINI ed altri: « Divieto delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche e foniche e relativo sistema di autorizzazioni » (1845); ALTISSIMO e BASLINI: « Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni » (2100); PICCOLI ed altri: « Divieto di intercettazioni telefoniche non autorizzate dall'autorità giudiziaria » (2323), le quali, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno;

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (2542), con modificazioni e con l'assorbimento della proposta di legge BIANCHI FORTUNATO ed altri: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (966), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Modifiche alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 » (2546), con modificazioni;

dalla XII Commissione (Industria):

« Aumento del contributo statale all'ente autonomo "Mostra-mercato nazionale dell'artigianato" in Firenze » (*modificato dalla X Commissione del Senato*) (760-B).

#### Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei disegni di legge nn. 2817 e 2835, oggi esaminati, e dei disegni di legge nn. 1857, 2413 e 2537, esaminati nella seduta di ieri.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

(Segue la votazione).

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali » (2817):

Presenti . . . . .	395
Votanti . . . . .	230
Astenuti . . . . .	165
Maggioranza . . . . .	116
Voti favorevoli . . . . .	219
Voti contrari . . . . .	11

(La Camera approva).

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima » (2835):

Presenti e votanti . . . . .	395
Maggioranza . . . . .	198
Voti favorevoli . . . . .	243
Voti contrari . . . . .	152

(La Camera approva).

« Adesione all'accordo de L'Aja del 6 giugno 1947, relativo alla creazione di un ufficio internazionale dei brevetti, riveduto a L'Aja il 16 febbraio 1961 e sua esecuzione ed approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale dei brevetti per l'istituzione di un'agenzia dell'Istituto in Italia, concluso a Roma il 17 aprile 1972 » (1857):

Presenti e votanti . . . . .	395
Maggioranza . . . . .	198
Voti favorevoli . . . . .	373
Voti contrari . . . . .	22

(La Camera approva).

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

« Ratifica ed esecuzione della convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmato a Parigi il 6 ottobre 1971, e dell'accordo di sede concluso con l'Istituto stesso in Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo scambio di note effettuato a Roma il 17 febbraio 1973 » (2413):

Presenti . . . . .	395
Votanti . . . . .	255
Astenuti . . . . .	140
Maggioranza . . . . .	128
Voti favorevoli . . . . .	232
Voti contrari . . . . .	23

(La Camera approva).

« Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio del grano e della convenzione per l'aiuto alimentare, adottate a Washington il 29 marzo 1971 » (approvato dal Senato) (2537):

Presenti . . . . .	395
Votanti . . . . .	255
Astenuti . . . . .	140
Maggioranza . . . . .	128
Voti favorevoli . . . . .	236
Voti contrari . . . . .	19

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Baldassi
Abelli	Baldi
Accreman	Ballardini
Aiardi	Ballarin
Aldrovandi	Bandiera
Alfano	Barba
Aliverti	Barbi
Allegri	Barca
Allocca	Bardelli
Aloi	Bardotti
Andreoni	Bargellini
Andreotti	Bartolini
Angelini	Bassi
Anselmi Tina	Bastianelli
Armani	Battaglia
Armato	Battino-Vittorelli
Arnaud	Beccaria
Artali	Belci
Ascari Raccagni	Bellotti
Assante	Bemporad
Astolfi Maruzza	Benedetti Gianfilippo
Azzaro	Benedetti Tullio
Baccalini	Berloffa
Baghino	Bernini
Balasso	Bertè
Baldassari	Bertoldi

Biagioni	Cattanei
Bianchi Alfredo	Cattaneo Petrini
Bianchi Fortunato	Giannina
Biasini	Cavaliere
Bini	Ceccherini
Bisignani	Ceravolo
Bodralo	Cerra
Bodrito	Cerri
Boffardi Ines	Cervone
Bogi	Cesaroni
Boldrin	Chiovini Cecilia
Boldrini	Ciacci
Bologna	Ciai Trivelli Anna
Bonalumi	Maria
Bonifazi	Ciccardini
Bonomi	Cirillo
Borghi	Cittadini
Borra	Ciuffini
Borromeo D'Adda	Coccia
Bortolani	Cocco Maria
Bortot	Colombo Vittorino
Bosco	Conte
Botta	Corà
Bottarelli	Corghi
Bottari	Corti
Bova	Costamagna
Bressani	Cotecchia
Brini	Cristofori
Bucalossi	Cuminetti
Bucciarelli Ducci	Cusumano
Busetto	D'Alessio
Buzzi	Dal Maso
Buzzoni	Damico
Cabras	D'Auria
Caiati	de Carneri
Caiazza	de' Cocci
Calabrò	Degan
Caldoro	Del Duca
Calvetti	De Leonardis
Canepa	Delfino
Canestrari	Dell'Andro
Capponi Bentivegna	Del Pennino
Carla	De Maria
Capra	de Meo
Carenini	De Sabbata
Cariglia	de Vidovich
Carri	Di Giannantonio
Caruso	Di Gioia
Casapieri Quagliotti	Di Giulio
Carmen	Di Puccio
Cassanmagnago	Donelli
Cerretti Maria Luisa	Drago
Cassano	Dulbecco
Castelli	Erminero
Castellucci	Esposito
Castiglione	Evangelisti
Cataldo	Fabbri
Catanzariti	Faenzi

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

Fagone	Lindner	Pani	Santuz
Federici	Lizzero	Pascariello	Sboarina
Felici	Lobianco	Patriarca	Sbriziolo De Felice
Ferrari-Aggradi	Lodi Adriana	Pavone	Eirene
Ferretti	Lo Porto	Pazzaglia	Scarlato
Ferri Mario	Lucchesi	Pegoraro	Schiavon
Ferri Mauro	Lucifredi	Pellegatta Maria	Scipioni
Fibbi Giulietta	Lupis	Pellicani Giovanni	Scotti
Finelli	Luraschi	Pellicani Michele	Scutari
Fiolet	Maggioni	Pellizzari	Servadei
Fioriello	Magnani Noya Maria	Pennacchini	Sgarbi Bompani
Flamigni	Malfatti	Perantuono	Luciana
Fontana	Mancinelli	Perrone	Sgarlata
Foscarini	Mancini Vincenzo	Pezzati	Simonacci
Fracanzani	Manco	Picchioni	Sisto
Froio	Mancuso	Piccinelli	Skerk
Furia	Marchetti	Picciotto	Sobrero
Fusaro	Marino	Piccoli	Spagnoli
Galasso	Mariotti	Piccone	Speranza
Galli	Marocco	Pirolò	Spinelli
Galloni	Marras	Pisanu	Spitella
Gambolato	Martelli	Pisicchio	Sponziello
Garbi	Martini Maria Eletta	Pisoni	Stefanelli
Gargani	Marzotto Caotorta	Pistillo	Stella
Gasco	Maschiella	Pochetti	Storchi
Gastone	Masciadri	Postal	Strazzi
Gava	Masullo	Prearo	Talassi Giorgi Renata
Giannini	Matta	Principe	Tamini
Giglia	Mattarelli	Pucci	Tani
Gioia	Matteini	Pumilia	Tantalo
Giordano	Mazzarrino	Raffaelli	Tassi
Giovanardi	Mazzola .	Raicich	Tedeschi
Giovannini	Mazzotta	Rampa	Terranova
Girardin	Mendola Giuseppa	Raucci	Terraroli
Giudiceandrea	Menichino	Rausa	Tesi
Gramegna	Messeni Nemagna	Rauti	Tessari
Grassi Bertazzi	Meucci	Reggiani	Traina
Guarra	Miceli	Rende	Traversa
Guglielmino	Micheli Pietro	Revelli	Tremaglia
Gunnella	Mignani	Riccio Pietro	Tripodi Girolamo
Ianniello	Milani	Riga Grazia	Triva
Ingrao	Miotti Carli Amalia	Righetti	Truzzi
Iotti Leonilde	Mirale	Riz	Turnaturi
Iperico	Monti Renato	Roberti	Urso Giacinto
Ippolito	Morini	Rognoni	Urso Salvatore
Isgro	Moro Dino	Rosati	Vaghi
Jacazzi	Mosca	Ruffini	Valensise
Korach	Nahoum	Russo Carlo	Vania
La Bella	Natali	Russo Ferdinando	Venegoni
La Loggia	Negrari	Russo Quirino	Venturini
Lamanna	Niccolai Cesarino	Russo Vincenzo	Venturoli
La Marca	Nicolazzi	Sabbatini	Vespignani
Lapenta	Noberasco	Saccucci	Vetere
Lattanzio	Nucci	Salizzoni	Vetrano
Lauricella	Orlandi	Salvatori	Vincelli
Lettieri	Orsini	Salvi	Vincenzi
Ligori	Padula	Sangalli	Vitali
Lima	Pandolfi	Santagati	Zaccagnini

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

Zaffanella  
Zamberletti  
Zanibelli  
Zanini

Zolla  
Zoppetti  
Zurlo

*Si sono astenuti sul disegno di legge  
n. 2817:*

Abbiati Dolores	Ciuffini
Abelli	Coccia
Accreman	Conte
Aldrovandi	Corghi
Alfano	Cotecchia
Aloi	D'Alessio
Angelini	Damico
Assante	D'Auria
Astolfi Maruzza	de Carneri
Baccalini	Delfino
Baghino	De Sabbata
Baldassari	de Vidovich
Baldassi	Di Gioia
Ballarin	Di Giulio
Barca	Di Puccio
Bartolini	Donelli
Bastianelli	Dulbecco
Benedetti Gianfilippo	Esposito
Benedetti Tullio	Faenzi
Bernini	Federici
Bianchi Alfredo	Ferretti
Bini	Fibbi Giulietta
Boldrini Arrigo	Finelli
Bonifazi	Fioriello
Borromeo D'Adda	Flamigni
Bortot	Foscarini
Bottarelli	Furia
Brini	Galasso
Busetto	Gambolato
Buzzoni	Garbi
Calabrò	Gastone
Capponi Bentivegna Carla	Giannini
Carri	Giovannini
Caruso	Giudiceandrea
Casapieri Quagliotti Carmen	Gramegna
Cassano	Guarra
Cataldo	Guglielmino
Catanzariti	Ingrao
Ceravolo	Iotti Leonilde
Cerra	Iperico
Cerri	Jacazzi
Cesaroni	Korach
Chiovini Cecilia	La Bella
Ciacci	Lamanna
Ciai Trivelli Anna Maria	La Marca
Cirillo	Lizzero
Cittadini	Lodi Adriana
	Lo Porto
	Mancinelli
	Manco

Mancuso	Roberti
Marino	Saccucci
Marras	Santagati
Martelli	Sbriziolo De Felice
Maschiella	Eirene
Masullo	Scipioni
Mendola Giuseppa	Scutari
Menichino	Sgarbi Bompani
Messeni Nemagna	Luciana
Miceli	Skerk
Mignani	Spagnoli
Milani	Sponziello
Mirate	Stefanelli
Monti Renato	Talassi Giorgi Renata
Nahoum	Tamini
Niccolai Cesarino	Tani
Noberasco	Tassi
Pani	Tedeschi
Pascariello	Terranova
Pazzaglia	Terraroli
Pegoraro	Tesi
Pellegatta Maria	Tessari
Pellicani Giovanni	Traina
Pellizzari	Tremaglia
Perantuono	Tripodi Girolamo
Picciotto	Triva
Piccone	Valensise
Pirola	Vania
Pistillo	Venegoni
Pochetti	Venturoli
Raffaelli	Vespignani
Raicich	Vetere
Raucci	Vetrano
Rauti	Vitali Nazzareno
Riga Grazia	Zoppetti

*Si sono astenuti sui disegni di legge  
nn. 2413 e 2537:*

Abbiati Dolores	Bonifazi
Accreman	Bortot
Aldrovandi	Bottarelli
Angelini	Brini
Assante	Busetto
Astolfi Maruzza	Buzzoni
Baccalini	Capponi Bentivegna Carla
Baldassari	Carri
Baldassi	Caruso
Ballarin	Casapieri Quagliotti Carmen
Barca	Cataldo
Bartolini	Catanzariti
Bastianelli	Ceravolo
Benedetti Gianfilippo	Cerra
Benedetti Tullio	Cerri
Bernini	Cesaroni
Bianchi Alfredo	Chiovini Cecilia
Bini	
Boldrini	

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

Ciacci	Mendola Giuseppa
Ciai Trivelli Anna	Menichino
Maria	Miceli
Cirillo	Mignani
Cittadini	Milani
Ciuffini	Mirate
Coccia	Monti Renato
Conte	Nahoum
Corghi	Niccolai Cesarino
D'Alessio	Noberasco
Damico	Pani
D'Auria	Pascariello
de Carneri	Pegoraro
De Sabbata	Pellegatta Maria
Di Gioia	Pellicani Giovanni
Di Giulio	Pellizzari
Di Puccio	Perantuono
Donelli	Picciotto
Dulbecco	Piccone
Esposito	Pistillo
Faenzi	Pochetti
Federici	Raffaelli
Ferretti	Raicich
Fibbi Giulietta	Rauci
Finelli	Riga Grazia
Fioriello	Sbriziolo De Felice
Flamigni	Eirene
Foscarini	Scipioni
Furia	Scutari
Gambolato	Sgarbi Bompani
Garbi	Luciana
Gastone	Skerk
Giannini	Spagnoli
Giovannini	Stefanelli
Giudiceandrea	Talassi Giorgi Renata
Gramegna	Tamini
Guglielmino	Tani
Ingrao	Tedeschi
Iotti Leonilde	Terranova
Iperico	Terraroli
Jacazzi	Tesi
Korach	Tessari
La Bella	Traina
Lamanna	Triva
La Marca	Vania
Lizzero	Venegoni
Lodi Adriana	Venturoli
Mancinelli	Vespignani
Mancuso	Vetere
Marras	Vetrano
Martelli	Vitali
Maschiella	Zoppetti
Masullo	

*Sono in missione:*

Pedini	Vetrone
Rizzi	

### Per la formazione dell'ordine del giorno.

PAVONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVONE. Chiedo che nell'ordine del giorno della seduta di domani le proposte di legge Laforgia ed altri nn. 35 e 375 siano stralciate da quelle abbinate al disegno di legge n. 2695, trattando materia ad esso estranea.

PRESIDENTE. Onorevole Pavone, prendo atto della sua richiesta ed avverto che, se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

### Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

GUARRA, *Segretario*, legge le interrogazioni, l'interpellanza e la mozione pervenute alla Presidenza.

MAGNANI NOYA MARIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNANI NOYA MARIA. Signor Presidente, mi appello alla sua cortesia per sollecitare la risposta ad una interrogazione che il mio gruppo ed altri gruppi hanno presentato sulla vicenda del giornale *La Gazzetta del Popolo* di Torino. L'argomento è estremamente importante perché attiene alla libertà di informazione e di stampa e quindi ai principi fondamentali di una democrazia.

Ritengo che il Parlamento abbia il diritto di essere informato sollecitamente su chi sta dietro i gruppi acquirenti e in quale misura questa operazione incida sulla concentrazione delle testate.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il ministro competente.

### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 29 marzo 1974, alle 9,30:

1. — Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (articolo 69 del Regolamento).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (2695);

*e delle proposte di legge:*

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHEZZI ed altri (2342); POCHEZZI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINISIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori:* Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

3. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Raffaelli, per il reato di cui all'articolo 113, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (affissione di manifesti fuori degli spazi appositamente predisposti) e per il reato di cui all'articolo 336, primo comma, del codice penale (minaccia a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 24);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Almirante, per i reati di cui agli articoli 283 e 303 del codice penale (pubblica istigazione ad attentato contro la Costituzione dello Stato) e agli articoli 284 e 303 del codice penale (pubblica istigazione all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato) (doc. IV, n. 9);

— *Relatore:* Musotto;

Contro il deputato Lauro, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato) doc. IV, n. 86);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Lauro, per i reati di cui agli articoli 490, 476, 635, capoverso, n. 3, e 61, n. 9, del codice penale (distruzione di atti veri, danneggiamento continuato e falsità materiale in atti pubblici) (doc. IV, n. 90);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Lospinoso Severini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — in due reati di cui agli articoli 324 e 81, capoverso, del codice penale (interesse continuato privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 38);

— *Relatore:* Galloni;

Contro i deputati Cassano Michele, Ferrarini Attilio, De Leonardis Donato, De Marzio Ernesto, Ferri Mauro, Giglia Luigi, La Loggia Giuseppe, Vicentini Rodolfo, per i seguenti reati: *a)* i primi due per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 314 del codice penale (peculato continuato) e per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 319, prima parte e capoverso, del codice penale (corruzione aggravata continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio); *b)* gli altri per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato) doc. IV, n. 93);

— *Relatore:* Galloni;

Contro il deputato Caradonna, per il reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (rissa) (doc. IV, n. 19);

— *Relatore:* Lettieri;

Contro il deputato Mitterdorfer, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, nn. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 27);

— *Relatore:* Fracchia;

Contro il deputato Benedikter, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice

penale — nel reato di cui agli articoli 112, nn. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 100);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Tripodi Girolamo, per i reati di cui agli articoli 18 e 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (riunione e corteo in luogo pubblico senza il preventivo avviso alle autorità), all'articolo 655 del codice penale (radunata sediziosa) e all'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (blocco stradale) (doc. IV, n. 37);

— *Relatore*: Bernardi;

Contro il deputato Ballarin, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione e direzione di manifestazione e corteo senza il preventivo avviso alle autorità) (doc. IV, n. 51);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Servello, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (affissione di manifesti elettorali fuori degli appositi spazi) (doc. IV, n. 50);

— *Relatore*: Cataldo.

4. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

TRIPODI ANTONINO ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria (476);

— *Relatore*: Felisetti;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

*e delle proposte di legge costituzionale:*

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

5. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e GATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

**La seduta termina alle 20,50.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA  
E MOZIONE ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

D'ALESSIO, BOLDRINI E NAHOUM. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, dopo l'entrata in vigore della legge sull'alta dirigenza militare, come il Governo intende regolarsi circa l'utilizzazione degli ufficiali generali e dei colonnelli a disposizione che ricoprono incarichi direttivi presso il Ministero della difesa o i diversi stati maggiori e se non ritenga che l'impiego del suddetto personale non debba essere subordinato alla utilizzazione dei militari di analogo grado che si trovano in servizio pieno. (5-00732)

TESSARI, PELLICANI GIOVANNI, BORTOT, LIZZERO E Busetto. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza del grave fatto verificatosi a Crespano del Grappa, in provincia di Treviso. Tre operai dell'impresa edile Amabilia di Bassano del Grappa sono stati licenziati dal titolare con la motivazione che dovendo la ditta eseguire

dei lavori all'interno della caserma di Bassano, ed avendo il comandante della stessa preteso l'elenco dei nominativi degli operai che avrebbero eseguito i lavori, era risultato alle indagini svolte dai carabinieri essere i tre operai in questione dei « comunisti » e perciò stesso impediti di mettere piede nella caserma.

Oltre alla violazione dello statuto dei lavoratori qui s'intende richiamare l'attenzione del Ministro sul comportamento del comandante della caserma degli alpini e soprattutto sull'operato del maresciallo dei carabinieri di Crespano, tale Prospero Pertele, che richiesto di una spiegazione sul fatto avrebbe ammesso essere tra i compiti istituzionali dell'Arma informare i datori di lavoro sulla collocazione politica dei lavoratori. Questo dopo aver ammesso che oltre al fatto di essere dei comunisti non aveva alcun rilievo da fare sui tre operai in questione ma che anzi li conosceva come bravi e stimati lavoratori.

Il fatto è tanto più grave per il voluto disinteresse del comandante del gruppo carabinieri di Treviso, colonnello Centorbi, che non ha preso provvedimenti in merito, benché informato, né ha voluto dare spiegazioni sull'operato del subalterno, dimostrando così di condividere l'opinione del maresciallo Pertele sui compiti istituzionali dell'Arma. (5-00733)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**SANTAGATI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali ai dipendenti dell'ECA di Piazza Armerina (Enna) non sia stato ancora applicato il riassetto della loro carriera amministrativa ed economica e per sapere se non ritenga d'intervenire con la massima sollecitudine presso la locale amministrazione comunale per dirimere ogni pretestuosa discordanza interpretativa che ha finora impedito l'esplicazione dell'incremento percentuale per la predeterminazione della maggiore spesa per l'attuazione del riassetto economico che dovrebbe essere calcolato sulle retribuzioni iniziali relative al coefficiente iniziale della carriera aperta di ogni singolo dipendente o sulle retribuzioni iniziali relative al coefficiente e al grado raggiunti alla data del 30 giugno 1970 come da relativo analogo quesito proposto il 21 settembre 1973 dagli interessati alla direzione generale assistenza pubblica di codesto Ministero. (4-09498)

**LUCCHESI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga opportuno, soprattutto per valide considerazioni di ordine umano, estendere la norma dell'attuale disciplina relativa alla circolazione domenicale degli automezzi con targhe alternate anche ai motofurgoni molto diffusi, soprattutto nelle nostre campagne, dove è minore o inesistente la rete dei trasporti pubblici e dove esso assolve presso i ceti rurali più modesti alla doppia funzione di mezzo per il trasporto delle cose e delle persone. (4-09499)

**RIZ.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'ufficio Leva Mare di Venezia non riconosce titolo idoneo per il ripristino nei ruoli di terra, il certificato rilasciato dal Sudtiroler Alpenverein di Bolzano, pur essendo detto sodalizio legalmente riconosciuto (decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1969, n. 851) con le stesse finalità e funzioni del CAI, e che rientra pertanto nelle condizioni stabilite dal punto 5 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. (4-09500)

**NICCOLAI GIUSEPPE E SACCUCCI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale logica segua l'ispettorato di fanteria e cavalleria nell'opera, ormai aperta, di smantellamento morale e materiale del corpo dei paracadutisti;

per sapere se è esatto che si continua a trasferire personale specializzato e che si è formato nell'ambito del paracadutismo nell'arma di fanteria, disperdendo così un patrimonio di tecnici e di specialisti, per i quali lo Stato ha speso somme non indifferenti;

per sapere se l'ispettorato di fanteria e di cavalleria si renda conto che, disperdendo questo patrimonio umano, renda gravida di pericoli, anche mortali, la vita della recluta paracadutista che, spesso, come nell'episodio che vide la morte del sergente Caria nelle acque della Meloria (Livorno), anziché essere affidata a istruttori esperti, viene lasciata in balia di un personale che il mestiere conosce da poco, o non conosce affatto;

per sapere se in questa opera di smantellamento morale e materiale del corpo rientri il provvedimento preso dall'ispettorato di togliere l'indennità di aeronavigazione agli ufficiali paracadutisti che prestano servizio fuori dal corpo, privandoli in tal modo di ogni possibilità di continuare a svolgere il servizio come paracadutisti;

per sapere se è esatto che da questo stato di cose, determinato dall'alto, come se si seguisse un disegno preordinato, si è venuta creando, all'interno del corpo dei paracadutisti, una situazione di deterioramento morale tale che vede ufficiali abbandonare, volontariamente, il corpo per altri servizi;

per sapere se quanto accade rientri nella richiesta più volte avanzata dagli ambienti ufficiali del PSI, per cui il corpo dei paracadutisti deve essere smantellato, e se tale « richiesta » sia stata accolta dallo stato maggiore che, fra l'altro, si sarebbe preoccupato di mettere l'uomo adatto, per questa opera, presso l'ispettorato avio truppe. (4-09501)

**NICCOLAI GIUSEPPE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che parecchie interrogazioni rivolte al Ministro dell'interno in merito a fatti avvenuti in alcuni comuni, vedi in particolare quella n. 4-07702 e n. 4-07059, hanno ricevuto una risposta quasi evasiva che dovrebbe essere giustificata dalla seguente motivazione: « In seguito all'entrata in funzione anche

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

delle Regioni a statuto ordinario, il controllo sulle attività dei comuni — e quindi dei dipendenti organismi tecnico-economici — è esercitato, come è noto, dagli appositi comitati regionali. Poiché, sia a Prato sia a Pisa, il servizio per la distribuzione del gas-metano è gestito dalle rispettive aziende municipalizzate, il Ministero dell'interno non ha competenza in materia »; —

se l'orientamento espresso dal Ministro dell'interno derivi da una particolare o da una consolidata interpretazione delle norme contenute nella legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali e, al caso, di quale specifico articolo o disposizione, in quanto gli « appositi comitati regionali » di cui fa anche parte un componente nominato dal Commissario di Governo alla Regione, non sembrano aver poteri sostitutivi tali nei confronti del Ministero dell'interno, da annullare ogni sua potestà al punto di inficiare lo stesso potere spettativo del Parlamento che, in tal modo, sarebbe stato vanificato per tutto il settore Regioni ed Enti locali, tenendo presente che, per di più, in base all'articolo 57 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 dei comitati regionali non possono farvi parte « i senatori e i deputati del Parlamento »;

si chiede di conoscere se proprio partendo da questa norma di esclusione, invece, non si debba intendere confermata la validità del potere spettativo del Parlamento in tutta la sua portata ed incidenza in quanto esclusa la presenza dei parlamentari nei comitati, essi pur debbono ottenere dal loro naturale interlocutore che è il Governo tutte quelle notizie, informazioni e dati che mai intendessero sollecitare nell'esercizio della loro funzione spettativa;

si chiede inoltre di conoscere se corrisponda a verità che le regioni sono enti pubblici territoriali coesenziali al nuovo tipo di struttura organizzativo dello Stato voluto dalla Costituzione che, pur riconoscendo il principio del decentramento autarchico, non ha in alcun modo inciso sul principio unitario della nostra Repubblica per cui le Regioni non possono essere rapportate alla figura giuridica degli Stati membri di uno Stato federale, come sembrerebbe opinare nella sua risposta il Ministro dell'interno.

(4-09502)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere i motivi per i quali, da oltre venti mesi, non si

è ancora provveduto a nominare procuratore generale della Corte dei conti il professore Mario Sinopoli, nei confronti del quale esiste una precisa indicazione del consiglio di presidenza della stessa Corte. (4-09503)

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è vero che la direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena ha diramato nello scorso mese di febbraio una circolare con la quale vengono minacciati di trasferimento i militari del corpo degli agenti di custodia che abbiano usufruito o usufruiscano di licenza di convallescenza per un periodo superiore ai 60 giorni e ciò perché la loro assenza dal servizio depaupererebbe in maniera spesso grave gli organici ed, in caso positivo, per sapere se soltanto quello citato dia il motivo della insufficienza del personale disponibile e, comunque, se il Ministro interessato ritenga che la disposizione emanata corrisponda a principi di equità, di umanità e di socialità illuminata. (4-09504)

MAGGIONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se non ritenga porre particolare attenzione e provvedere alle attese del settore dell'artigianato per quanto attiene l'agevolazione degli investimenti che, nello scorso anno, tramite l'Artigianocassa ha realizzato oltre 460 miliardi di lire di investimento ed oltre 60 mila nuovi posti di lavoro, e che, con il presente esercizio finanziario, ha esaurito i fondi per la concessione di contributi di interesse.

Tali restrizioni creditizie andranno, certamente, a compromettere la realizzazione di circa 800 miliardi di investimenti e di circa 100 mila nuovi posti di lavoro proprio in un momento nel quale l'apporto della produzione artigianale ed il peso che essa ha sulla bilancia commerciale si rivela fondamentale non soltanto per combattere la spirale inflazionistica, ma anche e soprattutto per salvaguardare i livelli occupazionali. (4-09505)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se è esatto che gli Alberghi Regina, Tirreno, Margherita di Viareggio (Lucca) abbiano ottenuto di essere liberati dal vincolo alberghiero. (4-09506)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali il Ministero non ha inteso rinnovare, per il 1974, le convenzioni con gli stabilimenti termali civili per le cure balneo termali, per gli ufficiali e sottufficiali che ne avessero bisogno. (4-09507)

BERNINI, TANI, DI PUCCIO, FAENZI, NICCOLAI CESARINO E MIGNANI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza che la società Solvay, in contrasto con gli accordi conclusi con le organizzazioni sindacali e gli impegni assunti con le forze politiche e gli enti locali per il mantenimento dei livelli di occupazione e lo sviluppo degli investimenti nello stabilimento di Rosignano, ha unilateralmente disposto la chiusura del reparto « multifili », con nuove riduzioni di posti di lavoro e la cessazione di altre attività della zona collegate alle lavorazioni del reparto; e, rifiutando le responsabili proposte dei sindacati per una trattativa e un esame — anche a livello nazionale — dei problemi insorti, ha arbitrariamente proceduto alla chiusura della sodiera e alla sospensione di 900 lavoratori, con il pericolo di nuove contrazioni nelle forniture di soda — già, in questi ultimi mesi, ingiustificatamente ridotte — minacciando di aggravare le difficoltà delle industrie che ne hanno necessità, in particolare delle piccole e medie aziende del settore del vetro, della concia, della gomma, alimentare, molte di esse già costrette alla diminuzione della produzione e a mettere in cassa integrazione parte dei propri dipendenti.

Gli interroganti ritengono tale inammissibile atteggiamento della società Solvay — teso ad affermare i propri interessi di gruppo multinazionale e volto unicamente allo sfruttamento delle materie prime della zona, a mantenere il monopolio nella produzione della soda e ad abbandonare il settore della chimica secondaria per rafforzare le proprie posizioni nel settore primario — non solo lesivo dei principi che regolano la nostra vita democratica e dei diritti sindacali, ma anche in contrasto con la difesa dell'occupazione e le esigenze dell'economia nazionale, e chiedono, perciò, di conoscere quali iniziative e misure si intendano prendere al fine di superare la grave situazione determinatasi nello stabilimento Solvay e in numerosi settori produttivi della regione e per rispondere alle preoccupazioni e alle istanze unanimemente espresse dai lavoratori, dai sindacati e dagli enti locali, richia-

mando la società Solvay al rispetto degli accordi sindacali e dei diritti dei lavoratori, a ottemperare ai propri obblighi nelle forniture della soda necessaria al pieno sviluppo produttivo delle aziende interessate e per facilitare una trattativa nazionale e al livello di gruppo volta a dare soluzioni positive ai problemi aperti, a garantire l'occupazione, gli investimenti e una espansione dello stabilimento di Rosignano rispondente alle esigenze di sviluppo della economia locale e regionale e a ricondurre gli indirizzi del monopolio Solvay nel quadro delle necessità della economia nazionale e degli interessi generali del paese. (4-09508)

CIACCI, BONIFAZI, NICCOLAI CESARINO E TANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è stato ancora emesso dal Ministro dell'interno il decreto di cui all'articolo 156 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 marzo 1934, n. 383, per la costituzione del Consorzio intercomunale fra i comuni di Siena, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Certaldo e Castelfiorentino, per la distribuzione del gas metano;

per sapere se non intenda provvedere subito all'emissione del suddetto decreto al fine di rendere possibile al più presto l'erogazione alle zone interessate di una forza energetica così essenziale per le attività industriali e per gli usi domestici, particolarmente in considerazione delle conseguenze dell'attuale crisi energetica.

Gli interroganti ricordano al Ministro competente che la richiesta del decreto è stata avanzata dal sindaco di Siena, comune capo consorzio, in data 24 gennaio 1974 con allegate le relative deliberazioni dei comuni interessati e cioè la n. 274 del 17 novembre 1973 del comune di Castelfiorentino; la n. 281 del 27 novembre 1973 di Certaldo; la n. 177 del 27 luglio 1973 di Poggibonsi; la n. 316 del 29 novembre 1973 di Colle Val d'Elsa e la n. 986 del 3 ottobre 1973 del comune di Siena. Gli stessi atti vennero a suo tempo inviati anche ai prefetti di Siena e di Firenze, perché potessero predisporre tempestivamente il parere previsto dal secondo comma del ricordato articolo 156 del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 4 marzo 1934, n. 383.

Ogni ulteriore ritardo nell'emissione del decreto per la costituzione del consorzio intercomunale, sarebbe, pertanto, ingiustificato. (4-09509)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere se non sia caso, dato l'intensificarsi della criminalità e, segnatamente nelle grandi città, la difficoltà di comunicazioni facili anche semplicemente telefoniche, di istituire presso tutti i comandi dei carabinieri un servizio di pronto intervento con numero telefonico di chiamata corto e di facile formazione come il 111, da servire parallelamente all'esistente 113.

Quest'ultimo, infatti, è collegato con la centrale di pubblica sicurezza la quale può anche richiedere l'intervento dei carabinieri del pronto intervento, ma sempre con minore tempestività di quanto sarebbe possibile con chiamata diretta. (4-09510)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che il provveditorato agli studi di Roma, nel corso delle operazioni di nomina degli insegnanti nei corsi di Stato per lavoratori (CRACIS) per l'anno scolastico 1973/74, ha provveduto ad indirizzare l'atto di nomina alla Federazione unitaria dei sindacati CGIL-CISL-UIL, escludendo la CISNAL-Scuola e gli altri sindacati autonomi della scuola che, come i primi, hanno chiesto l'istituzione dei corsi in parola.

Tale provvedimento costituisce grave ed inconcepibile discriminazione nei confronti di forze sindacali che organizzano la stragrande maggioranza dei docenti;

per sapere se l'atto amministrativo di nomina, portato a conoscenza di un ente diverso dagli organismi strettamente scolastici, non costituisca violazione del segreto d'ufficio e l'automatica schedatura da parte della « triplice » del personale docente e non, chiamato a prestare la propria opera;

per sapere infine quali iniziative intenda prendere per sanare siffatte situazioni e le conseguenti strumentalizzazioni della imperante sindacatocrazia di regime verso il personale frequentante i corsi di Stato per lavoratori, arrestando, nel contempo, l'attuale deleterio processo di politicizzazione della scuola con il conseguente pregiudizio per l'autonomia dell'insegnamento e della cultura.

(4-09511)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali sono gli ostacoli di natura burocratica, che si frappongono all'organizzazione e conseguente svolgimento del secondo corso abilitante speciale ed al-

l'istituzione del primo corso abilitante ordinario, di cui alla legge n. 1074;

per sapere se è a conoscenza che la mancata attuazione dei predetti corsi ha notevolmente pregiudicato i diritti di numerosi insegnanti, che in atto prestano servizio con incarico a tempo indeterminato. Per non sottacere, poi, gli ingenti danni, cui andranno incontro i giovani laureati, che aspirano per la prima volta all'incarico di insegnamento, se è vera la ricorrente voce che nell'emananda Ordinanza incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1974-1975 è prevista l'esclusione dalle graduatorie provinciali degli aspiranti, che non siano in possesso di abilitazione. (4-09512)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di particolare disagio, in cui si trovano gli insegnanti di educazione fisica, di cui alla legge n. 832, per la mancata attuazione dei corsi abilitanti speciali, previsti dalla legge n. 1074;

per sapere quali siano i motivi del perdurare di questa inconcepibile ed assurda indolenza da parte del Ministero della pubblica istruzione, nel dare esecuzione ad espresse disposizioni di leggi, la cui immediata attuazione avrebbe consentito ai predetti insegnanti di poter usufruire, col prossimo ottobre, del beneficio dell'immissione in ruolo, contemplato dall'articolo 17 della legge delega sullo stato giuridico;

per sapere, infine, quali concrete iniziative il Ministro della pubblica istruzione intenda adottare al fine di dare immediato inizio ai corsi abilitanti speciali, ottemperando, in tal modo, ai suoi obblighi, che gli derivano da leggi che necessitano di pronta e concreta esecuzione. (4-09513)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se non ritenga opportuno, nell'emanare la circolare che regola le gite scolastiche, apportare per la zona di Siracusa una deroga del termine di svolgimento delle predette gite, fissate generalmente al 30 aprile d'ogni anno. E ciò in relazione al fatto che a Siracusa normalmente le tragedie greche vengono rappresentate nel mese di giugno.

Si consentirebbe, in tal modo, a numerosi giovani la possibilità di partecipare a rappresentazioni teatrali, che incidono positivamente sulla cultura degli stessi. (4-09514)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione* — Per sapere se, in relazione all'emananda OM incarichi e supplenze nella scuola media per l'anno scolastico 1974-75, risponde a verità la notizia, riportata dalla stampa, secondo la quale oltre duecentomila giovani, laureati e diplomati, con il prossimo anno scolastico non potranno, essendo sprovvisti di abilitazione, aspirare all'incarico a tempo indeterminato; e ciò a causa della inadempienza del Ministero della pubblica istruzione in ordine al mancato svolgimento dei corsi abilitanti ordinari e speciali previsti dalla legge n. 1074;

per conoscere se non ritenga che siffatta discriminazione costituisca pregiudizio per quei giovani che sono impossibilitati ad iniziare, col prossimo anno scolastico, la carriera di insegnanti di scuola media, orientando, nel contempo, verso diversa prospettiva occupazionale numerosi altri qualificati giovani con la conseguenza di privare la scuola dell'apporto culturale di validi giovani leve;

per sapere infine se non ritenga che — con l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 dell'emananda OM non venga ripristinato il deprecato istituto del supplemento annuale, per la cui abolizione la categoria dei docenti si è battuta per moltissimi anni — sia necessario ed urgente porre allo studio una seria e valida iniziativa, come ad esempio la proroga della non licenziabilità di cui al decreto-legge n. 366, idonea a consentire la tutela di diritti ed interessi di tante migliaia di giovani, sul cui apporto l'Amministrazione della pubblica istruzione ha fatto affidamento soprattutto negli anni difficili della crescita della popolazione scolastica, e che oggi verrebbero a subire un notevole danno provocato da carenze ed inadempienze governative. (4-09515)

TASSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia*. — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione di Fiorenzuola d'Arda, ove il carcere è inagibile e la amministrazione comunale di quella città rifiuta le necessarie opere di ripristino; ove la pretura manca attualmente di cancelliere, ufficiale giudiziario e dattilografa, perché ammalati, nonché di usciere e quindi, ove il magistrato è costretto anche a provvedere personalmente al ritiro della corrispondenza.

Per sapere quali provvedimenti urgenti, come il caso richiede, intenda prendere il Ministro interessato. (4-09516)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato*. — Per sapere, stante la grave crisi della produzione agricola, che cosa intendano fare per diminuire l'aggravio a carico degli operatori economici agricoli, determinato dall'IVA che su macchine e pezzi di ricambio grava per la tangente del 12 per cento. Per sapere se non sia il caso, specie al fine di rilanciare l'agricoltura italiana, in un momento così critico provvedere facilitazioni o determinate provvidenze in quel settore anche rispetto all'IVA. (4-09517)

BIRINDELLI. — *Al Ministro della difesa*. — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per evitare che i militari della III Brigata missili trasferita a Portogruaro subiscano la speculazione che si è scatenata nei fitti degli alloggi a seguito del trasferimento stesso. (4-09518)

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro dell'interno*. — Per conoscere i motivi per i quali il comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) non abbia ancora provveduto a espletare il concorso per geometri già bandito da diverso tempo senza che al bando abbiano fatto seguito i necessari adempimenti operativi. (4-09519)

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro dell'interno*. — Per conoscere i motivi per i quali il comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) non abbia ancora provveduto a riconoscere il diritto alla divisa e al grado al comandante dei locali vigili urbani signor Umberto Romano nonostante che allo stesso venga erogato il corrispettivo trattamento economico secondo regolare deliberazione commissariale che lo immette nell'incarico direttivo mentre l'amministrazione medesima seguita a fargli indossare la semplice divisa di vigile urbano senza alcun grado. (4-09520)

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro del tesoro*. — Per sapere se è a conoscenza della deprecabile e insostenibile situazione in cui versano le direzioni provinciali del tesoro gravate da una serie di numerosi adempimenti quali: 1) inquadramento dei dipendenti amministrati, dal 1° luglio 1970, in base alla legge 775; 2) riliquidazione delle pensioni or-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

dinarie e ferroviarie in base alle leggi 249/68, 1081/70 e 748/72; 3) riliquidazione delle pensioni degli istituti di previdenza in base alla legge 485/72; 4) riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 336/70; 5) concessione assegni vitalizi ai veterani della guerra 1915-18 (legge 263/68); 6) ricostruzione delle carriere del personale docente della pubblica istruzione; 7) applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 597/73, relativo alla riforma tributaria, a decorrere dal 1° gennaio 1974 che, oltre a complicare notevolmente il già pesante espletamento dei vari servizi, affida alle predette direzioni provinciali attribuzioni fiscali per la cui applicazione non sono state predisposte in tempo adeguate strutture tecniche.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se il Ministro — conosciuta l'alta funzione sociale che svolgono le direzioni provinciali del tesoro e che riguarda la totalità dei pensionati di guerra e dello Stato, degli ex dipendenti enti locali, degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e della maggior parte dei dipendenti dello Stato in attività di servizio; sapendo inoltre che l'organico del personale dei predetti uffici ha subito una notevole diminuzione in seguito all'applicazione della legge n. 336 del 1970 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, e che il prevedibile esodo degli impiegati ex combattenti comporterà un ulteriore calo, con punte, per alcune direzioni, di oltre il 50 per cento dell'intero personale in servizio — non intenda predisporre adeguate misure al fine di ripristinare gli organici delle varie sedi, anche con assunzioni temporanee e prendere urgenti e opportune iniziative per introdurre una concreta, moderna e funzionale meccanizzazione dei servizi, al fine di evitare, in tempo, la completa paralisi dei predetti uffici e la conseguente tensione di portata imprevedibile.

(4-09521)

TESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere le ragioni per le quali al signor Drovandi Primo, nato a Tizzana il 12 novembre 1899, residente a Quarrata (Pistoia) via Carraia, 4 chiamato al servizio militare di leva il 19 giugno 1917, successivamente inviato in zona operazione (Francia Champagne e il confine Verdun) dal 6 novembre 1917 fino al 4 novembre 1918, gli è stata concessa solo la medaglia ricordo e non anche il cavalierato dell'ordine di Vittorio Veneto come prevede la legge n. 263 del 1968 per gli ex combattenti delle guerre 1915-18 e precedenti. (4-09522)

TAMINI, GASTONE, BACCALINI E DONELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che il 19 marzo 1974 alla stazione ferroviaria di Domodossola è accaduto un increscioso e grave episodio che ha avuto come protagonista l'ufficiale della Guardia di finanza, tenente Berruti, del resto non nuovo a simili intemperanze. All'origine di tale episodio sta il controllo giornaliero di valuta che un sottufficiale della Guardia di finanza stava effettuando sui lavoratori frontalieri che si recavano in Svizzera per il turno serale; ad una protesta effettuata dal presidente dell'Associazione frontalieri, signor Pietrobelli, il sottufficiale rispondeva con la richiesta e il ritiro dei documenti. L'episodio sembrava chiuso e il Pietrobelli, tornato sul treno, si accingeva a spiegare ai compagni di lavoro l'accaduto, quando irrompeva il tenente Berruti che aggrediva il presidente dei frontalieri, gli puntava la pistola al fianco e lo trascinava in caserma, sottoponendolo, durante il tragitto, a pesanti insulti e rilasciandolo solo dopo l'intervento di un legale e la ferma protesta dei frontalieri presenti — quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del protagonista del suddetto episodio che getta scredito sul Corpo della guardia di finanza, meritevole per altro di giusta stima e considerazione. Tutto questo anche tenendo conto dell'atmosfera di esasperazione creata nella categoria dei frontalieri dalle ultime disposizioni ministeriali che prevedono drastiche riduzioni del cambio e del trasporto di valuta e che hanno causato a quei lavoratori notevoli disagi economici. (4-09523)

SANZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali passi concreti intenda compiere per dare l'avvio immediato alla istituenda università di Basilicata come previsto dall'articolo 10 della legge 30 novembre 1973, n. 766, e altresì a seguito della recente legge regionale di Basilicata. Si vuole portare all'attenzione delle competenti autorità ministeriali la pesante realtà socio-culturale della Basilicata gravemente indebolita dall'assenza di un ateneo universitario, tale da non permettere ulteriori rinvii per la profonda lacerazione venutasi a determinare a causa dell'emigrazione nel tessuto umano della regione. L'immediata istituzione, del resto sancita e riconosciuta nella recente legge dello Stato, non solo verrebbe a ripagare una regione che ha sempre sofferto le più inique disattenzioni del potere pubblico centrale, ma

permetterebbe di salvare il residuo patrimonio intellettuale ancora disponibile.

L'università di Basilicata non tende, quindi, a rappresentare solo un centro di quantificazione di *brain-trust* indispensabile per il suo sviluppo economico, ma varrà altresì a salvaguardare la sua tradizione culturale tanto diversa con quelle, pure autorevoli, delle regioni limitrofe.

Il popolo lucano e la sua classe dirigente sono stati sempre rispettosi dei disegni programmatici degli ultimi governi che in materia universitaria non hanno preso adeguatamente coscienza dei problemi regionali.

Questa disciplina e questa disponibilità della gente lucana hanno fatto sì che città con minori esigenze ma altresì con più spregiudicatezza raggiungessero, con sistemi non sempre molto leciti, lo scopo di ottenere il loro ateneo.

Convinto di evitare che il problema esposto assuma puri aspetti campanilistici, ma volendo utilizzare ciò che è stato ampiamente riconosciuto dalla recente legge, pare ormai legato alla volontà ministeriale realizzare sin dall'anno accademico 1974-75 l'inizio dei corsi universitari, utilizzando i suggerimenti e le indicazioni della legge regionale. (4-09524)

CARRI, FELISETTI E MORINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione che si è venuta a determinare presso la fabbrica MASCA di Scandiano di Reggio Emilia dove da oltre due mesi è in atto una vertenza aziendale nel corso della quale i lavoratori hanno richiesto:

1) la eliminazione dei cottimi che all'interno della fabbrica tendono a favorire situazioni di discriminazione con richiami, multe, trasferimenti arbitrari di lavoro da reparto a reparto, sospensioni, che, oggettivamente, sono di aggravio dei carichi e dei ritmi di lavoro con pregiudizio per la stessa salute dei lavoratori;

2) la qualificazione del personale e il superamento dell'attuale parcellizzazione delle qualifiche secondo il concetto « dell'inquadramento unico » sostenuto nei contratti nazionali di categoria;

3) l'impegno allo sviluppo dei servizi sociali da parte dell'azienda secondo una specifica convenzione intercorsa in passato tra l'azienda stessa e l'amministrazione comunale e quantificata in percentuale sul monte salari;

4) aumenti di carattere salariale.

La direzione dell'azienda, fatta eccezione per quest'ultimo punto relativo agli aumenti salariali, ha ripetutamente risposto dichiarando la propria indisponibilità a discutere sul complesso delle altre questioni, determinando una situazione di particolare tensione che oggi tende a coinvolgere tutti i lavoratori della zona.

La situazione è aggravata dalla decisione unilaterale, assunta dall'azienda al momento della rottura delle trattative, di sospendere 60 lavoratori a cui se ne potrebbero aggiungere altri a scopo chiaramente discriminatorio, di intimidazione e di ricatto. Contemporaneamente l'azienda ha proceduto al trasferimento di una parte della propria attività produttiva all'esterno, presso aziende minori, a testimonianza del fatto che la decisione delle sospensioni non può essere certamente giustificata da presunte carenze di commesse o di lavoro.

Per sapere, in considerazione di tutto ciò, se non si intenda intervenire immediatamente per comporre la vertenza in atto, imporre la riassunzione immediata di tutti i lavoratori sospesi, garantire lo sviluppo del processo produttivo, eliminare il perdurare di una situazione che ha fra l'altro già comportato per i lavoratori interessati più di 90 ore di sciopero. (4-09525)

CHIOVINI CECILIA, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, CIRILLO, TRIVA, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN E CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

a) l'entità delle somme erogate alle regioni negli anni 1972 e 1973 in base alla legge n. 1044 concernente il piano quinquennale asili nido comunali;

b) quali regioni hanno sino ad ora percepito tali fondi, e la entità per ogni singola regione;

c) in base a quali criteri sono stati effettuati i versamenti.

Per sapere se non ritiene infine di accelerare la ripartizione e l'accreditamento dei fondi alle regioni al fine di non ritardare ulteriormente l'istituzione di un servizio indispensabile alle famiglie e al bambino e più volte sollecitato. (4-09526)

URSO SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intende accertare direttamente i fatti denunciati in un regolare ricorso al provveditore agli studi di Messina e relativi alla forma-

zione della graduatoria ed all'assegnazione dei posti di segretario nelle scuole medie di Capizzi, Lipari e Tusa (Messina).

Per conoscere inoltre quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interessato, cui tale ricorso è stato indirizzato per conoscenza. (4-09527)

GIOVANNINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che in data 18 novembre 1972 con lettera indirizzata al Ministero della difesa (CELD-Esercito — Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto), l'interrogante aveva chiesto notizie circa il signor Aurelio Dabizzi, nato a Prato il 25 dicembre 1898, residente pure a Prato, ex-combattente della guerra 1915-18, il quale in base alla legge 18 marzo 1968, n. 263, aveva presentato in data 24 settembre 1968, per il tramite del comune di Prato (n. 884 di protocollo, elenco 26), domanda intesa ad ottenere i benefici di cui alla legge stessa — quale esito abbia avuto la pratica suddetta od in quale stato di trattazione essa trovasi attualmente, in considerazione anche del notevole tempo già trascorso. (4-09528)

ABELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, tenuto conto della grave crisi del servizio postale specie nei grossi centri e dei gravissimi inconvenienti che ciò provoca anche all'economia del paese in un momento particolarmente grave, di rivedere la limitazione degli straordinari al personale delle poste almeno per il periodo di aprile e maggio e di prendere altri provvedimenti idonei a mettere il servizio postale nelle condizioni di far fronte alle giacenze ed al prevedibile aumento di corrispondenza per gli auguri pasquali e per la propaganda elettorale sul *referendum*.

Ciò anche allo scopo di evitare che le giacenze di materiale arretrato non diventino, come già è avvenuto nel passato, una comoda scusa per boicottaggi al materiale di questo o quel partito, cosa che non può essere tollerata da qualsiasi Governo che si dichiari garante delle libertà costituzionali. (4-09529)

MATTARELLI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere come intendano risolvere i gravi problemi del turismo nazionale in relazione alle difficoltà connesse con

il perdurare della crisi energetica e con il rincaro del costo della vita, che non mancheranno di ripercuotersi negativamente sulla futura attività degli esercizi ricettivi.

L'interrogante ritiene che si debba realizzare una politica globale del turismo adeguata alla importanza decisiva del settore nella evoluzione della economia italiana, solo che si consideri che, in concreto, negli ultimi anni il turismo, con i suoi 2.000 miliardi annui di valuta pregiata introitata, ha concorso in maniera determinante a salvare l'equilibrio della bilancia dei pagamenti e quindi la nostra moneta.

In questo quadro l'interrogante chiede che sia riveduta la politica restrittiva, in particolare sulla circolazione automobilistica, che già ha provocato effetti letali su ampi settori turistici ed economici, e che, proiettata in una ulteriore prospettiva di tempo, annullerebbe l'attività turistica nazionale, compromettendo la vita di migliaia di piccoli e medi operatori, come di centinaia di migliaia di lavoratori dipendenti, anche in relazione allo scarso risparmio nei confronti del danno provocato dalla diminuzione della enorme massa di valuta che la miniera del turismo ha fornito in questi anni in misura sempre progressiva, e dall'altra parte il danno economico provocato dalla mancanza di circolazione del turista nazionale. (4-09530)

CANEPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali valutazioni il Governo abbia compiuto in merito alla decisione delle autorità egiziane di procedere al ripristino e all'ampliamento del canale di Suez, chiuso in seguito alle conseguenze della guerra arabo-israeliana del 1967, da attuarsi in due fasi successive, di cui: la prima, consistente nella rimessa in attività del canale nella sua capacità prebellica, si prevede completata nel giro di un semestre; la seconda, consistente in un approfondimento e allargamento del canale da 15 a 20 metri di profondità e da 90 a 155 metri di larghezza — tale la consentire il passaggio a navi fino a 150 mila tonnellate (a pieno carico) e a 250 mila tonnellate (in zavorra) — si prevede completata entro il 1978.

La riapertura del canale di Suez consente, infatti, di prevedere incrementi benefici sia per i trasporti marittimi nel Mediterraneo, sia per i trasporti terrestri ad essa collegati. Ciò soprattutto per quanto riguarda importanti correnti di traffico particolarmente pregiato,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

quali metalli, minerali, cereali, concimi, zucchero, frutta, rinfuse secche e liquide, ecc.

Essa non mancherà, inoltre, di far sentire rapidamente i propri effetti su ogni altro aspetto delle attività marittime e commerciali internazionali, sui cambiamenti della tecnologia e dell'industria navale, dei porti e della cantieristica.

Per sapere, in relazione a tali considerazioni, se il Governo non intenda comunicare alla Camera:

quali previsioni quantitative e qualitative esso abbia compiuto circa le modificazioni che la riapertura del canale determinerà per tutti i traffici del Mediterraneo, con speciale riferimento agli incrementi commerciali, industriali e turistici interessanti il nostro paese, per la sua favorevole collocazione geografica;

quali provvedimenti intenda rapidamente adottare, oltre gli insufficienti disegni di legge già annunciati in materia marittimo-portuale, per fronteggiare in modo adeguato la nuova realtà, onde evitare che il vantaggio della posizione geografica non sia annullato dalla carenza dei sistemi portuali italiani (sempre meno concorrenziali a fronte dei porti del nord Europa e degli stessi porti greci e spagnoli) e dalle insufficienze del comparto cantieristico, dalla manutenzione e dalla riparazione navale. (4-09531)

MAGNANI NOYA MARIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

che la costruzione dell'autostrada Torino-Pinerolo si è rivelata oltretutto una scelta di investimento sbagliato anche un grave danno in particolar modo per l'agricoltura della zona senza risolvere minimamente il problema del trasporto dei pendolari;

che essa si inserisce in una manovra tendente a favorire la speculazione da parte dei proprietari dei terreni e la concentrazione degli insediamenti industriali;

che qualora la costruzione della autostrada venisse effettuata verrebbero irrimediabilmente compromesse le possibilità di realizzare servizi sociali indispensabili per la collettività;

che la popolazione, i consigli di fabbrica, i coltivatori, gli enti locali delle zone interessate si sono espressi fermamente contro tale opera —

se non ritenga opportuno revocare l'autorizzazione concessa o quanto meno sospendere ogni attività che l'ATIVA, società con larga

partecipazione della provincia e del comune di Torino, sia in procinto di compiere al fine di non ledere gli interessi dei lavoratori.

(4-09532)

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se il servizio scolastico prestato, con qualifica non inferiore a buono, in ogni tipo di scuola statale sarà riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici, con l'emanazione delle norme delegate di cui agli articoli 1 e 14 della legge 30 luglio 1973, n. 477; o se, invece, come appare dalle bozze consegnate alla commissione prevista dall'articolo 18 della legge 30 luglio 1970, n. 576, frustrando, così, le giuste aspettative di tutti gli insegnanti in servizio compresi quelli che hanno prestato senza demerito servizio scolastico in possesso dei prescritti titoli di studio e di abilitazione all'insegnamento e determinando una evidente ingiusta disparità di trattamento (articolo 3 della Costituzione) con gli altri dipendenti statali. (4-09533)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per cui gli uffici di segreteria della procura della Repubblica di Roma non hanno trasmesso al registro generale la denuncia presentata dal consigliere provinciale Baldoni Romolo contro il signor Agostini Gerardo, sovrintendente del teatro dell'Opera di Roma, per gravissimi e illegittimi atti amministrativi.

(4-09534)

SPONZIELLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere quali sono le ragioni per le quali si ritarda anni non solo a riconoscere, ma anche a corrispondere dopo averle riconosciute, le pensioni di invalidità e vecchiaia e se a tale denunciato deprecabile sistema si può ovviare, soprattutto in considerazione che gli aventi diritto sono spesso soggetti anziani e particolarmente bisognosi.

In particolare si chiede di conoscere come mai alla signora De Milito Annunziata, pur avendole l'istituto della previdenza sociale, sede di Brindisi, comunicato con lettere del 5 e 6 ottobre 1972, che la sua domanda di pensione di invalidità e vecchiaia è stata accolta perché riconosciuto il suo diritto, a tutt'oggi, malgrado il tempo trascorso, le si continua a rispondere che « sono in corso le relative operazioni di liquidazione ». (4-09535)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

SPONZIELLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non viene definita dall'Ispettorato pensioni e riscatti del Ministero della pubblica istruzione la pratica di pensione relativa all'ex ordinario di educazione fisica De Quarto Angelo, collocato a riposo con nota ministeriale n. 7695 del gennaio 1971.

Già in data 27 dicembre 1971 il provveditore agli studi di Brindisi, con nota di protocollo 16376/C I rimise all'Ispettorato educazione fisica il decreto originale n. 185 relativo al ricostituito stato di servizio dell'interessato, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, reg. n. 10 fol. 66.

Atteso il ritardo, altra copia di detto decreto fu rimessa personalmente dallo stesso avente diritto all'ufficio dell'Ispettorato pensioni e riscatti del Ministero della pubblica istruzione ma, ciò malgrado, la pratica risulta ancora non definita.

Se non ritengano irragionevole e del tutto ingiustificato il lamentato annoso ritardo, provvedendo, in conseguenza, alla definizione della pratica. (4-09536)

IOZZELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza che, la decisione 20 novembre 1973-1° febbraio 1974, n. 64, del Consiglio di Stato - sezione V, di parziale annullamento delle operazioni elettorali, sia stata impugnata dal consigliere comunale Tommaso Conti, primo eletto e sindaco in carica, con ricorso 19-21 marzo 1974 alla corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, per difetto di giurisdizione derivante dall'illegittima composizione del collegio giudicante all'udienza del 20 novembre 1973, e poi, con ricorso incidentale 27-28 marzo 1974, dal comune di Pignalaro Interamna;

e se non creda che in attesa di decisione sia opportuno non dar luogo ad ogni atto che possa pregiudicare poi in modo irreparabile la situazione. (4-09537)

SPONZIELLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza dello scempio e del danno che si minaccia alla agricoltura del basso Salento, in particolare nel territorio di Tricase, per l'agglomerato industriale previsto e

compreso nel piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Lecce.

L'opposizione dei tanti piccoli proprietari interessati, minacciati di esproprio dalle loro terre, non trae origine, ovviamente, da preconcetto verso un eventuale sviluppo industriale del basso Salento, bensì dalla considerazione che la scelta della zona operata da quel consorzio dell'area di sviluppo industriale si tradurrà inevitabilmente in danno di altre attività economiche, con l'aggravante che gli espropriandi saranno privati anche dell'unica possibilità di lavoro che attualmente hanno.

È da rilevare, altresì, che la zona prescelta interessa circa 200 ettari ed è ubicata a ridosso dell'abitato di Tricase e della frazione Tutino; che dista appena un chilometro dalla zona ospedaliera e meno ancora dalle ultime case dal centro urbano e che, essendo zona sottovento, è prevedibile che i fumi e i vapori industriali inonderanno l'abitato e la stessa zona ospedaliera, provocando inquinamento dell'atmosfera. Ugualmente è da rilevare la poco felice scelta della zona perché le industrie che dovrebbero sorgere avranno certamente bisogno di ingenti quantitativi di acqua, reperibili soltanto nel sottosuolo, privandone così le colture ortive e floreali che attualmente prosperano nella zona e sono sufficientemente redditizie.

Se poi si aggiunge il pericolo del prevedibile inquinamento della falda freatica, che nella zona è molto superficiale, a causa dello smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, si ha il quadro completo della inopportunità della scelta fatta da parte del Consorzio dell'area di sviluppo industriale di Lecce, anche in considerazione della menomazione che subirà il comune di Tricase al quale la Cassa per il mezzogiorno aveva attribuito una vocazione turistico-balneare con ipotesi di sviluppo.

Se non ritengano di intervenire nell'ambito delle rispettive competenze per evitare il danno denunciato e per far predisporre da quel Consorzio dell'area di sviluppo industriale di Lecce altre più opportune scelte. (4-09538)

CORGI, CARDIA, BORTOT, DONELLI, TRIPODI GIROLAMO, MANCUSO, VESPIGNANI, DULBECCO, GASTONE, BACCALINI, TAMINI, GRAMEGNA, PELLEGGATTA MARIA AGOSTINA, MARRAS e PISTILLO. — *Ai Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.* — Per sapere — premesso

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

che il passivo della bilancia dei pagamenti con l'estero per la parte relativa al movimento di capitali va essenzialmente riferita a fatti di cui sono responsabili le grandi concentrazioni finanziarie favorite dal sistema bancario e non certamente dalle rimesse dei lavoratori emigrati;

e che tali lavoratori, compresi i lavoratori frontalieri sono stati danneggiati dai provvedimenti restrittivi recentemente adottati in materia di movimento di valuta posseduta dai singoli soggetti —

se il Governo, per un atto di solidarietà verso gli emigrati, e anche per evitare una diminuzione delle rimesse valutarie da loro effettuate, non intenda adottare provvedimenti che oltre a salvaguardare i salari dei lavoratori italiani all'estero, favoriscano il flusso delle rimesse. (4-09539)

D'AURIA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se corrisponde al vero il fatto che, a seguito del ferimento grave alla spina dorsale, con perdita degli arti inferiori, del signor Perni Michele, domiciliato in via Barletta 9, Arzano (Napoli)

è stato accertato che a sparare l'intero caricatore della pistola avuta in dotazione dal comune di Napoli, di cui è dipendente quale vigile urbano, è il signor Coppola Gaetano che intendeva, in tal modo criminale, partecipare allo scoppietto dei fuochi artificiali per festeggiare l'arrivo del nuovo anno nella notte del 31 dicembre 1972;

il Coppola è stato arrestato perché imputato per strage e dopo pochi giorni non solo è stato messo in libertà provvisoria, ma, addirittura, ha ripreso la sua attività di vigile urbano per cui si trova ad esercitare anche,

in taluni casi, la funzione di agente di polizia giudiziaria;

il medico che ha avuto dal pretore di Casoria l'incarico di procedere ad una perizia giudiziaria per accertare i danni reali subiti dal Perni non si reca a visitare l'infermo nonostante siano trascorsi oltre 4 mesi;

per sapere, infine, se non si ritenga giusto intervenire e, in che modo, al fine di evitare che alla signora Perni che, con il marito e le due figliette, è stata tanto duramente colpita, non abbia a subire anche la beffa, invece che renderle giustizia così come insistentemente invoca attraverso scritti e visite allo stesso procuratore generale del tribunale di Napoli. (4-09540)

BALDI, BOTTA, COSTAMAGNA, GASCO, MAZZOLA, MIROGLIO, SISTO, SOBRERO, STELLA e TRAVERSA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) che cosa osti alla autorizzazione ad eseguire alcuni lavori di pronto intervento la cui necessità e somma urgenza è stata subito riscontrata sopralluogo dai competenti uffici periferici dopo le piene dei mesi scorsi del fiume Po e dei torrenti Belbo, Traversa, Tinella, Grana, Versa, ecc.;

2) quali siano le ragioni del ritardo da parte del Magistrato per il Po a trasmettere le relative richieste al Ministero solo per alcune opere, mentre per altre, non certamente più urgenti, ciò è avvenuto tempestivamente;

3) quali sono i criteri di scelta tra le diverse richieste atteso che esiste la disponibilità dei fondi;

4) se gli risulti che il cennato ritardo rappresenta un serio pericolo per la pubblica incolumità oltre che un notevole aggravio di spesa. (4-09541)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato, per conoscere se risponde al vero quanto avrebbe dichiarato il professor Petrilli, presidente dell'IRI, a un settimanale (*L'Espresso*) a proposito del centro siderurgico di Gioia Tauro e cioè che " se avessimo dovuto ragionare esclusivamente in base a criteri aziendali il quinto centro siderurgico avrebbe dovuto essere costruito in un solo posto: a Piombino ", che " l'IRI non decide la sua politica in base a calcoli aziendali ", che " Gioia Tauro tra tutte le località possibili è quella più costosa e che richiederà maggior tempo per essere realizzata ", che " se l'IRI dovesse diventare un carrozzone sovvenzionato come ce ne sono tanti in Italia lui se ne andrebbe subito ";

per sapere come si concilia la scelta di Gioia Tauro coi principi che dovrebbero essere alla base della politica dell'IRI al quale bisogna dare atto che fino ad oggi è riuscito a non cadere in un circolo vizioso e pericoloso di iniziative tendenzialmente assistenziali;

e se non ritengono opportuno che sia il caso di ritornare coraggiosamente su una decisione adottata in evidente contrasto con una sana convenienza economica che vede a Piombino la naturale collocazione dell'iniziativa e destinando altresì alla Calabria una grande industria sostitutiva più consona alle caratteristiche della zona.

(3-02283)

« POLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere il risultato delle indagini sull'atroce assassinio dello studente Davide De Simone militante nel Fronte della gioventù, avvenuta a Imola ad opera di elementi di sinistra.

« Gli interroganti chiedono al Ministro interessato di sapere altresì se l'assassinio dello studente Davide De Simone non è avvenuto nel clima di tolleranza verso le iniziative di violenza della sinistra che si è prodotto in esecuzione di direttive impartite in tal senso dal Ministro dell'interno.

(3-02284)

« DE MARZIO, CERULLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali azioni siano state svolte e con quali risultati al fine di individuare il responsabile o i responsabili della uccisione del giovane studente Davide De Simone avvenuta a Imola nella notte del 27 marzo 1974.

(3-02285) « VESPIGNANI, ALDROVANDI, LODI  
FAUSTINI FUSTINI ADRIANA,  
VENTUROLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere - anche a seguito delle numerose precedenti interrogazioni di analogo contenuto e dell'interpellanza 13 marzo 1974, tutte rimaste deplorabilmente inevase - quali concrete misure il Governo intenda prendere per stroncare il crescente teppismo rosso che dilaga secondo direttive chiaramente centralizzate, nelle più importanti città d'Italia e segnatamente nelle province settentrionali.

« In particolare gli interroganti segnalano la vile aggressione effettuata a danno dei lavoratori della CISNAL che svolgevano a Mestre una assemblea sindacale dei dipendenti dell'azienda autotrasporti pubblici ACNIL.

« Detta aggressione appare tanto più riprovevole ed intenzionalmente delittuosa, in quanto la suddetta assemblea sindacale svolgevasi in base a precisa ordinanza emessa dal pretore di Venezia, in conseguenza dell'illegittimo divieto antisindacale precedentemente pronunciato dall'impresa ACNIL in violazione dello statuto dei lavoratori; mentre la preventiva organizzazione dell'azione teppistica da parte dei dirigenti comunisti si rileva dalla contemporanea invasione di una sede del partito Destra nazionale effettuata del pari a Chioggia in concomitanza con il tentativo di impedire selvaggiamente e violentemente una manifestazione sindacale legittima ed autorizzata dei pescatori.

« Gli interroganti chiedono, altresì, quali provvedimenti l'autorità giudiziaria e di polizia giudiziaria abbia preso nei confronti di taluni organizzatori e partecipanti alla aggressione, perfettamente individuati e denunciati, quali Giovanni Caprin ed Ivaneo Iavanovich ed Ennio Rizzo della CGIL, Sergio Zabalà dirigente dell'azienda ACNIL e contemporaneamente attivista della CGIL e tali Barrol-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

della e Basiletti, elementi estranei al mondo del lavoro e noti provocatori ed agitatori extra parlamentari di sinistra.

(3-02286) « ROBERTI, CASSANO, TREMAGLIA, DE VIDOVICH, BORROMEO D'ADDA, DAL SASSO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali elementi è in grado di fornire al Parlamento in ordine alla uccisione del giovane Davide de Simone avvenuta il 27 marzo 1974 ad Imola e di fronte alla quale possono inserirsi elementi di esasperazione o di speculazione politica.

(3-02287) « GIOVANARDI, FERRI MARIO, FERRARI, FELISETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri, per conoscere — di fronte alle minacce iugoslave, rappresentate da manifestazioni a comando organizzate in Slovenia ed a Capodistria e precedute da dichiarazioni unilaterali di annessione della zona B dell'Istria alla Jugoslavia — le decisioni prese al fine di richiamare il governo di Belgrado al rispetto del memorandum di Londra, con la conseguente cessazione della presenza iugoslava nella zona B.

« Gli interroganti invitano il Governo ad una vigilante politica in difesa degli interessi nazionali ed agli opportuni richiami verso settori politici particolarmente distinti nel sostenere le tesi antitaliane di Belgrado.

(3-02288) « COSTAMAGNA, SBOARINA, ALIVERTI, SCHIAVON, MIROGLIO, ALLEGRI, STELLA, CANESTRARI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e del tesoro per sapere — premesso che sempre più insistentemente si fa un gran parlare circa la regolarizzazione e la concessione dei danni di guerra da parte dei competenti uffici del Ministero del tesoro alla società produttrice di aerei Caproni —:

se corrisponde al vero la notizia secondo cui la società costruttrice di aerei SIAI a 30 anni dalla fine degli eventi bellici ha chiesto la liquidazione per un ammontare di circa 37 miliardi di lire sostenendo che parte della sua produzione aerea fu requisita dall'esercito tedesco;

se siano a conoscenza che i danni di guerra oggetto di rimborso sarebbero costituiti dalla presunta requisizione da parte dei tedeschi nei giorni successivi all'8 settembre 1943 di:

- n. 207 aerei SM-79 con motore Alfa 126;
- n. 213 aerei SM-84-bis;
- n. 168 aerei SM-82;

quando è notorio che l'aereo tipo SM-79 con motore Alfa 126 non era più in produzione all'8 settembre 1943, infatti fu prodotto sino al 1942 dalle società Ali Reggiane e AUSA e l'ultima fornitura SIAI risale al 13 gennaio 1941 portante il numero di commessa 841 del 21 luglio 1940 per un importo provvisorio di 45 milioni di lire;

quando è notorio che l'aereo tipo SM-84-bis non era più in produzione all'8 settembre 1943 e l'ultima produzione risale al 1942;

quando è notorio che per l'aereo SM-82 all'8 settembre 1943 era in produzione per la RA Luftwaffe e alla RA ne furono consegnati solo 15 esemplari sui 120 ordinati e già pagati al 50 per cento all'ordine.

« Per cui risulterebbe che la SIAI era debitrice all'8 settembre 1943 di 60 milioni, e che solo attraverso compiacenti amicizie di funzionari tedeschi riuscì a trovare la necessaria documentazione per dimostrare inesistenti requisizioni;

se è vero che in ordine alle pretese SIAI di liquidazioni per danni di guerra, per 37 miliardi di lire, sono già stati emessi i relativi decreti e da chi furono firmati;

se è vero che per effetto esecutivo di tali decreti, l'Intendenza di finanza di Varese ha già provveduto alla data del 20 luglio 1973, a liquidare un anticipo di 2 miliardi e 500 milioni di lire alla SIAI-Marchetti società per azioni;

se è vero che sarebbero stati assunti da parte della società beneficiaria con autorevoli uomini politici impegni per investire capitali nelle zone di Frosinone e di Potenza.

(3-02289)

« SAGGUCCI ».

Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno per conoscere se ritengano conforme ai principi di libertà in un regime democratico il provvedimento di sospensione adottato dal prefetto di Cagliari a carico del sindaco di Nureci per aver questi gridato "Viva il Re" a conclusione delle calorose accoglienze tributate dalla giunta comunale al

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

completo e da tutta la popolazione ai Duchi d'Aosta in visita a quel comune.

« Per conoscere, altresì, quali provvedimenti si intendano adottare nel caso fosse ritenuto, come l'interrogante ritiene, quello del prefetto di Cagliari un gesto inopportuno, servile, fazioso, certamente lesivo delle nobili tradizioni mai smentite del popolo sardo.

(3-02290)

« COVELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza dei gravi atti di provocazione che in questi giorni a Bari vengono compiuti contro il MSI-DN ad opera del teppismo locale cui non è difficile dare una identità. La sezione del MSI-DN di via Gabrieli incendiata nella notte del 26 marzo 1974, la macchina di un dirigente del Fronte della gioventù danneggiata, sono gli ultimi avvenimenti di fronte ai quali è sintomatica la presa d'atto senza conseguenze dei responsabili dell'ordine pubblico e la scarsa attenzione della stampa governativa.

« Gli interroganti chiedono di sapere quali disposizioni si intendano dare per la tutela delle persone e delle cose onde evitare gli scontri desiderati dalle sinistre nel particolare momento di preparazione alle consultazioni del 12 maggio 1974.

(3-02291)

« DE MARZIO, CASSANO, MESSINI NEMAGNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere cosa pensi il Governo delle gravi dichiarazioni rese alla stampa dal presidente dell'IRI professor Giuseppe Petrilli sul problema dell'insediamento a Gioia Tauro del quinto centro siderurgico e in particolare: 1) se è vero che la scelta di tale ubicazione sia stata fatta dai politici e per negative ragioni di opportunismo politico, e non dai tecnici — come ha sempre sostenuto il Ministro Mancini — e in base a positive analisi tecniche; 2) se è vero quanto ha detto il professor Petrilli, e cioè che la localizzazione del Centro siderurgico a Gioia Tauro "è quella più costosa e che richiederà maggior tempo per essere realizzata"; 3) se è vero che il finanziamento e la programmazione delle immani opere necessarie, data la situazione geofisica, sono ancora allo stato di vaghe ipotesi; 4) se conseguentemente il Governo non ritenga di sospendere ogni e qualsiasi iniziativa che co-

munque alteri l'assetto del comprensorio abitativo ed agricolo dove l'ipotetico Centro dovrebbe sorgere, in attesa di più responsabile e attenta rimediazione e di apposito dibattito parlamentare sulla localizzazione in oggetto.

(3-02292)

« TRIPODI ANTONINO, VALENSISE, ALOI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per assicurare la fornitura di farina AIMA in quantità adeguata al fabbisogno giornaliero di pane di tipo comune nella città di Palermo.

« Il mancato approvvigionamento di 25.000 quintali di farina sui 50.000 quintali a suo tempo assegnati alla città di Palermo, ha determinato con l'esaurirsi delle scorte, la ripresa delle agitazioni dei panificatori che hanno sospeso l'attività con il conseguente grave e crescente disagio della cittadinanza, e in particolare dei ceti più poveri esasperati dal più generale aumento del costo vita e della disfunzione dei servizi essenziali in quella città.

(3-02293)

« LA TORRE, FERRETTI, RIELA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali ancora non si è ritenuto procedere alla individuazione ed alla conseguente cattura dei responsabili della uccisione del giovane di Imola appartenente al Fronte della gioventù, stabilito che è nota alla polizia ed alla magistratura la matrice politica del terribile delitto.

(3-02294)

« MANCO, PETRONIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere, al fine di garantire la piena e reale attuazione del processo del lavoro e di superare le serie difficoltà che si manifestano nella sua applicazione:

1) per quali ragioni la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura del 22 novembre 1973, relativa alla provvida assegnazione anticipata delle 300 unità previste in aumento nell'organico dei magistrati ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 agosto 1973, nu-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

mero 533, secondo l'elenco distinto per distretto di Corte di appello, proprio al fine di evitare l'eccessivo ritardo nella copertura di detti posti derivanti dalle ben note lungaggini nell'espletamento dei relativi concorsi, mediante il reperimento delle necessarie unità prevalentemente dagli uffici giudiziari con basso indice di lavoro, procedendo gradualmente alla copertura di nuovi posti, onde evitare ripercussioni negative negli altri settori del contenzioso civile, non venga a tutt'oggi resa operativa con l'adozione dei provvedimenti di competenza del Ministero;

2) per quali motivi non si proceda in tutti i distretti alla sollecita emanazione delle disposizioni per l'assunzione in via provvisoria di stenografi e dattilografi con le competenze di verbalizzanti ai sensi dell'articolo 26 della citata legge;

3) se non ritenga di adoperarsi per il sollecito espletamento del bando di concorso per i 2.500 posti vacanti di cancelliere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il 1° dicembre 1973 e di anticipare nel contempo l'espletamento dei concorsi per coadiutori giudiziari, già da tempo disposti, mediante misure straordinarie;

4) se il Ministero, d'intesa con gli altri dicasteri competenti, abbia già predisposta una nota di variazione al bilancio preventivo 1974 per garantire la copertura finanziaria della riforma prevista espressamente dall'articolo 29 della citata legge e falcidiata nel bilancio di previsione generale dello Stato;

5) se infine il Ministero abbia predisposto sulla base delle segnalazioni dei singoli uffici giudiziari un piano per un sollecito reperimento di locali idonei da destinare agli uffici facendo ricorso se è necessario a contratti di locazione ed a procedure di carattere straordinario.

(3-02295) « COCCIA, SPAGNOLI, DI GIULIO, MALAGUGINI, GRAMEGNA, BENEDETTI GIANFILIPPO, STEFANELLI, CAPPONI, BENTIVEGNA CARLA, PERANTUONO, TRAINA, RIELA, ASSANTE, CITTADINI, VAGLI ROSALIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali misure sono state adottate e quali si intendono assumere con urgenza per

ripristinare la legalità nella fabbrica ACE di Sulmona (L'Aquila) dove da tempo è instaurato un clima di violenza contro le lavoratrici, organizzato dalla direzione anche con l'uso di teppisti fascisti armati e dove altresì in permanenza avviene la violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori e di ogni elementare principio di libertà sancito nella Costituzione.

« La grave situazione dell'ACE, già denunciata nella interrogazione del 26 marzo 1973 e tuttora senza risposta da parte del Governo, ha registrato nuovi inquietanti sviluppi:

nell'assemblea dei lavoratori riuniti in fabbrica il 14 marzo 1974 per discutere sulla mancata attuazione degli impegni contrattuali sottoscritti dall'azienda, uomini assoldati dalla direzione e sin troppo noti agli organi di pubblica sicurezza ed alla magistratura, hanno aggredito con chiavi inglesi e spranghe di ferro, lavoratori, sindacalisti, dirigenti del consiglio di fabbrica;

sono stati licenziati per rappresaglia i sindacalisti Valerio Rosano e Benedetto Della Valle;

durante la manifestazione del 22 marzo 1974 indetta dai sindacati metalmeccanici per protestare contro le violenze fasciste e le provocazioni, per la riassunzione dei licenziati, per la attuazione degli impegni contrattuali, per gli investimenti — al fine di portare l'organico a 1.500 dipendenti come previsto dai programmi finanziati — ed alla quale hanno aderito le maestranze della FIAT Sulmona, della IMBA Pratola, della IRTET L'Aquila, della SIEMENS L'Aquila, della SIEMENS Elettra Milano che ha attuato uno sciopero di otto ore, nonché la giunta comunale di Sulmona, i partiti DC, PCI, PSI, PSDI, il Movimento studentesco, pur in presenza di un ingente schieramento di forze dell'ordine, elementi assoldati dalla direzione hanno tentato una strage scagliando a velocità un'auto contro le lavoratrici sull'esempio di quanto già fece il direttore di fabbrica il 27 febbraio 1973 e causando feriti.

(3-02296) « BRINI, SCIPIONI, PERANTUONO, DAMICO, SPAGNOLI, CHIOVINI CECILIA, ESPOSTO, GRAMEGNA, SGARBI, BOMPANI LUCIANA, MILANI ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

**INTERPELLANZA**

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere per quali motivi, dall'ottobre del 1972 ad oggi, non si è più proceduto all'appalto di nuovi lavori nelle zone terremotate della Valle del Belice pur risultando fin da allora approvati e autorizzati all'appalto da parte dell'ispettorato n. 20 progetti per i quali esisteva anche la copertura finanziaria.

« Gli interpellanti hanno motivo di ritenere che il blocco degli appalti sia stato causato dalla mancata definizione dei rapporti tra l'ispettorato generale per la ricostruzione e l'ISES subito dopo la soppressione dell'ente disposta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1016, al quale ente il Ministero avrebbe dovuto subito revocare la concessione e quindi l'affidamento di nuovi lavori, mantenendo ad esso la sola gestione delle opere già appaltate ed in corso di ultimazione.

« La mancanza di ogni direttiva da parte del Ministero non soltanto ha bloccato gli appalti, reso incerto il controllo dei lavori in corso e disperso in varie altre sistemazioni il personale tecnico, ma ha anche — per il vertiginoso aumento dei prezzi — rese insufficienti le stesse somme erogate con la legge n. 94 del 18 aprile 1973, che invece, se tempestivamente impegnate, avrebbero potuto garantire la ultimazione di tutto il programma delle opere della ricostruzione.

« Ancora oggi l'ispettorato esita a dare corso agli appalti, come se la legge 19 gennaio 1974, n. 9, affidando ad un comitato ministeriale la liquidazione dell'ISES, non avesse chiarito la situazione e cioè di riservare al comitato la sola gestione dei lavori in corso e di attribuire invece direttamente allo Stato e quindi all'ispettorato generale per le zone terremotate, tutto quanto attiene la prosecuzione e l'attuazione di nuove opere.

« Considerato che è ormai necessario uscire dall'equivoco nell'interesse delle popolazioni della valle del Belice e dei 25 mila baraccati, gli interpellanti chiedono:

1) che il comitato ministeriale di liquidazione gestisca e liquidi i soli lavori già appaltati ed in via di ultimazione;

2) che per i nuovi appalti e particolarmente per quelli già predisposti nel gennaio del 1973 se ne occupi direttamente l'ispettorato, corrispondendo all'ISES la sola percentuale ad esso spettante per la elaborazione dei progetti;

3) che gli appalti delle opere previste nei 20 progetti, siano immediatamente esperiti, dopo l'aggiornamento delle tariffe.

« Gli interroganti fanno presente che nei 20 progetti che si potevano appaltare nel gennaio del 1973 sono compresi i lavori per la costruzione di altre 800 abitazioni a totale carico dello Stato e di ulteriori infrastrutture senza le quali neppure i tredicimila privati potranno utilizzare il contributo statale per ricostruire la loro abitazione.

(2-00490) « FERRETTI, LA TORRE, MICELI, VITALI ».

**MOZIONE**

« La Camera,

considerata la grave crisi strutturale e produttiva che investe l'agricoltura italiana e le conseguenze sempre più preoccupanti che essa determina sull'economia generale del paese, sulla sua bilancia commerciale, sul tenore di vita delle masse popolari e sui livelli di reddito dei contadini produttori;

considerato il ruolo fondamentale dell'agricoltura ai fini del superamento della crisi economica generale che si fa sempre più minacciosa e dell'avvio di un nuovo tipo di sviluppo del Mezzogiorno e del paese;

valutate le conseguenze negative della crescente subordinazione dell'agricoltura alla grande industria e ai monopoli per quanto attiene alla fornitura dei mezzi tecnici e dei servizi di interesse agricoli e alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, aggravata dai criteri adottati nel luglio 1973 in materia di blocco e di controllo dei prezzi alla produzione e al consumo;

considerato che una delle cause più incidenti della crisi dell'agricoltura è costituita dal crescente divario tra i costi di produzione in continuo aumento e i prezzi dei prodotti agricoli all'origine sempre meno remunerativi, nonché dagli squilibri di mercato derivanti dalla politica monetaria della CEE e dalle massicce importazioni a fini speculativi di prodotti agricolo-alimentari da parte di un ristretto gruppo di grandi importatori non soggetti a nessun controllo pubblico;

considerato che sono stati disattesi tutti gli obblighi di natura pubblica previsti dall'articolo 185 della legge sulla programma-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1974

zione del 27 luglio 1967, relativi al controllo e alla riduzione dei prezzi dei principali mezzi tecnici necessari all'agricoltura, alla limitazione della speculazione intermediatrice, alla acquisizione, mediante l'intervento pubblico, di mezzi di produzione per l'agricoltura, anche di origine agricola, ai prezzi internazionali più favorevoli;

invita il Governo

a dare immediata attuazione agli obblighi di natura pubblica sopradetti previsti dalla legge sulla programmazione del 27 luglio 1967, d'intesa con le Regioni e sentito il parere delle organizzazioni professionali agricole, della cooperazione, del movimento associativo e dei sindacati;

e lo impegna:

1) ad avviare e concludere sollecitamente le opportune consultazioni con le organizzazioni professionali agricole, il movimento cooperativo e associativo, i sindacati e le associazioni industriali del ramo per l'adozione di concrete e immediate misure per il controllo e la riduzione dei prezzi dei mezzi tecnici e dei servizi necessari all'agricoltura (concimi, mangimi, carburanti ad uso agricolo, macchine, ecc.);

2) ad adottare immediate misure per assicurare prezzi remunerativi per i prodotti agricoli alla produzione, sostenendo particolarmente l'approvazione di una normativa di legge per la determinazione del prezzo del latte alla produzione, già all'esame della Commissione agricoltura della Camera, introducendo contestualmente il prezzo politico al consumo per un gruppo di generi alimentari essenziali quali il pane, la pasta e il latte e rinegoziando in sede comunitaria i

contributi a favore dell'olivicoltura e del grano duro, da utilizzare per garantire il reddito ai coltivatori diretti e per interventi sui prezzi al consumo;

3) ad adottare i provvedimenti di sua competenza per garantire un efficace funzionamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), favorendo le iniziative per la ristrutturazione e il potenziamento dell'azienda stessa, alla quale devono essere affidati, tra gli altri, compiti di intervento diretto nel mercato agricolo e in quello dei mezzi tecnici necessari all'agricoltura, nonché nel campo delle importazioni dei prodotti agricolo-alimentari, che devono essere sottoposti a controllo pubblico e sottratti al monopolio degli importatori privati;

4) a favorire in ogni forma possibile la realizzazione di un sistema nazionale di accordi collettivi interprofessionali tra produttori agricoli e industrie di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, impegnando anzitutto in questa direzione le industrie alimentari a partecipazione statale, allo scopo di contribuire a determinare nuovi rapporti tra agricoltura e industria, a superare i gravi squilibri di reddito tra i due settori e a combattere l'inflazione e il carovita.

(1-00053) « MACALUSO EMANUELE, ESPOSTO, BARDELLI, D'ALEMA, MARRAS, GIANNINI, PEGORARO, DI MARINO, BONIFAZI, SCUTARI, VALORI, MARTELLI, RIGA GRAZIA, MIRATE ».